

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

190° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2002

---

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....	Pag. 66
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	» 73
3 <sup>a</sup> - Affari esteri.....	» 75
5 <sup>a</sup> - Bilancio.....	» 79
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	» 82
7 <sup>a</sup> - Istruzione.....	» 89
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 102
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 107
11 <sup>a</sup> - Lavoro.....	» 121
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità.....	» 125
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 133

### Commissioni riunite

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro) .....	Pag. 8
3 <sup>a</sup> (Affari esteri) e 4 <sup>a</sup> (Difesa).....	» 52

### Giunte

Affari Comunità europee .....	Pag. 137
Elezioni e immunità parlamentari .....	» 3

### Organismi bicamerali

RAI-TV .....	Pag. 141
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale .....	» 158
Anagrafe tributaria .....	» 160
Sull'affare Telekom-Serbia.....	» 162

### Sottocommissioni permanenti

5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri.....	Pag. 165
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità - Pareri .....	» 171
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri.....	» 172

---

CONVOCAZIONI .....	Pag. 173
--------------------	----------

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2002

**31ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CREMA

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.*

Il PRESIDENTE informa che, in data 6 settembre 2002, il Presidente del Senato lo ha invitato a far pervenire a tutti i componenti della Giunta il suo più vivo apprezzamento per i lusinghieri risultati conseguiti in materia di controllo dei risultati elettorali – che come noto sono stati sostanzialmente ultimati a poco più di un anno dalla costituzione dell'Organo di verifica –, sottolineando che «l'efficienza della Giunta costituisce sicuramente un qualificante punto di riferimento per l'attività del Senato anche per la rilevanza che assume attualmente nel dibattito politico il tema delle immunità parlamentari».

Nel prendere atto con soddisfazione delle lusinghiere parole del Presidente del Senato, auspica che il fattivo rapporto di collaborazione instauratosi presso la Giunta possa proseguire, quando ve ne saranno le condizioni, nell'ambito del dibattito già avviato sulla materia di competenza, concernente l'articolo 68 della Costituzione, le intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni e la tutela delle prerogative dei parlamentari.

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

**Esame dei seguenti documenti:**

***1) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Jannuzzi, in relazione al procedimento penale n. 42704/01 RGNR – 3104/02 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano***

Il PRESIDENTE comunica che, in data 6 agosto 2002, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parla-

mentari la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dal senatore Jannuzzi, con riferimento al procedimento penale n. 42704/01 RGNR - 3104/02 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

La vicenda trae origine da un articolo redatto dal senatore Jannuzzi e pubblicato sul numero 28 del settimanale «Panorama» (12 luglio 2001) dal titolo: «Brutto scherzo a Carnevale», a seguito del quale hanno presentato querela, per offesa alla loro reputazione, i dottori Olivieri, Insacco e Grimaldi, rispettivamente presidente e consiglieri della sezione promiscua della Corte d'Appello di Palermo, che ha giudicato Corrado Carnevale. In particolare, nell'articolo si affermava che si trattava di una «sezione speciale», sulla quale si poteva intervenire per far condannare il dottor Carnevale; che non era possibile neppure «osare di pensare» che la Corte d'Appello non avrebbe confermato il giudizio (di assoluzione, *ndr*) di primo grado; che il ricorso era «risibile (70 pagine di aria fritta)»; che il giudizio si era celebrato «in sole 5 udienze, senza riaprire il dibattimento, senza ascoltare nessuno, in assoluta mancanza di contraddittorio»; che non sarebbe stato possibile «motivare una inconcepibile e assurda sentenza di condanna».

Nello stesso articolo il senatore Jannuzzi si sofferma sulla «singolare» composizione della «sezione speciale», nella quale figurava un ex pubblico ministero della Direzione Antimafia di Palermo (dottor Insacco), che aveva già sottoposto ad indagini il dottor Carnevale, veniva inserito un altro ex pubblico ministero (dottoressa Grimaldi), appartenente alla stessa corrente dell'ANM del dottor Insacco, ed un Presidente (dottor Olivieri) sul quale vengono gettate ombre di sospetto per presunte indagini a suo carico.

Ad avviso del senatore richiedente la deliberazione di insindacabilità, le opinioni espresse nell'articolo in questione si pongono in rapporto diretto con l'esercizio del suo mandato e, in particolare, attengono alla indispensabilità della riforma in tema di separazione delle carriere e analizzano alcune anomalie «strutturali» del sistema giudiziario, su cui i parlamentari sono tenuti a riflettere e vigilare.

Fa presente che è stata formulata richiesta di rinvio a giudizio e che l'udienza preliminare è stata già fissata.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore JANNUZZI.

Gli rivolge domande il senatore MANZIONE.

Congedato il senatore Jannuzzi, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

**2) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Jannuzzi, in relazione al procedimento**

***penale n. 3491/02 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano***

Il PRESIDENTE comunica che, in data 21 giugno 2002, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dal senatore Jannuzzi, con riferimento al procedimento penale n. 3491/02 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

La vicenda trae origine da un articolo redatto dal senatore Jannuzzi e pubblicato sul numero 46 del settimanale «Panorama» (15 novembre 2001) dal titolo: «Rovinati, espropriati e infine assolti», a seguito del quale ha presentato querela per offesa alla sua reputazione il dottor Iacovello, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna per il pubblico ministero, che dal 1994 al 2001 ha seguito le indagini.

Nell'articolo il senatore Jannuzzi esprime le sue opinioni in merito alla conclusione del processo ai Ferruzzi, che dopo anni di controlli dichiara innocenti gli eredi di Serafino Ferruzzi. In particolare, nell'articolo si affermava che era stata elevata l'accusa di associazione a delinquere, contrariamente al vero; che le accuse di falso in bilancio e di truffa e quelle per i 140 capi di imputazione erano false; che per le accuse di falso in bilancio, poi asseritamente riconosciute «false», erano intervenuti degli arresti; che nel corso dell'inchiesta vi è stata una associazione a delinquere, costituita dall'intreccio tra l'inchiesta giudiziaria e l'esproprio finanziario.

Ad avviso del senatore richiedente la deliberazione di insindacabilità, le opinioni espresse nell'articolo in questione si pongono in rapporto diretto con l'esercizio del suo mandato poiché trattano fatti che assumono particolare rilievo per la vita del Paese, riconnettendosi a tematiche di più ampio respiro come quella riguardante alcune tendenze di organi dello Stato a trascendere i limiti dell'equilibrio dei poteri dello Stato stesso.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore JANNUZZI.

Gli rivolge domande il senatore MANZIONE.

Congedato il senatore Jannuzzi, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

**3) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Jannuzzi, in relazione al procedimento civile n. 2301/02 RG pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano**

**4) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Jannuzzi, in relazione al procedimento civile n. 358/02 RG pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Napoli**

**5) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Jannuzzi, in relazione al procedimento civile n. 3791/02 RG pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano**

Il PRESIDENTE comunica che, in data 3 luglio 2002, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dal senatore Raffaele Jannuzzi, con riferimento ai seguenti procedimenti civili: n. 2301/02 RG pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano; n. 358/02 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Napoli e n. 3791/02 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.

I tre procedimenti civili pendenti nei confronti del senatore Jannuzzi – oggetto di una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità da parte dell'interessato (con lettera al Presidente del Senato del 1° luglio 2002) – sono relativi agli stessi articoli di stampa e traggono origine da tre distinti atti di citazione in sede civile per risarcimento dei danni, presentati da tre persone diverse.

Anche sulla base di un preciso richiamo contenuto nella giurisprudenza costituzionale (v. in particolare la sentenza n. 265 del 23 luglio 2002) e di una esplicita deliberazione in tal senso della stessa Giunta per le autorizzazioni della Camera (v. seduta dell'11 dicembre 2001), va rilevato che – pur quando, in punto di fatto, le dichiarazioni asseritamente diffamatorie si ricolleghino al medesimo scritto e benché sia stata presentata formalmente dal senatore interessato un'unica richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità – tuttavia i conseguenti giudizi di responsabilità hanno oggetti distinti ed autonomi, qualora siano attinenti a considerazioni asseritamente lesive dell'onorabilità di soggetti diversi, che autonomamente abbiano agito in giudizio.

Pertanto – onde coniugare il buon andamento procedurale (che implica il rispetto del principio di economia dei lavori) con la regolarità delle decisioni da assumere – propone che la Giunta esamini congiuntamente le questioni riguardanti i tre distinti procedimenti civili scaturiti dalle iniziative di tre soggetti diversi, ma relativi agli stessi articoli di stampa ed al medesimo contesto narrativo, salvo poi deliberare singolarmente in merito a ciascuna di esse.

La Giunta conviene e procede quindi all'esame congiunto delle richieste in titolo.

Le vicende traggono origine da due articoli redatti dal senatore Jannuzzi e pubblicati rispettivamente sul numero 51 del settimanale «Panorama» (20 dicembre 2001) dal titolo: «Il gioco dei quattro congiurati», e sul numero 52 (27 dicembre 2001) dal titolo: «Ma io non ci sto anzi, rilancio», a seguito dei quali hanno presentato atti di citazione in sede civile per offesa alla loro reputazione la dottoressa Paciotti (attualmente rappresentante italiana al Parlamento europeo) e le dottoresse Boccassini e Del Ponte.

In particolare, il senatore Jannuzzi è stato convenuto in giudizio, in modo sostanzialmente analogo per tutte e tre le posizioni, in quanto negli articoli in questione avrebbe raccontato fatti non corrispondenti al vero per offendere l'onore e la reputazione delle suddette dottoresse e per gettare discredito sull'intera loro attività professionale.

In particolare, nel primo articolo – in cui si affrontano argomenti che all'epoca erano di massima rilevanza politica, cioè il mandato di arresto europeo, gli attacchi dell'opposizione alla posizione critica assunta al riguardo dal Governo e dal Presidente del Consiglio Berlusconi – si riferisce di un incontro delle dottoresse Paciotti, Boccassini e Del Ponte (ed un magistrato spagnolo) in una città svizzera, narrando (secondo le parti attrici) un fatto non corrispondente al vero e perciò gravemente lesivo della reputazione delle medesime.

Nel secondo articolo, invece, a seguito delle polemiche scaturite dalla prima pubblicazione, il senatore Jannuzzi rivendicava il proprio diritto di giornalista e di uomo politico di esternare liberamente e legittimamente le proprie opinioni, rilevando tra l'altro: «Le smentite all'incontro di Lugano vorrebbero proporre questa equazione: questo incontro non c'è stato e quindi la lobby antiberlusconiana non esiste. È una equazione semplicemente ridicola». Viene poi effettuato in conclusione un rapido *escursus* delle opinioni espresse da esponenti dell'opposizione nella materia in esame.

Ad avviso del senatore richiedente la deliberazione di insindacabilità, le opinioni espresse negli articoli in questione sono volte pubblicamente e apertamente a sostenere la linea della maggioranza di Governo e la corrente politica di appartenenza, in ordine a questioni di indubbio rilievo politico nel quadro di quelle attività che possono definirsi prodromiche e/o conseguenti agli atti tipici del parlamentare.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore JANNUZZI.

Gli rivolge domande il senatore MANZIONE.

Congedato il senatore Jannuzzi, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE

**1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)**

**11<sup>a</sup> (Lavoro, previdenza sociale)**

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2002

**3<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione*  
ZANOLETTI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla e per l'interno Mantovano.*

*La seduta inizia alle ore 20,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1692) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari**

**(1471) BORDON ed altri. – Apposizione obbligatoria delle impronte digitali sulle carte di identità**

**(1477) Massimo BRUTTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti presentati, che si intendono riferiti al decreto legge in conversione.

Il senatore PIROVANO illustra il seguente ordine del giorno:

0/1692/1/1 e 11

PIROVANO, STIFFONI, VANZO, MORO, AGONI, BOLDI, BRIGNONE, CALDEROLI, CHINCARINI, CORRADO, FRANCO, MONTI, PEDRAZZINI, PERUZZOTTI, PROVERA, TIRELLI

«Il Senato della Repubblica,

impegna il Governo:

a detrarre da flussi previsti per i lavoratori extracomunitari un numero uguale al numero dei lavoratori a cui sarà riconosciuto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi della presente legge».

Il senatore MAFFIOLI illustra l'emendamento 1.19, inteso a meglio precisare l'ambito di applicazione del provvedimento all'esame. L'emendamento 1.23 ha invece una finalità di coordinamento del testo, così come l'emendamento 1.29, relativamente alla competenza territoriale dei centri per l'impiego.

Il senatore BATTISTI illustra congiuntamente gli emendamenti 1.49 e 1.52, analoghi nella finalità di estendere oltre i tre mesi indicati al comma 1 dell'articolo 1 il periodo di occupazione irregolare del lavoratore da prendere in considerazione ai fini della regolarizzazione. Riguardo a tale periodo, l'emendamento 1.51 si propone di consentire la regolarizzazione anche per i soggetti impiegati in un arco temporale complessivamente non inferiore a sessanta giorni. Gli emendamenti 1.55 e 1.54 ampliano il termine previsto per la presentazione della denuncia di lavoro irregolare.

Dati per illustrati gli emendamenti 1.50, 1.53, 1.48 e 1.65, il senatore Battisti sottolinea quindi la eccessiva genericità – tale da porre non pochi dubbi sul piano della costituzionalità – dell'ultimo periodo del comma 4, di cui l'emendamento 1.56 propone la soppressione. L'emendamento 1.57 intende porre un termine temporale all'attività di accertamento della questura, di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 1, mentre l'emendamento 1.58 si propone di rendere meno indeterminata l'ipotesi di mancata presentazione delle parti, di cui al comma 5 dell'articolo 1, indicando le modalità con cui deve avvenire la notificazione dell'invito rivolto dalla prefettura alle parti medesime. Con l'emendamento 1.59 si vuole porre rimedio ad una palese svista del Governo, sostituendo, al comma 6 dell'articolo 1, la fattispecie dell'estinzione del reato, in luogo della non punibilità.

Proseguendo nella sua esposizione il senatore Battisti illustra quindi gli emendamenti 1.64 e 1.60 che riformulano la lettera a) del comma 8, circoscrivendone la portata ai soggetti per i quali sia stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale, convalidato dall'autorità giudiziaria. Analogamente l'emendamento 1.61 modifica la lettera c) pre-

scrivendo, quale condizione per l'esclusione dalla sanatoria, la condanna con sentenza, anche non definitiva, in luogo della mera denuncia. L'attuale formulazione della medesima lettera *c*), inoltre, non contempla talune formule assolutorie, quali i casi di archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale e i casi di non luogo a procedere di cui all'articolo 425 del codice di procedura penale, che sono quindi introdotte dall'emendamento 1.62.

L'emendamento 1.63, infine, è volto a perseguire tutti i casi in cui vi sia una falsità nella dichiarazione di emersione, a prescindere dal fine cui essa sia mirata.

Dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.0.2, 1.0.3, 1.0.1 e 1.0.4, che introducono altrettanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Il senatore PIROVANO illustra l'emendamento 1.67 che intende sancire la continuità dell'occupazione per il periodo di tre mesi antecedente all'entrata in vigore del decreto legge in conversione, di cui al comma 1 dell'articolo 1. L'emendamento 1.68 introduce invece una necessaria modifica del termine per la presentazione della denuncia di lavoro irregolare. Dà infine per illustrato l'emendamento 1.69.

Il senatore VIVIANI illustra congiuntamente gli emendamenti 1.72, 1.73 e 1.71, finalizzati a definire in modo meno restrittivo i termini entro i quali è possibile procedere alla regolarizzazione, disciplinata dal decreto-legge all'esame. L'emendamento 1.74 differisce a novanta giorni il termine per la presentazione delle denunce, mentre l'emendamento 1.75 introduce una necessaria precisazione terminologica. L'emendamento 1.76 intende rendere le disposizioni di cui al comma 3, lettera *a*) dell'articolo 1, maggiormente aderenti alla realtà del mercato del lavoro, quanto alla durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato. L'emendamento 1.78, sopprimendo il termine di un anno relativamente al rilascio del permesso di soggiorno ai lavoratori oggetto della procedura di regolarizzazione, intende ricondurre la normativa in discussione a quella di carattere generale, evitando così un trattamento ingiustificatamente discriminatorio nei confronti dei lavoratori messi in regola.

L'emendamento 1.80, infine, precisa che l'accertamento della regolarità della posizione contributiva, di cui al comma 5 dell'articolo 1, riguarda il lavoratore regolarizzato e non l'insieme della manodopera occupata dal datore di lavoro.

Il relatore BOSCETTO, dati per illustrati gli emendamenti 1.90, 1.66, 1.85, 1.87, 1.86, 1.89 e 1.88, si sofferma sull'emendamento 1.92, che modifica la lettera *a*) del comma 8 precisando le disposizioni inerenti ai casi per i quali non è ammissibile il processo di regolarizzazione, il quale prevede la possibilità di revocare i provvedimenti di espulsione qualora sussistano circostanze oggettive riguardanti l'inserimento sociale degli interessati. Con la nuova formulazione proposta per la lettera *a*) dell'articolo 1, comma 8, si supera inoltre la questione dell'inammissibilità del proce-

dimento di regolarizzazione per i soggetti interessati da un provvedimento restrittivo della libertà personale, sostituendo tale locuzione con il riferimento alla più opportuna fattispecie della sottoposizione a procedimento penale per delitto non colposo. Si tratta di un'ipotesi diversa da quella prospettata dalla successiva lettera *c*), che esclude la regolarizzazione per i soggetti che risultino denunciati per uno dei reati indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, ma che salva l'esigenza di disporre di strumenti che consentano di intervenire in una fase antecedente alla sentenza di primo grado.

Si sofferma altresì sull'emendamento 1.91, che sopprime il riferimento all'Unione europea al fine di evitare che dei cittadini stranieri che abbiano ricevuto un diniego alla richiesta di asilo – che viene automaticamente segnalato alla banca dati prevista dagli Accordi di Schengen – vengano inconsapevolmente esclusi dal procedimento di regolarizzazione in Italia.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 1.32 che, estendendo a sessanta giorni il termine di trenta giorni previsto al comma 1 dell'articolo 1 per la presentazione delle denunce, intende operare il necessario allineamento tra la normativa all'esame e quella di cui all'articolo 33 della legge n. 189 del 2002.

L'emendamento 1.33 intende consentire ai lavoratori stranieri di denunciare all'Ufficio territoriale del Governo la sussistenza di un rapporto di lavoro in essere dal 10 giugno 2002, mentre l'emendamento 1.34 affronta il problema della regolarizzazione dei lavoratori autonomi. L'emendamento 1.35, al comma 2, lettera *c*) dell'articolo 1, precisa che il rapporto di lavoro deve decorrere da una data stabilita a partire dal 10 giugno 2002. Con l'emendamento 1.36, si intende allineare alla disciplina generale la previsione relativa alla durata del permesso di soggiorno, di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 1. Gli emendamenti 1.37 e 1.38 introducono precisazioni importanti al comma 5 dell'articolo 1.

Dato per illustrato l'emendamento 1.40, il senatore Ripamonti si sofferma sull'emendamento 1.42 che consente la denuncia di periodi di lavoro antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in titolo, utilizzando a tal fine la normativa generale prevista per l'emersione del lavoro nero. Con la soppressione della lettera *a*) del comma 8, proposta con l'emendamento 1.43, si vuole infine eliminare una disposizione eccessivamente punitiva e di incerta e difficile applicazione.

Il senatore VALDITARA dà per illustrati gli emendamenti 1.3 e 1.1, e fa presente che l'emendamento 1.2 introduce una disposizione volta ad incentivare l'adesione da parte dei datori di lavoro al procedimento di regolarizzazione, precisando gli effetti del versamento del contributo di 700 euro di cui al comma 3, lettera *b*), dell'articolo 1.

Il senatore MAGNALBÒ dà per illustrato l'emendamento 1.18 e ritira l'emendamento 1.17.

Il senatore Massimo BRUTTI illustra l'emendamento 1.77, che intende dimezzare l'importo del contributo forfettario corrisposto dai datori di lavoro di cui all'articolo 33 della legge n. 189 del 2002, ai fini della emersione di *colf* e badanti irregolarmente occupati. L'emendamento 1.79 intende allineare alla normativa generale la disciplina della durata del permesso di soggiorno per i lavoratori regolarizzati, superando la logica discriminatoria che contraddistingue l'attuale formulazione del comma 5 dell'articolo 1; con l'emendamento 1.82 si sopprime il principio ingiustamente restrittivo di cui alla lettera *a*) del comma 8 dell'articolo 1. L'attuale formulazione di tale norma, peraltro, è oggetto di una riflessione critica anche da parte dei gruppi politici di maggioranza, come testimoniano i numerosi emendamenti da essi presentati, i contenuti dei quali verranno attentamente valutati da parte dei gruppi politici dell'opposizione. Alla stessa finalità dell'emendamento 1.82 si ispira anche il successivo emendamento 1.84. L'emendamento 1.83, infine, puntualizza i casi di inapplicabilità delle disposizioni relative alla regolarizzazione, con riferimento all'adozione di un provvedimento di espulsione per motivi diversi da quelli previsti dall'articolo 13, comma 2, lettere *a*) e *b*) del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Il senatore EUFEMI illustra congiuntamente gli emendamenti 1.26 e 1.27, volti entrambi a favorire la regolarizzazione dei lavoratori operanti in settori caratterizzati da un elevato tasso di stagionalità, come l'agricoltura e il turismo. L'emendamento 1.20 intende precisare che la verifica della regolarità della posizione contributiva, di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge in conversione, deve intendersi riferita ai lavoratori regolarizzati. L'emendamento 1.24 vuole incoraggiare il ricorso alle procedure di regolarizzazione da parte dei datori di lavoro, e consiste nell'estensione delle fattispecie di non punibilità, la cui durata temporale viene inoltre esplicitamente indicata fino alla data del rilascio ovvero del diniego del permesso di soggiorno. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.30, 1.22 e 1.21, ritira l'emendamento 1.25 e passa quindi ad illustrare l'emendamento 1.31, volto a sopprimere alla lettera *b*) dell'articolo 1, comma 8, il riferimento all'Unione europea, al fine di evitare che siano esclusi dalla regolarizzazione dei soggetti solamente per il fatto di non aver ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno in altri Stati membri dell'Unione europea i quali, peraltro, non partecipano tutti agli accordi di Schengen.

L'emendamento 1.28 è poi volto ad assicurare un più efficace coordinamento della tempistica connessa al provvedimento assicurando un termine più ampio per l'espletamento del procedimento di regolarizzazione.

Il senatore TURRONI, dati per illustrati gli emendamenti 1.39 e 1.41, si sofferma sugli emendamenti 1.44 e 1.45 volti, rispettivamente, a soppri-

mere la lettera *b*) e a riformulare la lettera *c*) in conformità con il principio, peraltro sostenuto anche dalla maggioranza in altre sedi, che la mera denuncia non può costituire un elemento per escludere delle persone dalla sanatoria. La preclusione, pertanto, non può che essere riferita ai soggetti che risultino condannati con sentenza passata in giudicato.

Il senatore BATTAFARANO osserva che la soppressione del secondo periodo del comma 7 dell'articolo 1, prospettata dall'emendamento 1.81, intende assicurare che, nell'ambito della procedura di regolarizzazione, per i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1, non vi siano pagamenti ulteriori rispetto al contributo forfettario di cui alla lettera *b*) del comma 3, al fine di non disincentivare l'adesione dei datori di lavoro alle procedure di regolarizzazione.

Il senatore DEL PENNINO illustra quindi congiuntamente gli emendamenti 1.46 e 1.47: essi sono del tutto coerenti con l'impostazione adottata dai gruppi politici di maggioranza nel definire le fattispecie di esclusione della applicabilità della procedura di regolarizzazione di cui al decreto-legge in conversione, ma al tempo stesso si propongono di precisare in modo più puntuale la relativa casistica, anche al fine di evitare che eventuali lacune della normativa possano incoraggiare flussi di lavoratori clandestini attratti dalla possibilità che periodicamente vengano adottati in Italia provvedimenti di sanatoria.

Il senatore VANZO illustra il subemendamento 1.92/1, riferito all'emendamento 1.92 dei relatori, volto a consentire di pianificare i flussi migratori sulla base di criteri predeterminati e con il coinvolgimento degli enti territoriali. Dà quindi per illustrato l'emendamento 1.70.

Il presidente ZANOLETTI prende atto che vengono dati per illustrati i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 1 ed invita quindi i rispettivi proponenti ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore DI SIENA illustra l'emendamento 2.21, volto a sopprimere le disposizioni sui rilievi fotodattiloscopici le quali violano i principi vigenti in materia di tutela della riservatezza e, sebbene se ne proponga la progressiva estensione a tutti i cittadini, riflettono una concezione essenzialmente xenofoba. Le rispettive operazioni di rilevazione, inoltre, comporterebbero uno spreco di risorse che appare improprio in un momento in cui si chiedono, per altro verso, dei sacrifici per assicurare l'equilibrio del bilancio.

Il senatore TURRONI dichiara di apporre la propria firma all'emendamento 2.21. Dà per illustrati gli emendamenti 2.9 e 2.10.

Il senatore BATTISTI illustra l'emendamento 2.29, volto a sopprimere il riferimento ai soggetti che risultino pericolosi per la sicurezza

dello Stato, che appare ridondante rispetto ad altre norme che precisano le misure applicabili ai medesimi soggetti. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 2.17 e 2.16.

Il senatore EUFEMI dà per illustrati gli emendamenti all'articolo 2 di cui è primo firmatario.

Il senatore VIVIANI si sofferma sugli emendamenti 2.23 e 2.22, volti a precisare le modalità con le quali vengono assunti i rilievi fotodattiloscopici, e 2.24, che modifica l'articolo 33 della legge n. 189 del 2002 al fine di ridurre gli oneri derivanti per i datori di lavoro dalla regolarizzazione di *colf* e badanti.

L'emendamento 2.26 sopprime inoltre delle disposizioni di legge, inerenti alle spese di fornitura dell'alloggio, che sarebbe più opportuno precisare in sede di emanazione del regolamento attuativo della legge n. 189 del 2002.

Il relatore BOSCETTO, dati per illustrati gli emendamenti 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36 e 2.37, illustra l'emendamento 2.38, richiamandosi alle considerazioni già espresse in precedenza, che estende al procedimento di emersione di *colf* e badanti previsioni analoghe a quelle recate dall'emendamento 1.92, già illustrato.

Il senatore PETERLINI illustra gli emendamenti 2.15 e 2.1 volti, rispettivamente, a dispensare dai rilievi fotodattiloscopici i lavoratori stagionali – che dovrebbero altrimenti sottrarre una quota rilevante di tempo dalle prestazioni lavorative per assolvere ad adempimenti burocratici – ed a riconoscere alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano la facoltà di determinare in autonomia le quote massime di stranieri da ammettere nei rispettivi territori.

Il senatore BATTAFARANO illustra l'emendamento 2.25 che precisa le modalità di prelievo dei rilievi fotodattiloscopici dei cittadini italiani.

L'emendamento 2.27 modifica inoltre le disposizioni inerenti alle spese di affitto per un alloggio riducendo, fra l'altro, il limite massimo della trattenuta che può essere applicata a tal fine alla retribuzione del lavoratore straniero.

Il senatore RIPAMONTI si sofferma sull'emendamento 2.11, volto a sopprimere il comma 8, che reca disposizioni che appaiono incongrue rispetto all'obiettivo di regolarizzare i lavoratori extracomunitari. Gli emendamenti 2.12, 2.14 e 2.13 prevedono poi la soppressione del comma 9 ovvero, in subordine, la sua riformulazione al fine di precisare, fra l'altro, che la trattenuta mensile dalla retribuzione del lavoratore straniero deve essere riferita specificamente alle spese di affitto dell'alloggio. Esiste infatti il rischio che il lavoratore straniero, oltre a pagare l'affitto, sia sog-

getto a ulteriori trattenute sulla retribuzione per generiche spese di fornitura dell'alloggio.

Il senatore PIROVANO illustra gli emendamenti 2.20, 2.19 e 2.18 che precisano le disposizioni applicabili alla soluzione alloggiativa del lavoratore straniero e del suo nucleo familiare e alla copertura delle spese per l'eventuale rientro nel paese di origine degli stessi. Dà quindi per illustrato l'emendamento 2.28.

Il presidente relatore ZANOLETTI prende atto che vengono dati per illustrati i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario MANTOVANO dà per illustrato l'emendamento x1.1, riferito al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 195.

Il presidente ZANOLETTI avverte quindi che è conclusa l'illustrazione degli emendamenti e rinvia il seguito dell'esame congiunto.

#### *SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il senatore VIVIANI afferma la disponibilità della propria parte politica a procedere celermente nell'esame dei provvedimenti in titolo, di cui sarebbe auspicabile la conclusione da parte delle Commissioni riunite nel corso della settimana corrente.

Il senatore PASTORE, presidente della prima Commissione, ricorda che già nella scorsa settimana venne prospettata un'accelerazione dell'iter dei disegni di legge su cui non si è tuttavia registrato il consenso. Considerando che la considerevole quantità di emendamenti presentati sulla base del termine concordato la scorsa settimana non ha consentito alla 5<sup>a</sup> Commissione di esprimervi il necessario parere, ritiene tuttavia che la seduta antimeridiana già convocata domani, alle ore 8,30, potrebbe non aver più ragion d'essere e prospetta invece la possibilità di completare l'esame degli emendamenti nella giornata di martedì 24 settembre, tenendo due sedute delle Commissioni riunite, che potrebbero aver luogo, rispettivamente alle ore 15 e alle ore 20,30.

Il senatore TURRONI conviene sull'ipotesi di proseguire l'esame il prossimo 24 settembre ma, considerato che l'emendamento x1.1 è stato appena depositato dal Governo, chiede di fissare dei termini congrui per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Su proposta del presidente ZANOLETTI le Commissioni riunite vengono di fissare, quale termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento x1.1, giovedì 19 settembre alle ore 12 nonché di proseguire l'esame degli emendamenti martedì 24 settembre tenendo, rispettivamente, una seduta pomeridiana alle ore 15 ed una seduta notturna alle ore 20,30.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente ZANOLETTI comunica che, alla luce del programma dei lavori delle Commissioni riunite testé convenuto, la seduta già convocata domani, alle ore 8,30 non avrà più luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*La seduta termina alle ore 22,15.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1692****al testo del decreto-legge****1.19**

EUFEMI, MAFFIOLI

*Al comma 1 sostituire le parole: «Chiunque nell'esercizio di un'attività d'impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato» con le seguenti parole: «Fatti salvi i soggetti di cui all'articolo 33 comma 1 della legge 30 luglio 2002, n. 189, i datori di lavoro che hanno occupato»;*

*Conseguentemente, allo stesso comma, sostituire la parola: «può» con la parola: «possono».*

---

**1.67**

PIROVANO, STIFFONI, VANZO, MORO, AGONI, BOLDI, BRIGNONE, CALDEROLI, CHINCARINI, CORRADO, FRANCO, MONTI, PEDRAZZINI, PERUZZOTTI, PROVERA, TIRELLI

*Al comma 1, dopo: «ha occupato» aggiungere: «in maniera continuativa».*

---

**1.72**

VIVIANI, BATTAFARANO, BASSANINI, BRUTTI Massimo, DI SIENA, MONTAGNINO, TREU, DATO

*Al comma 1 sostituire le parole: «nei tre mesi antecedenti la» con le parole: «antecedentemente alla».*

---

**1.52**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 1, sostituire le parole: «ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nei dodici mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, ha occupato, anche non continuativamente per un periodo complessivamente non inferiore a sei mesi,».*

---

**1.49**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 1, sostituire le parole: «ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, ha occupato, anche non continuativamente per un periodo complessivamente non inferiore a quattro mesi,».*

---

**1.73**

VIVIANI, BATTAFARANO, BRUTTI Massimo, DI SIENA

*Al comma 1 sostituire le parole: «nei tre mesi antecedenti la» con le seguenti: «entro tre mesi dalla».*

---

**1.71**

VIVIANI, BATTAFARANO, BRUTTI Massimo, DI SIENA, MONTAGNINO, TREU, DATO

*Al comma 1 sostituire le parole: «nei tre mesi» con le seguenti: «per almeno tre mesi».*

---

**1.68**

PIROVANO, STIFFONI, VANZO, MORO, AGONI, BOLDI, BRIGNONE, CALDEROLI, CHINCARINI, CORRADO, FRANCO, MONTI, PEDRAZZINI, PERUZZOTTI, PROVERA, TIRELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «90 giorni».*

---

**1.51**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 1, dopo le parole: «nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto» inserire le seguenti: «, anche non continuativamente per un periodo complessivamente non inferiore a sessanta giorni».*

---

**1.4**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Al comma 1, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «centoventi».*

---

**1.74**

VIVIANI, BATTAFARANO, BASSANINI, BRUTTI Massimo, DI SIENA, MONTAGNINO, TREU, DATO

*Al comma 1 sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le parole: «entro novanta giorni».*

---

**1.55**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro la data dell'11 novembre 2002».*

---

**1.90**BOSCETTO *Relatore*, ZANOLETTI *Relatore*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro l'11 novembre 2002».*

---

**1.54**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».*

---

**1.30**

EUFEMI, MAFFIOLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

**1.32**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

**1.75**

BASSANINI, VIVIANI, BATTAFARANO, BRUTTI Massimo, TREU, MONTAGNINO, DATO

*Ai commi 1, 4 e 5 sostituire le parole: «Prefettura-Ufficio territoriale del Governo» con le seguenti: «Ufficio territoriale del Governo».*

---

**1.66**

BOSCETTO *Relatore*, ZANOLETTI *Relatore*

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, a proprie spese.».*

---

**1.33**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Gli stranieri che dichiarano rapporti di lavoro subordinato in atto alla data del 10 giugno 2002, o anteriormente ad essa, a condizione che il rapporto, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, abbia avuto durata non inferiore a quattro mesi nel corso dei dodici mesi precedenti, possono denunciare la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione di apposita dichiarazione nei modi e nei termini stabiliti ai commi 1 e 2. Contestualmente alla dichiarazione di cui al presente comma viene richiesto un permesso di soggiorno per lavoro di validità pari a due anni».

*Conseguentemente, all'articolo 3:*

*al comma 1, sostituire le parole: «1.420.160» con «2.130.160» e le parole: «5.955.640» con «8.933.460»;*

*al comma 2, sostituire le parole: «1.267.443» con «1.895.164» e le parole: «1.861.548» con «2.792.322».*

---

**1.34**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Gli stranieri che dichiarano di aver esercitato, nel territorio dello Stato, un'attività non occasionale di lavoro autonomo, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 26 della legge 25 luglio 1998, n. 286, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare nei modi e nei termini stabiliti dal presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Go-

verno competente per territorio. Contestualmente alla dichiarazione di cui al presente comma viene richiesto un permesso di soggiorno per lavoro autonomo di validità pari a due anni».

*Conseguentemente, all'articolo 3:*

*al comma 1, sostituire le parole: «1.420.160» con «2.130.160» e le parole: «5.955.640» con «8.933.460»;*

*al comma 2, sostituire le parole: «1.267.443» con «1.895.164» e le parole: «1.861.548» con «2.792.322».*

---

### **1.35**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «l'indicazione» aggiungere le seguenti: «della data d'inizio stabilita a partire dal 10 giugno 2002.».*

---

### **1.12**

FABBRI, BARELLI

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) copia sottoscritta della dichiarazione d'impegno a stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno, corredata da una dichiarazione, sottoscritta dal lavoratore extracomunitario, relativa alle generalità dello stesso, alla data di ingresso in Italia ed alla data di inizio del rapporto di lavoro.».*

---

### **1.50**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAI DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «a tempo indeterminato».*

*Conseguentemente, sopprimere le parole: «, ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno».*

---

**1.85**BOSCKETTO *Relatore*, ZANOLETTI *Relatore*

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».*

---

**1.23**

EUFEMI, MAFFIOLI

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».*

---

**1.53**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAILO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno», con le seguenti: «ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore a tre mesi».*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno», con le seguenti: «ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore a tre mesi».*

---

**1.76**

VIVIANI, PILONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, DI SIENA, MONTAGNINO, TREU, DATO

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «di durata non inferiore ad un anno» con le seguenti: «di durata non inferiore a sei mesi».*

---

**1.48**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno», con le seguenti: «ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore a sei mesi».*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno», con le seguenti: «ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore a sei mesi».*

---

**1.3**

VALDITARA

*Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la cui data di inizio non può essere successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto».*

---

**1.18**

MAGNALBÒ

*Al comma 3, lettera a), aggiungere al termine del periodo, le seguenti parole: «la cui data di inizio non può essere successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto».*

---

**1.5**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: «700», con la seguente: «300».*

*Conseguentemente diminuire di pari importo lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2002.*

---

**1.13**

FABBRI, BARELLI

*Al comma 3, aggiungere la seguente lettera c):*

«b-bis. dichiarazione sottoscritta dal lavoratore extracomunitario, relativa alle sue generalità, alla data di ingresso in Italia ed alla data di inizio del rapporto di lavoro».

---

**1.77**

VIVIANI, BRUTTI Massimo

*Al comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al comma 3, lettera a), dell'articolo 33 della legge n. 189 del 30 luglio 2002 le parole: "pari all'importo trimestrale" sono sostituite con: "pari alla metà dell'importo trimestrale".

3-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3-bis, valutato in euro 100 milioni per l'anno 2002 e in euro 50 milioni per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002 n. 112, le parole: "fino al 31 dicembre 2002" sono soppresse;

b) all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002 n. 112, le parole: "pari a sei mesi per ogni anno solare" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "pari a tre anni nel 2002 e a tre anni per ogni anno solare, a partire dal 1° gennaio 2003, fino al completo allineamento alla normativa europea";

c) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso».

---

**1.14**

FABBRI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. È consentita l'assunzione del lavoratore extracomunitario con contratto a tempo determinato della durata di un anno, prorogabile, con il consenso del lavoratore, per un ulteriore anno e per una sola volta».

---

**1.15**

FABBRI

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

«3-ter. I soggetti di cui al comma 1, dopo la presentazione della dichiarazione di emersione, possono stipulare con il lavoratore extracomunitario un contratto di lavoro subordinato, ai sensi del precedente comma 3, lettera a). In tal caso, il permesso di soggiorno di cui al successivo comma 5 ha validità dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione».

---

**1.29**

EUFEMI, MAFFIOLI

*Al comma 4, sopprimere la parola: «regionale».*

---

**1.56**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.57**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: «Entro sette giorni».*

---

**1.65**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere, in fine, le parole: «di validità pari ad un anno».*

---

**1.78**

VIVIANI, BASSANINI, BATTAFARANO, BRUTTI Massimo, DI SIENA, MONTAGNINO, DATO, TREU

*Al comma 4, sopprimere le parole: «di validità pari ad un anno».*

---

**1.36**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Al comma 4, sostituire, in fine, le parole: «ad un anno», con le seguenti: «a due anni».*

---

**1.6**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «trenta».*

---

**1.58**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 5, dopo le parole: «la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo», inserire le seguenti: «mediante notificazione nelle forme previste dagli articoli 148 e 149 del codice di procedura penale».*

---

**1.7**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.8**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Al comma 5, terzo periodo, sopprimere dalle parole: «dell'esistenza di un rapporto di lavoro», fino alle altre: «non inferiore ad un anno, nonché».*

---

**1.79**

VIVIANI, PILONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, DI SIENA, MONTAGNINO, TREU, DATO

*Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno», con le seguenti: «un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ogni due anni e un rapporto a tempo determinato ogni anno».*

---

**1.27**

EUFEMI, MAFFIOLI

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «non inferiore ad un anno», con le seguenti: «non inferiore a sei mesi».*

---

**1.26**

EUFEMI, MAFFIOLI

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «non inferiore ad un anno», con le seguenti: «non inferiore a nove mesi».*

---

**1.37**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Al comma 5, in fine, dopo le parole: «posizione contributiva», aggiungere le seguenti: «previdenziale ed assistenziale».*

---

**1.20**

EUFEMI, MAFFIOLI

*Al comma 5, sostituire le parole: «della manodopera occupata», con le seguenti: «del lavoratore regolarizzato ai sensi del presente decreto-legge».*

---

**1.38**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Al comma 5, in fine, sostituire le parole: «della manodopera occupata», con le seguenti: «del lavoratore extracomunitario interessato».*

---

**1.80**

VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, DI SIENA, DATO, MONTAGNINO, TREU

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «della manodopera occupata», con le parole: «dello stesso lavoratore».*

---

**1.16**

FABBRI

*Al comma 6, il primo periodo, è sostituito con il seguente: «I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale e previdenziale nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari, indicati nella dichiarazione di emersione, compiute fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostantivi al rilascio del permesso di soggiorno».*

---

**1.24**

EUFEMI, MAFFIOLI

*Al comma 6, il primo periodo, è sostituito con il seguente:* «I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale e previdenziale nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari, indicati nella dichiarazione di emersione, compiute fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostantivi al rilascio del permesso di soggiorno».

---

**1.59**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 6, sostituire le parole:* «I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi 1 e 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro» *con le seguenti:* «Per i soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi 1 e 3, sono estinti i reati relativi alla violazione delle norme in materia di soggiorno, di lavoro».

---

**1.87**BOSCETTO *Relatore*, ZANOLETTI *Relatore*

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:* «non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario» *con le seguenti:* «non sono punibili né sanzionabili per le violazioni delle norme in materia tributaria, previdenziale ed assistenziale, nonché di quelle comunque connesse al soggiorno e al lavoro nel territorio dello Stato».

---

**1.86**BOSCETTO *Relatore*

*Al comma 6, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole:* «Altresì non sono sanzionabili le violazioni delle disposizioni di carattere previdenziale inerenti al rapporto di lavoro pregresso e regolarizzato».

---

**1.89**BOSCKETTO *Relatore*

*Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «non punibilità» aggiungere le seguenti: «e di non sanzionabilità».*

---

**1.88**BOSCKETTO *Relatore*

*Al comma 6, primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «ovvero nel caso di reiezione dell'istanza di regolarizzazione per motivazioni diverse dalla infedele dichiarazione degli interessati».*

---

**1.39**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*«6-bis. Gli stranieri che ottengono la regolarizzazione ai sensi del presente decreto-legge, non sono punibili per le violazioni pregresse delle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, di lavoro e di carattere finanziario e sono privi di effetti i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico in seguito a tali violazioni».*

---

**1.41**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Al comma 7, dopo le parole: «con proprio decreto,» aggiungere le seguenti: «da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».*

---

**1.40**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Al comma 7, primo periodo, in fine, dopo le parole: «posizione contributiva» aggiungere le seguenti: «previdenziale ed assistenziale».*

---

**1.81**

BATTAFARANO, VIVIANI, BASSANINI, DI SIENA, BRUTTI Massimo, TREU, MONTAGNINO, DATO

*Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.2**

VALDITARA

*Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il versamento del contributo forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore, di cui alla lettera b) del comma 3, determina l'estinzione di ogni obbligazione per contributi e premi, sanzioni civili, interessi di mora o compensativi, nonché per sanzioni amministrative, anche di carattere formale non comportanti l'omissione di contributi e premi, relativi a periodi di lavoro di qualunque durata antecedenti il periodo di tre mesi di cui al presente comma 1».*

---

**1.17**

MAGNALBÒ

*Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il versamento del contributo forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore di cui alla lettera b) del precedente comma 3, determina l'estinzione di ogni obbligazione per contributi e premi, sanzioni civili, interessi di mora o compensativi, nonché per sanzioni amministrative, anche di carattere formale non comportanti l'omissione di contributi e premi, relativi a periodi di lavoro di qualunque durata antecedenti il periodo di tre mesi di cui al precedente comma 1».*

---

**1.42**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per la denuncia di periodi di lavoro antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 3:*

*al comma 1, sostituire le parole: «1.420.160» con: «2.840.320» e le parole: «5.955.640» con: «11.911.280»;*

*al comma 2, sostituire le parole: «1.267.443» con: «2.534.886» e le parole: «1.861.548» con le seguenti: «3.723.096».*

---

**1.21**

EUFEMI, MAFFIOLI

*Al comma 7, dopo le parole: «di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «ivi compresi gli eventuali premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».*

---

**1.46**

DEL PENNINO

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:

*a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi del primo comma dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286/98; o un decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica anche se il provvedimento non è stato eseguito e il destinatario è trattenuto presso un centro di permanenza temporanea ed assistenza;*

*b) che appartengano ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646;*

c) nei cui confronti sia stata emessa un'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato;

d) che siano entrati clandestinamente nel territorio nazionale, dopo essere stati respinti alla frontiera;

e) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato o dell'Unione europea;

f) che siano stati arrestati in flagranza per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione;

g) che siano stati sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con decreto di archiviazione o con sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste, perché il fatto non costituisce reato o per non aver commesso il fatto;

h) si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 13, del decreto legislativo n. 286/98».

---

### 1.43

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Al comma 8, sopprimere la lettera a).*

---

### 1.82

VIVIANI, BASSANINI, BATTAFARANO, BRUTTI Massimo, DI SIENA, MONTAGNINO, TREU, DATO

*Al comma 8, sopprimere la lettera a).*

---

### 1.92/1

CALDEROLI, PIROVANO, STIFFONI, VANZO

*Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui al comma 2, articolo 3, della legge 30 luglio 2002,*

n. 189, vengono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente legge».

---

**1.92**

BOSCETTO *Relatore*, ZANOLETTI *Relatore*

*Al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle successive lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni».

---

**1.64**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale».

---

**1.83**

BRUTTI Massimo, VIVIANI

*Al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi da quelli previsti dall'articolo 13, comma

2, lettere a) e b), del testo unico approvato con decreto legislativo n. 286 del 1998;».

---

**1.9**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Al comma 8, lettera a), sopprimere le parole:* «provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero un».

---

**1.25**

EUFEMI, MAFFIOLI

*Al comma 8, lettera a) sopprimere le parole:* «ovvero di un provvedimento restrittivo della libertà personale».

---

**1.1**

VALDITARA

*Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ad eccezione di coloro nei confronti dei quali il prefetto, effettuati adeguati accertamenti circa la reale esistenza del rapporto di lavoro e la condotta dei lavoratori medesimi, abbia disposto la revoca del provvedimento di espulsione. La revoca non si adotta nel caso di lavoratori che, già espulsi, abbiano lasciato il territorio nazionale ovvero che a seguito di intimazione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera si siano resi irreperibili, nonché di lavoratori che siano stati denunciati per qualsiasi reato commesso nel territorio nazionale;».

---

**1.60**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAI DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:* «convalidato dall'autorità giudiziaria».

---

**1.44**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,  
MARTONE, ZANCAN

*Al comma 8, sopprimere la lettera b).*

---

**1.31**

EUFEMI, MAFFIOLI

*Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole: «o dell'Unione europea».*

---

**1.91**

BOSCETTO *Relatore*

*Al comma 8, lettera b), in fine, sopprimere le parole: «o dell'Unione europea».*

---

**1.45**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,  
MARTONE, ZANCAN

*Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) che risultino condannati con sentenza passata in giudicato, in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 e 381 del codice di procedura penale».

---

**1.84**

BRUTTI Massimo, VIVIANI

*Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) che risultino condannati, anche non in via definitiva, con sentenza pronunciata in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea per uno dei delitti indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale».

---

**1.10**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: «che risultino denunciati» con le seguenti: «per i quali sia intervenuta sentenza di condanna, anche non definitiva, in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea».*

---

**1.61**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 8, lettera c), sostituire la parola: «denunciati» con le seguenti: «condannati con sentenza anche non definitiva».*

---

**1.62**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 8, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero nei casi di archiviazione previsti dagli articoli 411 del codice di procedura penale e nei casi di non luogo a procedere di cui all'articolo 425 del codice di procedura penale, e comunque con le formule previste dagli articoli citati».*

---

**1.69**

PIROVANO, STIFFONI, VANZO, MORO, AGONI, BOLDI, BRIGNONE, CALDEROLI, CHINCARINI, CORRADO, FRANCO, MONTI, PEDRAZZINI, PERUZZOTTI, PROVERA, TIRELLI

*Al comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*«d) che abbiano rilasciato false generalità».*

---

**1.28**

EUFEMI, MAFFIOLI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. I provvedimenti di cui al comma precedente possono essere adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

**1.47**

DEL PENNINO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, le disposizioni del presente articolo non si applicano nemmeno ai rapporti di lavoro riguardanti extracomunitari ai quali sia stato intimato di lasciare il territorio dello Stato per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che, sulla base di dati obiettivi che documentino l'inserimento sociale, familiare e lavorativo del soggetto, l'autorità che ha emanato il provvedimento accerti che sussistono le condizioni per la revoca dell'intimazione».

---

**1.22**

EUFEMI, MAFFIOLI

*Al comma 9, sostituire le parole: «del presente decreto» con la seguente: «vigenti».*

---

**1.63**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del presente decreto».*

---

**1.11**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È altresì punibile con un'ammenda pari al quintuplo del contributo forfettario di cui alla lettera b) del comma 3 chiunque addebiti al lavoratore extracomunitario da regolarizzare tutte o in parte le spese relative alla regolarizzazione medesima, comprese le somme relative ai contributi previdenziali pregressi».*

---

**1.70**

CALDEROLI, PIROVANO, STIFFONI, VANZO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis). Il numero massimo previsto di lavoratori extracomunitari da regolarizzare è stabilito nell'ammontare di 30.000 unità».

---

**1.0.2**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIÒ DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche alla legge 30 luglio 2002, n. 189, in materia di emersione di lavoro domestico e di assistenza familiare)*

1. All'articolo 33, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: «ha occupato», inserire le seguenti: «, anche non continuativamente per un periodo complessivo comunque non inferiore a sessanta giorni».

2. All'articolo 33, comma 6, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Se il lavoratore extracomunitario oggetto della dichiarazione di emersione di cui al presente articolo è titolare di più rapporti di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ovvero di assistenza a familiari affetti da patologie o *handicap*, il contributo forfettario di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo, è dovuto da ciascun datore di lavoro in misura proporzionale al lavoro svolto presso di esso".

3. All'articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. La previsione di cui al comma 1, lettera *b*), non si applica ai contratti di soggiorno per lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ovvero di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o *handicap* che ne limitano l'autosufficienza"».

---

### 1.0.3

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis*.**

*(Modifiche alla legge 30 luglio 2002, n. 189, in materia di emersione di lavoro domestico e di assistenza familiare)*

1. All'articolo 33, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "ha occupato", inserire le seguenti: ", anche non continuativamente per un periodo complessivo comunque non inferiore a sessanta giorni"».

---

### 1.0.1

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis*.**

*(Modifiche alla legge 30 luglio 2002, n. 189)*

1. All'articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. La previsione di cui al comma 1, lettera *b*), non si applica ai contratti di soggiorno per lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ovvero di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o *handicap* che ne limitano l'autosufficienza"».

---

**1.0.4**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Modifiche alla legge 30 luglio 2002, n. 189, in materia di emersione di lavoro domestico e di assistenza familiare)*

1. All'articolo 33, comma 6, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Se il lavoratore extracomunitario oggetto della dichiarazione di emersione di cui al presente articolo è titolare di più rapporti di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ovvero di assistenza a familiari affetti da patologie o *handicap*, il contributo forfettario di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo, è dovuto da ciascun datore di lavoro in misura proporzionale al lavoro svolto presso di esso".

---

**Art. 2.****2.21**

DI SIENA, FLAMMIA, LONGHI, MALABARBA, SODANO Tommaso, RIPAMONTI, PAGLIARULO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - 1. I commi 2-bis e 4-bis dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e g) della legge 30 luglio 2002, n. 189 sono abrogati».

**2.29**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato».*

**2.9**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,  
MARTONE, ZANCAN

*Al comma 1, in fine, sopprimere le parole da: «salvo che risultino»  
fino alla fine del comma.*

---

**2.2**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Sopprimere il comma 3.*

---

**2.10**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,  
MARTONE, ZANCAN

*Sopprimere il comma 3.*

---

**2.6**

EUFEMI, MAFFIOLI

*Ai commi 3, 5, 6, 7 e 8 sostituire le parole: «approvato con» con le  
seguenti: «di cui al».*

---

**2.30**

BOSCETTO *Relatore*, ZANOLETTI *Relatore*

*Al comma 3, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti:  
«di cui al».*

---

**2.7**

EUFEMI, MAFFIOLI

*Al comma 3, sostituire la parola: «modificato» con la seguente:  
«introdotto».*

---

**2.31**

BOSCETTO *Relatore*, ZANOLETTI *Relatore*

*Al comma 3, sostituire la parola: «modificato» con la seguente: «introdotta».*

---

**2.23**

BASSANINI, VIVIANI, BRUTTI Massimo, TREU, MONTAGNINO, DATO

*Al comma 3, dopo le parole: «sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici», aggiungere le parole: «al momento della consegna della carta d'identità elettronica, la quale, di norma, viene rilasciata».*

---

**2.22**

BASSANINI, BATTAFARANO, VIVIANI, BRUTTI Massimo, TREU, MONTAGNINO, DATO

*Ai commi 3 e 6, sostituire la parola: «fotodattiloscopici», con la parola: «dattiloscopici».*

---

**2.3**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Al comma 4, sopprimere le parole: «e 3».*

---

**2.32**

BOSCETTO *Relatore*, ZANOLETTI *Relatore*

*Al comma 4, sopprimere le parole da: «, nonché» fino a: «ultimo periodo».*

---

**2.38**

BOSCETTO *Relatore*, ZANOLETTI *Relatore*

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. La lettera a), del comma 7 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è sostituita dalla seguente:

"a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle successive lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni».

---

**2.24**

VIVIANI, BATTAFARANO, BRUTTI Massimo, DI SIENA, TREU, MONTAGNINO, DATO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Sopprimere il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189».

---

**2.33**

BOSCETTO *Relatore*, ZANOLETTI *Relatore*

*Al comma 5, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».*

---

**2.15**

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI

*Al comma 5, aggiungere le seguenti parole: «ovvero, per lavoratori stagionali stranieri che richiedono il permesso di soggiorno di durata non superiore a tre mesi».*

---

**2.4**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Sopprimere il comma 6.*

---

**2.34**BOSCETTO *Relatore*, ZANOLETTI *Relatore*

*Al comma 6, sostituire le parole: «approvato con», con le seguenti: «di cui al».*

---

**2.8**

EUFEMI, MAFFIOLI

*Al comma 7, dopo le parole: «di cui all'articolo 36 del», aggiungere le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al».*

---

**2.35**BOSCETTO *Relatore*, ZANOLETTI *Relatore*

*Al comma 7, dopo le parole: «di cui all'articolo 36 del», inserire le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al».*

---

**2.36**

BOSCETTO *Relatore*, ZANOLETTI *Relatore*

*Al comma 7, sostituire le parole: «approvato con», con le seguenti: «di cui al».*

---

**2.25**

BASSANINI, BATTAFARANO, VIVIANI, BRUTTI Massimo, TREU, MONTAGNINO, DATO

*Al comma 7, sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo 5», fino alla fine del comma, con le seguenti: «Si applica il disposto del precedente comma 6».*

---

**2.11**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Sopprimere il comma 8.*

---

**2.37**

BOSCETTO *Relatore*, ZANOLETTI *Relatore*

*Al comma 8, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».*

---

**2.5**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Sopprimere il comma 9.*

---

**2.12**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Sopprimere il comma 9.*

---

**2.26**

BASSANINI, DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, BRUTTI Massimo, TREU, MONTAGNINO, DATO

*Sopprimere il comma 9.*

---

**2.27**

PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, BASSANINI, BRUTTI Massimo, MONTAGNINO, TREU, DATO

*Al comma 9, sostituire le parole da: «abbiano sostenuto» fino alla fine con le seguenti: «abbiano stipulato regolare contratto di locazione e sostengano le spese per l'affitto di un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente la quota della somma relativa, comunque fino a un massimo di un quarto dell'importo mensile complessivo».*

---

**2.14**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Al comma 9, sostituire le parole: «per fornire un» con le seguenti: «per l'affitto di un».*

---

**2.13**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN, TURRONI

*Al comma 9, dopo le parole: «fornire un alloggio» aggiungere le seguenti: «purché non di loro proprietà».*

---

**2.20**

PIROVANO, STIFFONI, VANZO, MORO, AGONI, BOLDI, BRIGNONE, CALDEROLI, CHINCARINI, CORRADO, FRANCO, MONTI, PEDRAZZINI, PERUZZOTTI, PROVERA, TIRELLI

*Al comma 9, dopo la parola: «alloggio» aggiungere le seguenti: «al lavoratore e al suo nucleo familiare».*

---

**2.17**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 9, sostituire le parole: «un terzo dell'importo complessivo mensile» con le seguenti: «un quinto dell'importo complessivo mensile».*

---

**2.16**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, BAIO DOSSI, TOIA, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 9, sostituire le parole: «un terzo dell'importo complessivo mensile» con le seguenti: «un quarto dell'importo complessivo mensile».*

---

**2.19**

PIROVANO, STIFFONI, VANZO, MORO, AGONI, BOLDI, BRIGNONE, CALDEROLI, CHINCARINI, CORRADO, FRANCO, MONTI, PEDRAZZINI, PERUZZOTTI, PROVERA, TIRELLI

*Al comma 9, dopo le parole: «importo complessivo mensile» aggiungere le seguenti: «dei costi sostenuti per l'alloggio».*

---

**2.18**

PIROVANO, STIFFONI, VANZO, MORO, AGONI, BOLDI, BRIGNONE, CALDEROLI, CHINCARINI, CORRADO, FRANCO, MONTI, PEDRAZZINI, PERUZZOTTI, PROVERA, TIRELLI

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In esecuzione di quanto previsto alla lettera b) del medesimo articolo di legge, il datore di lavoro si impegna al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore e del suo nucleo familiare nel paese d'origine. Per questi costi non è prevista alcuna rivalsa».*

---

**2.1**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO, ROLLANDIN

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«10. In applicazione dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2002, n. 189, alla determinazione delle quote massime di stranieri da ammettere nei territori delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono le Regioni e le Province stesse, secondo gli Statuti di autonomia e le relative norme di attuazione».

---

**2.28**

PIROVANO, STIFFONI, VANZO, MORO, AGONI, BOLDI, BRIGNONE, CALDEROLI, CHINCARINI, CORRADO, FRANCO, MONTI, PEDRAZZINI, PERUZZOTTI, PROVERA, TIRELLI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "in condizioni di parità con i cittadini italiani", sono inserite le seguenti: "nel limite del cinque per cento degli alloggi e delle agevolazioni"».

---

## Al disegno di legge di conversione

### Art. 1.

#### **x1.1**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 34, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole da: «di cui agli articoli 18, 23 e 28,» alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «già esercitate in materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte dalle direzioni medesime».

---

## COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)

4<sup>a</sup> (Difesa)

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2002

10<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione*

CONTESTABILE

*indi del Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione*

PROVERA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

IN SEDE REFERENTE

*(1547) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, approvato dalla Camera dei deputati*

– voti regionali nn. 45 e 60 e petizione n. 136 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 settembre 2002.

Il presidente CONTESTABILE ricorda che nella seduta del 10 luglio si era proceduto all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto relative all'emendamento 1.1

Il senatore SALVI, intervenendo per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 1.1, ribadisce l'orientamento già manifestato dal Gruppo dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, in senso favorevole alla rati-

fica dell'Accordo di Farnborough, a condizione che siano stralciate le modifiche alla legge n.185 del 1990 previste dagli articoli 3 e seguenti. Tale orientamento risponde, alla considerazione che si tratta di un Accordo internazionale che fu negoziato ad opera di un Governo di centrosinistra. Nel merito, l'adesione dell'Italia all'Accordo potrà assicurare la possibilità di concorrere all'affermazione di un'autonoma identità europea di difesa, ciò che rappresenta un passaggio essenziale ai fini della costruzione di una credibile presenza internazionale dell'Europa. Si tratta di una prospettiva ormai ineludibile, come dimostra con ogni evidenza la gestione della crisi irachena, rispetto alla quale l'influenza dell'Unione europea si sta rivelando alquanto labile. In proposito, prospetta al presidente Provera l'opportunità di adoperarsi affinché il Presidente del Consiglio riferisca anche in Senato, come è già previsto presso l'altro ramo del Parlamento, sugli sviluppi della crisi.

Per contro, le disposizioni dirette a modificare la legge n. 185 del 1990, come giustamente evidenziato dal senatore Andreotti, danno adito a serie riserve, in quanto suscettibili di determinare una perdita di efficacia dei controlli, con il rischio di favorire l'accesso a materiali di armamento da parte di entità statuali non rispettose della legalità internazionale o addirittura di formazioni terroristiche.

Per le ragioni esposte, invita la maggioranza ed il Governo a riconsiderare l'ipotesi dello stralcio degli articoli 3 e seguenti del disegno di legge, ribadendo come, ove tale proposta trovasse accoglimento, vi sarebbero le condizioni per un'approvazione della ratifica a larghissima maggioranza.

Il senatore PROVERA, presidente della 3<sup>a</sup> Commissione fa presente di aver già rivolto al Presidente del Consiglio l'invito a riferire presso la Commissione esteri sugli indirizzi generali della politica internazionale dell'Italia, con particolare riferimento alle situazioni di crisi.

Interviene il senatore BEDIN per preannunciare, a nome del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo, il voto contrario sull'emendamento 1.1. A tal riguardo osserva come la sua parte politica ha sempre fatto proprio lo spirito sotteso all'accordo di Farnborough del 2000, in quanto non si può pensare ad un'effettiva capacità militare europea senza considerare quella disponibilità di strumentazione alla quale può soddisfare solo un'industria europea della difesa efficiente e moderna.

Ricorda inoltre che il nuovo istituto della licenza globale di progetto contiene al suo interno delle note, sia positive che negative, che la politica italiana non può non prendere nella dovuta considerazione. Infatti, l'accordo assicura che le decisioni sulle licenze di esportazione saranno prese in base ad un consenso comune di tutti gli stati partecipanti alla coproduzione che, se da un lato presenta il rischio di ridursi al minimo denominatore comune, dall'altro offre a tutti gli stati la possibilità di un comune progresso verso standard più elevati. Inoltre lo stesso documento prevede la redazione, concordata dagli stati partecipanti, di «liste bianche» di de-

stinazioni legittime per ogni coproduzione. Attraverso tale strumento sarebbe possibile stabilire le idonee restrizioni al commercio a seconda del tipo di armamento prodotto, pur rimanendo il limite derivante dal loro carattere riservato.

Pone quindi l'accento sul fatto che in ogni caso l'accordo afferma esplicitamente che ogni nuova intesa avverrà nell'ambito di quanto stabilito dal codice di condotta europeo sull'esportazione di armi, che si prefigge come obiettivo anche quello di promuovere una maggiore trasparenza tra i paesi membri dell'Unione.

Nel ribadire, infine, il voto contrario della propria parte politica in ordine all'emendamento 1.1, esprime l'invito ai presentatori a considerare l'opportunità di un ritiro.

Il senatore MARTONE dichiara il suo voto favorevole all'emendamento 1.1, rilevando come questo sia diretto ad evidenziare la strumentalità dell'operazione condotta dal Governo promuovendo una radicale modifica della legge n.185 del 1990 con il pretesto di adeguare il quadro normativo agli impegni derivanti dall'Accordo di Farnborough.

Interviene quindi il senatore GIARETTA, annunciando, in dissenso dal Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo, la sua astensione. Dichiaro di condividere i rilievi formulati dai senatori Salvi e Bedin. L'accordo di Farnborough nasce infatti da una precisa iniziativa politica dei passati governi di centro-sinistra e consente peraltro di superare l'ambito nazionale, limite oggettivo della normativa di cui alla legge n.185 del 1990, per collocarsi in una prospettiva più ampia relativamente al commercio degli armamenti.

Osserva quindi che non appare comunque opportuno procedere ad un sostanziale indebolimento del sistema di controlli predisposto dalla legge n. 185 del 1990. Ciò contribuirebbe infatti ad alimentare le esportazioni di armamenti in aree del Terzo mondo caratterizzate da una forte instabilità politica, nonché ad alimentare il proliferare del terrorismo internazionale.

Nel preannunciare, in dissenso dal Gruppo DS-L'Ulivo, il voto di astensione, il senatore NIEDDU dichiara di condividere le osservazioni espresse dai senatori precedentemente intervenuti, nonché, parzialmente, quelle formulate dal rappresentante del Governo. Infatti, l'impianto normativo della legge n. 185 del 1990 necessita, a suo avviso, di una sostanziale revisione a seguito della sottoscrizione dell'accordo di Farnborough.

Ricorda quindi che la strategia della sua parte politica non si è mai risolta in un cieco ostruzionismo, articolandosi invece su pochi emendamenti volti ad introdurre delle modifiche «mirate» al testo licenziato dalla Camera dei Deputati.

Osserva inoltre che nella passata legislatura non ebbe mai luogo l'esame in Parlamento del provvedimento presentato dall'allora governo di centro-sinistra volto a modificare la legge n. 185 del 1990, impedendo quindi un esame serio ed approfondito del suo dispositivo.

Pone infine l'accento sulla posizione politica del Governo, che, a suo avviso, ha aprioristicamente respinto una posizione, quella dei Democratici di sinistra, orientata ad un costruttivo dialogo.

Il sottosegretario BERSELLI, nell'esprimere parere contrario sull'emendamento 1.1, ricorda che nella passata legislatura, e precisamente nel gennaio del 2000, l'allora governo di centro-sinistra aveva presentato in Parlamento un disegno di legge, (atto Senato 4431), volto ad introdurre modifiche al disposto della legge n. 185 del 1990 ben più incisive di quelle proposte dal provvedimento attualmente all'esame delle Commissioni riunite. Significativo, a suo avviso, appare anche il fatto che il provvedimento fu presentato prima della sottoscrizione da parte dell'Italia dell'accordo di Farnborough: quindi, ancor prima dell'entrata in vigore dell'accordo, che rende ormai improrogabile una revisione della legge n. 185 del 1990; l'attuale normativa relativa al controllo degli armamenti era già considerata insufficiente e lacunosa.

Riafferma quindi la sostanziale continuità della politica dell'attuale Governo con quella adottata dalle passate compagini di centro-sinistra, ed invita al contempo i rappresentanti dell'opposizione ad una maggiore coerenza politica.

Sull'emendamento 1.1 esprimono da ultimo avviso contrario i relatori PELLICINI e MELELEO.

Nell'imminenza delle votazioni la senatrice BONFIETTI abbandona temporaneamente l'aula.

Previa verifica del numero legale, viene quindi posto ai voti l'emendamento 1.1, che risulta respinto.

Il presidente CONTESTABILE ricorda quindi che sono da considerarsi inammissibili, in quanto privi di reale portata modificativa ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento, gli emendamenti 1.2 e 1.3

Poiché non sono stati approvati emendamenti all'articolo 1, si procede alle dichiarazioni di voto relative all'emendamento 2.1.

Il senatore BEDIN annuncia, a nome del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo, il voto contrario sull'emendamento 2.1.

Sottolinea il colpevole ritardo con cui il Governo ha presentato alle Camere il provvedimento in esame, osservando che gli altri Paesi firmatari dell'accordo di Farnborough hanno già provveduto alla ratifica entro il 2001.

Risponde quindi ai rilievi formulati dal sottosegretario Berselli, rilevando che, se nella passata legislatura il governo di centro-sinistra aveva presentato un provvedimento di modifica della legge n. 185 del 1990 ancora prima della sottoscrizione dell'accordo, ciò costituisce un'ulteriore ri-

prova della validità della condotta della propria parte politica, tesa a dimostrare la validità di un'analisi separata di tali modifiche rispetto ai contenuti del trattato di Farnborough.

Da ultimo osserva che l'avviso contrario nei confronti dell'emendamento 2.1 è motivato anche da precise necessità pratiche. Infatti, essendo ormai l'accordo pienamente operativo, la sua mancata ratifica penalizzerebbe oltremisura l'industria militare italiana, che a tutt'oggi non può beneficiare, al contrario di quelle degli altri Paesi firmatari, dei benefici derivanti dal trattato stesso.

Il sottosegretario BERSELLI replica alle osservazioni mosse dal senatore Bedin, ricordando che l'esigenza di adeguare l'attuale normativa sul commercio di armamenti era stata sentita dal passato governo di centro-sinistra ancora prima della sottoscrizione dell'accordo. Rileva inoltre che, a seguito della sottoscrizione del trattato tale esigenza è ormai improponibile. Osserva da ultimo che il provvedimento attualmente all'esame delle Commissioni riunite apporta modifiche assai meno penetranti di quelle previste dal provvedimento presentato dal Governo nella scorsa legislatura.

Previa verifica del numero legale, viene quindi posto ai voti l'emendamento 2.1, che risulta respinto.

Il presidente CONTESTABILE fa presente che sono da considerarsi inammissibili, in quanto privi di reale portata modificativa ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento, gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7. Rileva poi che sono da considerarsi preclusi gli emendamenti 2.2, 2.13, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16 e 2.17.

Non essendo stati approvati emendamenti all'articolo 2, si procede alle dichiarazioni di voto sugli ordini del giorno presentati e relativi all'articolo 3.

Il senatore BEDIN ribadisce l'avviso favorevole del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo in ordine al primo ordine del giorno 0/1547/1/3 e 4. In particolare si sofferma sulla necessità di un coinvolgimento diretto delle associazioni non governative impegnate in materia del rispetto dei diritti umani in ordine al commercio degli armamenti, attraverso la promozione di un incontro annuale con il Governo allo scopo di discutere i contenuti della relazione annuale al Parlamento redatta ai sensi della legge n. 185 del 1990. Ciò consentirebbe, a suo avviso, di valorizzare l'importante contributo fornito da tali organismi.

Il senatore MELELEO, relatore per la 4<sup>a</sup> Commissione, muovendo dal fatto che il provvedimento è all'esame delle Commissioni riunite in sede referente, invita il senatore Bedin a considerare l'opportunità di riti-

rare questo, come pure i restanti due ordini del giorno da lui presentati, allo scopo di ripresentarli in Assemblea.

Il senatore MARTONE aggiunge la propria firma all'ordine del giorno 0/1547/1/3 e 4 ribadendo come ad avviso della sua parte politica la legge n. 185 del 1990 non sia affatto intangibile. È necessario però che la sua revisione sia affrontata in modo non frettoloso, ed in tale prospettiva le audizioni previste nel dispositivo dell'ordine del giorno potranno assicurare un utile apporto conoscitivo.

Il presidente PROVERA invita il senatore Bedin a considerare l'opportunità di un ritiro degli ordini del giorno.

Il senatore BEDIN replica osservando che sarebbe più opportuno pervenire all'esame in Assemblea con ordini del giorno votati e quindi fatti propri dalle Commissioni riunite, e non da una sola parte politica.

Il sottosegretario BERSELLI si associa alle considerazioni svolte dal relatore Meleleo, osservando che l'insistere per una votazione degli ordini del giorno presso le Commissioni riunite avrebbe come effetto, nel caso di un avviso contrario del Governo, la totale preclusione di un loro accoglimento in Assemblea, laddove invece una loro ripresentazione in quella sede conseguente al ritiro in Commissione consentirebbe al Governo di riflettere in maniera più approfondita sui loro contenuti di merito, lasciando aperta la strada alla possibilità di un loro accoglimento.

Il senatore BEDIN, pur riconoscendo la fondatezza delle osservazioni mosse dal rappresentante del Governo, ribadisce la necessità di una votazione presso le Commissioni riunite.

Si procede dunque alla votazione dell'ordine del giorno 0/1547/1/3 e 4.

Il senatore BEDIN chiede la verifica del numero legale, mentre i senatori dei Gruppi di opposizione abbandonano l'aula.

Il presidente PROVERA, constatata la mancanza del prescritto numero di senatori per votare, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1547

### 0/1547/1/3 e 4

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI, MARTONE

Il Senato,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge, assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce, ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli affari esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuovi fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata «licenza globale del progetto»;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge n. 185 del 1990 ai nuovi contenuti dell'accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra Costituzione o violi i diritti dell'uomo;

appare necessario dare legittimità istituzionale ad un confronto permanente anche con la società civile e le espressioni organizzate di essa che interpretano con più rigore il principio etico della convivenza pacifica tra i popoli e della soluzione negoziata delle crisi internazionali;

impegna il Governo

a promuovere un incontro annuale con le associazioni non governative maggiormente rappresentative, notoriamente impegnate in materia di rispetto dei diritti umani, nel controllo sul commercio degli armamenti e in iniziative umanitarie di grande valore etico e morale per discutere con loro, recependone le osservazioni, i contenuti della relazione annuale al Parlamento redatta ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 luglio 1990 n. 185.

---

#### **0/1547/2/3 e 4**

BEDIN, RIGONI, DANIELI FRANCO, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI, MARTONE

Il Senato,

premessi che:

finora l'Italia ha operato per assicurare trasparenza e controllo al finanziamento e all'esportazione di materiali di armamento, applicando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185;

il Parlamento si accinge ad approvare il disegno di legge in esame, contenente modifiche alla legge n. 185 del 1990;

i progetti di produzione autorizzati da licenza globale, così come previsti dal disegno di legge in esame, e già esclusi dalla maggior parte delle normative previste dalla legge n. 185 del 1990, devono presentare sufficienti elementi di controllo e trasparenza per lo Stato italiano; da anni nei consessi internazionali si discute sui gravi problemi connessi al commercio delle armi, e in particolare delle armi leggere, e si invitano i Governi a maggiori controlli, con risultati spesso deludenti;

l'Unione europea e gli Stati Uniti sono *leader* nel settore della produzione di armi leggere: coprono infatti l'ottanta per cento del commercio mondiale;

l'Italia è il terzo esportatore al mondo di armi leggere considerate, a seguito delle successive interpretazioni della legge n. 185 del 1990, non armi a uso «militare» bensì «civile» e, in quanto tali, fuori dai tradizionali controlli previsti dalla legge;

sulla destinazione delle nostre armi *Amnesty International* ci fornisce un quadro molto eloquente, in particolare sul volume dei nostri commerci con l'ex Jugoslavia, la Turchia e l'Africa;

l'UNICEF ha ampiamente dimostrato come l'uso di queste armi abbia trasformato più di 300.000 bambini in soldati. Inoltre questi sono proprio le prime vittime della guerra: il bilancio è di 2 milioni di bambini uccisi dalle armi leggere, 5 milioni resi invalidi e 12 milioni rimasti senza tetto;

l'Unione europea ha approntato un programma di prevenzione del traffico illegale di armi e ha, altresì, adottato un codice di comportamento per l'esportazione delle armi con la dichiarata intenzione di evitare che finiscano in zone dove diventino un contributo ai conflitti esistenti:

anche l'Italia, in sede ONU, ha mostrato tutto il suo impegno per prevenire e controllare questo traffico;

l'Italia deve continuare a svolgere anche in sede europea un ruolo guida, volto a costruire una regolamentazione europea di trasparenza e controllo del commercio delle armi orientata al mantenimento della pace, come indicato nell'articolo 11 della nostra Costituzione;

l'Italia deve contribuire efficacemente affinché la creazione di uno spazio europeo di difesa avvenga nel quadro di una politica europea orientata ai principi del diritto internazionale per la prevenzione dei conflitti, alla tutela dei diritti umani e alla cooperazione per lo sviluppo umano;

impegna il Governo

a mettere in atto misure che consentano all'Italia di controllare efficacemente l'applicazione del codice di comportamento europeo *sull'esport* delle armi.

---

#### **0/1547/3/3 e 4**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, MARTONE

Il Senato,

impegna il Governo

a promuovere, insieme alle altre cinque nazioni dell'Accordo quadro, regole comuni tra i ministeri dell'economia e delle finanze in merito alle autorizzazioni nei confronti delle società operanti nel settore e titolari di licenza globale di progetto così come previsto dall'articolo 27 della legge n. 185 del 1990.

---

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1547

### Art. 1.

#### 1.1

BOCO, MARTONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 1.2

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sostituire la parola: «autorizzato» con la seguente: «impegnato».*

---

#### 1.3

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa».*

---

### Art. 2.

#### 2.1

BOCO, MARTONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.2**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e intera».*

---

**2.3**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sostituire la parola: «esecuzione», con la seguente: «attuazione».*

---

**2.4**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 55 dell'Accordo quadro stesso».*

---

**2.5**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,».*

---

**2.6**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, in conformità a quanto disposto dall'articolo 55 dell'Accordo stesso».*

---

**2.7**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 55 dell'Accordo» con le seguenti «dall'Accordo».*

---

**2.13**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, dopo le parole: «dell'Accordo quadro stesso», aggiungere le parole: «, a condizione che sia avvenuta la ratifica da parte dei Paesi firmatari dell'Accordo».*

---

**2.8**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, dopo le parole: «dell'Accordo quadro stesso», aggiungere le parole: «, a condizione che sia avvenuta la ratifica da parte del Regno di Spagna».*

---

**2.9**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, dopo le parole: «dell'Accordo quadro stesso», aggiungere le parole: «, a condizione che sia avvenuta la ratifica da parte della Repubblica Federale di Germania».*

---

**2.10**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, dopo le parole: «dell'Accordo quadro stesso», aggiungere le parole: «, a condizione che sia avvenuta la ratifica da parte della Repubblica Francese».*

---

**2.11**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, dopo le parole: «dell'Accordo quadro stesso», aggiungere le parole: «, a condizione che sia avvenuta la ratifica da parte del Regno di Svezia».*

---

**2.12**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, dopo le parole: «dell'Accordo quadro stesso», aggiungere le parole: «, a condizione che sia avvenuta la ratifica da parte del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord».*

---

**2.14**

BOCO, MARTONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La piena ed intera esecuzione dell'Accordo non può essere in contrasto con i principi ispiratori, la normativa e le procedure previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185».

---

**2.15**

DE ZULUETA, IOVENE, VIVIANI, MARITATI, BUDIN, BONFIETTI, OCCHETTO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Alla piena ed intera esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 si applicano, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, la normativa e le procedure previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185».

---

**2.16 (già 2.01) (Identico all'emendamento 2.15)**

BEDIN, RIGONI, DANIELI FRANCO, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Alla piena ed intera esecuzione dell'Accordo quadro di cui all'articolo 1 si applicano, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, la normativa e le procedure dalla legge 9 luglio 1990, n. 185».

---

**2.17 (già 2.02)**

BEDIN, RIGONI, DANIELI FRANCO, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. In nessun caso le previsioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 possono essere intese per aggirare, eludere o diminuire l'efficacia delle prescrizioni contenute all'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185».

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2002

**187<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PASTORE

*indi del Vice Presidente*

MAGNALBÒ

*Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Bossi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e Ventucci.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1187) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 17 settembre. Riprende la votazione degli emendamenti.

Il senatore VILLONE ritira la propria firma dall'emendamento 01.10, preannunciando il voto contrario. La formula «diritto della concorrenza», a suo avviso, non fornirebbe una protezione specifica e significherebbe il ritorno a una concezione veterostatalista ormai anacronistica.

Il senatore BASSANINI, per le stesse motivazioni, ritira la sua firma.

La senatrice DENTAMARO dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento 01.10. A suo giudizio, non si tratta di introdurre ulteriori principi nella Costituzione, bensì di operare sul piano della distribuzione delle competenze legislative. La formulazione del testo implica che l'intervento del legislatore debba in ogni caso orientarsi ad assicurare un regime di concorrenza, mentre lo stesso articolo 41 della Costituzione

esclude l'assolutezza del principio del libero mercato. E' preferibile lasciare libero il legislatore, statale o regionale che sia, nella scelta degli strumenti legislativi attuativi del diritto alla concorrenza.

Inoltre, il concetto di «tutela della concorrenza» rischia di indurre l'incostituzionalità di qualsivoglia legge che non recepisca in modo assoluto il principio del libero mercato.

Conclude osservando che l'emendamento 01.10, come altre proposte, dimostra la disponibilità dell'opposizione a confrontarsi sulle ipotesi di correzione del Titolo V, purché nel rispetto dei principi di unità nazionale e di coesione, nonché delle conseguenze derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

L'emendamento 01.10 viene quindi posto in votazione ed è respinto.

Il senatore BASSANINI ritira la propria firma dall'emendamento 01.12 e invita gli altri proponenti a ritirarlo, ritenendo che esso rappresenti il frutto di un errore di superficialità nella elaborazione delle proposte di modifica.

Ricorda che il vigente testo dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione, è il risultato di un'approfondita discussione, in occasione della quale è emerso che il concetto di «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» è assai più ampio e pregnante rispetto alla fissazione di uno *standard* minimo, che significherebbe, al contrario, una rinuncia alla tutela effettiva della dignità della persona umana. Inoltre, a suo giudizio, i livelli minimi di qualità e quantità dei servizi sanitari debbono intendersi senz'altro ricompresi nella previsione di cui alla citata lettera *m*) e anzi, laddove se ne facesse una menzione specifica, il legislatore sarebbe legittimato a fissare livelli inferiori rispetto a quelli essenziali.

In realtà il riferimento ai livelli essenziali rappresenta la garanzia che i cittadini godano dei loro diritti a un livello significativo, ovunque nel paese.

Il senatore VILLONE, per le stesse motivazioni, ritira la propria firma dall'emendamento 01.12.

Il senatore VITALI, preannunciando un voto favorevole sull'emendamento 01.12, sottolinea che non è interesse della sua parte politica impedire che il Senato esamini i provvedimenti conseguenti alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione. Ritiene tuttavia che si dovrebbero approfondire prioritariamente i contenuti del disegno di legge n. 1545, attuativo del vigente Titolo V, anche per realizzare l'auspicio espresso ieri dal relatore, affinché sulle riforme si realizzi un consenso più ampio di quello della maggioranza di governo.

L'emendamento 01.12 non è frutto di un errore, esso intende comprendere esplicitamente la sanità fra le materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia, proprio in conseguenza della

proposta del Governo di introdurre una competenza esclusiva delle regioni, che farebbe venire meno le attuali garanzie di omogeneità delle prestazioni sul territorio nazionale.

Il senatore PETRINI, pur considerando fondate le preoccupazioni del senatore Bassanini e condividendo l'opinione che il concetto di livelli essenziali di cui alla lettera *m*) configura un ambito più ampio di quello dei livelli minimi, giudica opportuno l'emendamento 01.12, visto che la proposta di devoluzione potrebbe escludere questa importante materia dalla sfera di competenza esclusiva del legislatore statale.

L'emendamento, a suo avviso, ha anche lo scopo di attuare il principio di omogeneità delle prestazioni nel territorio nazionale, in mancanza del quale potrebbero determinarsi gravi discriminazioni nella erogazione dei servizi.

Il relatore D'ONOFRIO osserva che l'argomento in discussione rappresenta la questione centrale che la Commissione deve affrontare, cioè quale sia la misura della essenzialità delle prestazioni oltre la quale può concepirsi una differenziazione delle legislazioni regionali. Nella situazione attuale la materia della tutela della salute vede la concorrente potestà dello Stato, cui spetta la determinazione dei principi generali, e delle regioni. Il disegno di legge costituzionale in esame, se approvato nella formulazione attuale, determinerebbe il venir meno della potestà concorrente; residuerebbe la potestà esclusiva dello Stato in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che evidentemente comprendono quelle relative al diritto alla salute.

L'emendamento 01.12 riconduce i livelli minimi dei servizi sanitari alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Si tratta di una questione la cui soluzione ha importanti implicazioni anche sul piano del federalismo fiscale. Proprio in considerazione della necessità di definire anzitutto il quadro costituzionale di riferimento, nella seduta notturna di ieri, egli aveva avanzato la proposta di accantonare alcuni emendamenti, compreso quello in esame.

La senatrice DENTAMARO esprime apprezzamento per le considerazioni appena svolte dal relatore, ritenendo che sarebbe grave determinare con un voto negativo sull'emendamento 01.12 la preclusione di altre proposte. Ciò premesso, ritira la propria firma dall'emendamento, invitando gli altri proponenti ad analoga decisione, con la riserva di presentare nuovamente la proposta in occasione dell'esame in Assemblea.

In ogni caso, ritiene che non possano sorgere dubbi circa l'inclusione della tutela della salute tra i diritti civili e sociali di cui alla lettera *m*), mentre l'indicazione specifica della lettera *m-bis*) in esame potrebbe indurre a una interpretazione restrittiva. E' anche vero però, prosegue, che la lettera *m*) dell'articolo 117 della Costituzione si riferisce alle prestazioni erogate alle persone, mentre l'emendamento 01.12 richiama i livelli mi-

nimi dei servizi sanitari, riferendosi alle strutture e ai mezzi necessari alla fornitura delle prestazioni.

I senatori VITALI e VILLONE, aderendo all'invito della senatrice Dentamaro, ritirano la propria firma dall'emendamento 01.12.

Il senatore PASSIGLI rileva che l'indicazione specifica dei livelli minimi dei servizi sanitari nella sfera delle competenze legislative esclusive dello Stato rischia di portare, paradossalmente, alla esclusione di questo ambito dalla previsione di cui alla lettera *m*) già vigente. L'ipotesi di accantonamento di alcuni emendamenti, appena ribadita dal relatore, sarebbe percorribile solo laddove il Governo e la maggioranza chiarissero il contesto complessivo della riforma costituzionale. Vi è infatti il rischio di dare luogo, sulla stessa materia, a due potestà legislative esclusive, insieme a quella concorrente stabilita dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione, con la conseguente necessità di adire continuamente la Corte costituzionale. Riprendendo un'osservazione del senatore Petrini, sottolinea infine che il concetto di «livelli essenziali» deve considerarsi direttamente connesso al principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione che, a suo giudizio, ha valenza ben maggiore rispetto alla garanzia di livelli minimi.

Il senatore MANCINO si compiace con il relatore che ha correttamente illustrato le questioni relative alla previsione della competenza esclusiva delle regioni in un settore critico come quello della sanità e ricorda il richiamo del Presidente della Repubblica, in occasione dell'apertura dell'anno scolastico, all'importanza di una funzione nazionale in materia di istruzione.

A suo giudizio è assai arduo individuare l'esclusività nella potestà legislativa delle regioni in presenza di una sfera esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali. E non è un caso che la riforma costituzionale, accanto all'attribuzione allo Stato della potestà legislativa esclusiva per i livelli essenziali, abbia previsto un ambito di potestà legislativa concorrente.

A suo parere è indispensabile chiarire il significato dell'aggettivo «esclusiva», non dimenticando che da ciascuna diversa soluzione dipendono il modo e l'ampiezza con cui si attuano le norme costituzionali che disciplinano i rapporti finanziari fra le istituzioni. In proposito, sottolinea il rischio che l'Esecutivo interpreti la modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione come un evento ordinario, mentre a suo avviso di tratta di un fatto straordinario di cui si deve tenere debita considerazione in sede di predisposizione della legge finanziaria per il 2003.

Il senatore BASSANINI ritira la propria firma dagli emendamenti 01.6, 01.7, 1.425 e 1.428.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore VITALI chiede che in sede di programmazione dei lavori della Commissione per la prossima settimana si preveda di dedicare un'ulteriore seduta alla discussione generale del disegno di legge n. 1545 e che sia tempestivamente fissato il termine per la presentazione dei relativi emendamenti.

Il PRESIDENTE assicura che la richiesta sarà attentamente considerata, compatibilmente con gli impegni più urgenti della Commissione, in particolare l'esame del disegno di legge n. 1692, congiuntamente con la Commissione lavoro.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1073) SEMERARO.** – *Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*

**(1095) BERGAMO ed altri.** – *Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*

**(1465) MANCINO ed altri.** – *Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 30 luglio.

Il relatore FALCIER informa di aver predisposto un testo unificato composto di tre articoli, che semplifica e riassume i contenuti dei disegni di legge in titolo.

Il presidente MAGNALBÒ propone che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, riferiti al testo unificato predisposto dal relatore, sia fissato a mercoledì 25 settembre, alle ore 18.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1187

### **01.10**

VITALI, BASSANINI, DENTAMARO, VILLONE, IOVENE, TURRONI

*Premettere il seguente articolo:*

«Art. 01. – 1. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla lettera *e*), le parole: "tutela della concorrenza" sono sostituite dalle seguenti: "diritto della concorrenza"».

---

### **01.12**

VITALI, DENTAMARO, MASCIONI, BASSANINI, VILLONE, TURRONI, IOVENE

*Premettere il seguente articolo:*

«Art. 01. – 1. Al comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera *m*), è inserita la seguente:

*m-bis*) livelli minimi di qualità e quantità dei servizi sanitari;».

---

## TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1073, 1095 E 1465

### Art. 1.

*(Riconoscimento di enti di interesse pubblico nazionale)*

1. L'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), l'Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), l'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (ENS), l'Unione italiana ciechi (UIC) e l'Unione nazionale mutilati per servizio, di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono riconosciuti enti di interesse pubblico nazionale.

### Art. 2.

*(Devoluzione dell'8 per mille dell'IRPEF)*

1. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole «assistenza ai rifugiati,» sono inserite le seguenti: «l'assistenza, la tutela e la riabilitazione degli invalidi,».

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 1, per lo svolgimento delle loro funzioni di interesse pubblico, concorrono con lo Stato, ai sensi degli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificata dalla presente legge, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF.

3. Il Governo è autorizzato a modificare il regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in conformità al comma 1 del presente articolo, prevedendo tra i soggetti beneficiari gli enti di cui all'articolo 1 della presente legge.

### Art. 3.

*(Facoltà e prerogative degli enti)*

1. Gli enti di cui all'articolo 1 esercitano nei confronti dei soggetti portatori di *handicap* fisico, psichico e sensoriale, ciascuna per la specifica categoria di propria competenza, le attività di informazione, assistenza e tutela, con poteri di rappresentanza e con le medesime attribuzioni e modalità garantite a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale dalla legge 30 marzo 2001, n. 152.

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2002

118<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento CEE n. 4045/89, relativo al sistema di finanziamento FEOGA – sezione garanzia (n. 121)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 422. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Segue un breve intervento del senatore ZANCAN in merito all'osservazione proposta dal relatore con riferimento all'articolo 1, lettera a), capoverso 1-*bis* dello schema in titolo.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Giuliano a redigere un parere favorevole con osservazioni nei termini risultanti dalla relazione da lui svolta.

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni sanzionatorie in attuazione del Regolamento CE n. 1148/2001, relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi (n.122)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale la Commissione conferisce mandato al relatore Giuliano a redigere un parere favorevole nei termini risultanti dalla relazione da lui svolta.

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (n. 118)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 8 marzo 1999, n. 50. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BUCCIERO fa presente di aver ricevuto in via informale alcune osservazioni da parte del senatore Zancan, osservazioni che egli condivide e che intende pertanto formulare come raccomandazioni nel parere da rendere sullo schema in titolo.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al senatore Bucciero a redigere un parere favorevole con osservazioni nei termini risultanti dal dibattito svoltosi.

*La seduta termina alle ore 9.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2002

**67<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***PROVERA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1502) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sullo sviluppo delle relazioni nel campo della cooperazione e dei contatti militari, fatto a Riga il 20 febbraio 1998***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PROVERA avverte che sono pervenuti i pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione, entrambi non ostativi.

Non essendovi senatori che intendano intervenire, e poiché il relatore non intende aggiungere nulla alla sua esposizione introduttiva, ha la parola il rappresentante del GOVERNO, il quale auspica una sollecita approvazione del provvedimento.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce al relatore Pellicini il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**(1510) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PROVERA avverte che sono pervenuti i pareri della 1<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup> e della 7<sup>a</sup> Commissione, tutti non ostativi.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce al relatore Provera il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**(1526) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Venezia il 27 marzo 1999**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PROVERA avverte che sono pervenuti i pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione, entrambi non ostativi.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce al relatore Pellicini il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**(1559) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Australia sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e l'11 aprile 2000**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PROVERA avverte che è pervenuto il parere della 1<sup>a</sup> Commissione, non ostativo.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce al relatore Provera il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**(1576) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Cotonou il 23 giugno 2000, dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai Paesi e Territori d'oltremare, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000 e dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati**

*membri relativo ai provvedimenti ed alle procedure di applicazione dell'Accordo ACP-CE, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PROVERA, relatore f. f., avverte che sono pervenuti i pareri della 1<sup>a</sup> Commissione, non ostativo, e della 5<sup>a</sup> Commissione, non ostativo subordinatamente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione di un emendamento relativo alle modalità di quantificazione dei futuri oneri finanziari del provvedimento.

Illustra quindi l'emendamento 2.0.1, diretto a recepire la condizione indicata nel citato parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

Il sottosegretario VENTUCCI si dichiara favorevole all'emendamento 2.0.1.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, posto ai voti, è approvato l'emendamento 2.0.1.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore MARTONE, nel dichiarare il suo voto favorevole sul disegno di legge, preannuncia la presentazione, in sede di esame da parte dell'Assemblea, di un ordine del giorno diretto a richiamare l'esigenza di una riforma della Banca europea degli investimenti e a ribadire la necessità di assoggettare tutti gli accordi commerciali alla valutazione di sostenibilità socio-ambientale.

La Commissione conferisce quindi alla relatrice DE ZULUETA il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, come emendato autorizzandola a richiedere la relazione orale.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1576****2.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. La dotazione dei contributi al nono Fondo europeo di sviluppo (2000) previsti ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo interno, di cui all'articolo 1, tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000, è quantificata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2002

**169<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*SULL'ASSEGNAZIONE IN SEDE CONSULTIVA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 396*

Il presidente AZZOLLINI informa che è stato assegnato in sede consultiva il disegno di legge recante la disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto.

Prende atto la Commissione.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente AZZOLLINI avverte, altresì, che l'ordine del giorno della seduta pomeridiana della Sottocommissione per i pareri è integrato con l'esame del testo del disegno di legge n. 396.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

**170<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tanzi.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente AZZOLLINI avverte che, essendo stati testè trasmessi gli emendamenti al disegno di legge n. 1692, di conversione del decreto-legge n. 195 del 2002, in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, la Commissione è convocata nuovamente alle ore 16 di oggi per esaminare, in sede consultiva, gli emendamenti in questione. Tale esame potrà proseguire nelle sedute già convocate per domani, giovedì 19 settembre, alle ore 9 e alle ore 15.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**171<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(1692) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari*

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite su emendamenti. Rinvio dell'esame)

Il presidente AZZOLLINI fa presente che, in considerazione del numero e della rilevanza degli emendamenti trasmessi, non è stato possibile completare, nel ristretto tempo a disposizione, l'approfondimento dei profili tecnico-finanziari connessi con le proposte emendative in questione. Rileva, pertanto, l'esigenza di rinviarne la trattazione nelle sedute già convocate per domani, avendone peraltro previamente informato il Presidente delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite.

Prende atto la Commissione e l'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2002

**107<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(193) CHIUSOLI ed altri.** – *Norme in materia di cooperative, consorzi di garanzia mutualistica e società di mutua garanzia*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra–l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinvio in Commissione dall'Assemblea il 28 febbraio 2002

**(1176) PEDRIZZI ed altri.** – *Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi*

**(1207) EUFEMI ed altri.** – *Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi*

**(1267) SAMBIN ed altri.** – *Riordino delle norme in materia di confidi e di strumenti finanziari innovativi*

(Esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riferisce alla Commissione il presidente PEDRIZZI, il quale dopo aver ricordato l'iter del disegno di legge n. 193, sottolinea che l'avvio dell'esame dei disegni di legge dopo la pausa estiva era stato concordato con i presentatori dei singoli disegni di legge.

Dopo aver rassegnato agli atti della Commissione una relazione scritta, il Presidente-Relatore, osserva in premessa che i Confidi sono nati alla fine degli anni '50 su iniziativa dell'imprenditoria privata, ed in particolare, dei piccoli imprenditori per favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese.

La nascita dei Confidi può quindi configurarsi come una risposta «solidaristica» a condizioni del mercato dei capitali particolarmente difficili

per le imprese di minori dimensioni, proprio quando esse diventavano più aspre in coincidenza delle crisi congiunturali.

L'affermarsi di tale realtà, d'altra parte, si pone nel solco di quei fermenti solidaristici e cooperativistici suscitati dal Magistero della Chiesa a cavallo del XIX e del XX secolo e ripresi con forza nei documenti del Concilio Vaticano II e nelle Encicliche sociali degli ultimi Pontefici.

La funzione principale svolta da quella che è diventata una vera e propria rete capillare ed articolata di organismi di garanzia mutualistica, a favore delle piccole e medie imprese, è di correggere sostanzialmente lo storico svantaggio di uno squilibrato rapporto con il sistema bancario, fornendo alla banca le garanzie accessorie ed agevolandola in quei fondamentali e delicati compiti di istruttoria e di valutazione che sono la preselezione ed il monitoraggio della propria clientela. In tale contesto, i Confidi si sono rivelati in grado di fare una corretta selezione del rischio, avvalendosi di una capacità di valutazione ravvicinata della situazione delle singole imprese; ciò è confermato dal rapporto percentuale tra insolvenze e crediti in essere garantiti dai Confidi, sensibilmente inferiore alla media nazionale.

Caratteristiche peculiari del sistema dei Confidi sono il radicamento sul territorio e la profonda conoscenza del mercato nel quale operano e delle imprese loro associate. In conseguenza di ciò, i Confidi dispongono di un patrimonio informativo che consente – nello svolgimento della loro funzione di intermediazione tra banche ed imprese – di attenuare le distorsioni del mercato creditizio consentendo una migliore allocazione delle risorse.

L'efficienza e l'efficacia operativa di tali organismi – prosegue il Relatore – è riconosciuta dalle stesse Amministrazioni pubbliche che sostengono i Confidi attraverso vari regimi di aiuto.

I Confidi possono essere costituiti sotto forma di consorzio o di società cooperativa e, secondo il dettato dell'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le società consortili e le cooperative che abbiano come scopo sociale principale l'attività di prestazione di garanzie collettive, al fine di favorire la concessione di finanziamenti da parte di istituti di credito, di società di *leasing*, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate.

I Confidi esercitano inoltre attività di informazione, consulenza, assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni dei servizi per migliorare la gestione finanziaria delle stesse imprese.

In effetti, l'attività tradizionale dei Confidi è quella di concedere la garanzia (solitamente al 50%) alle banche, in prevalenza locali, con le quali viene stipulata un'apposita convenzione per affidamenti a breve e medio/lungo termine, concordando con le banche le specificità tecniche dei due tipi di affidamenti.

I costi che le aziende devono sostenere per l'utilizzo dei servizi consistono in una quota di adesione *una tantum* e in un contributo percentuale

sull'importo degli affidamenti, che vanno ad alimentare i Fondi Rischi appositamente creati dai Confidi per far fronte alla propria quota-parte di rischio. Tali Fondi nella maggior parte dei casi sono incrementati anche da contributi pubblici.

Negli ultimi tempi i Confidi hanno ampliato i servizi in materia di credito, mettendo a disposizione dei propri soci nuove forme di finanziamento soprattutto nel campo della finanza innovativa e della banca telematica e fornendo una consulenza finanziaria personalizzata a sostegno delle piccole e medie imprese.

Dal punto di vista settoriale, il fenomeno interessa tutti i comparti dell'economia con una prevalenza per l'artigianato. Infatti, i Confidi attualmente in Italia sono 127 nel settore industria, 145 in quello del commercio e circa 400 nell'artigianato, oltre ad alcune decine nell'agricoltura, essi sono localizzati per il 40 per cento nell'Italia settentrionale, per il 20 per cento nel Centro e per il restante 40 nel Mezzogiorno.

Al 31 dicembre 2000, le piccole e medie imprese complessivamente associate al sistema erano oltre 940.000, mentre i crediti garantiti in essere ammontavano a circa 11.700 milioni di EURO. Le garanzie concesse nel 2000 sono state pari a circa 8.700 milioni di Euro.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario), come modificato dal decreto legislativo n. 342 del 1999, i consorzi di garanzia collettiva fidi, di I° e II° grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, ed esercenti le attività indicate nell'articolo 29, comma 1, della legge n. 317 del 1991 sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario.

Un cenno particolare deve essere fatto all'attività svolta dai Confidi nella prevenzione del fenomeno dell'usura. Infatti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è stato istituito il *Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura*, destinato all'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai consorzi e dalle cooperative di garanzia collettiva fidi, istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali, ed in favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Le risorse sono destinate per il 70% ai Confidi e per il 30% alle associazioni ed istituzioni.

Passando a illustrare i principali elementi di criticità del settore, il Presidente-Relatore sottolinea la diffusione territoriale disomogenea dei Confidi che genera due opposte situazioni: da un lato, l'eccessiva «polverizzazione», poichè in alcune Regioni opera un numero eccessivo di Confidi, con riflessi negativi sull'incisività della loro azione verso il sistema bancario e le imprese associate; dall'altro, una scarsa presenza in alcune Regioni rispetto alla consistenza numerica delle imprese esistenti. Inoltre, all'interno delle realtà regionali, la situazione si presenta a sua volta diversificata nell'ambito delle diverse province.

Esiste poi un problema di debolezza organizzativa e patrimoniale. Infatti pur riconoscendo la necessità di preservare l'autonomia e il carattere localistico dei Confidi – per renderne l'azione maggiormente aderente alle

aspettative dei propri associati e garantirne flessibilità e snellezza operativa – non si può non rilevare che la polverizzazione del fenomeno si traduce spesso in un'eccessiva debolezza organizzativa e patrimoniale.

Soprattutto nei settori dove la proliferazione dei Confidi è maggiormente evidente, tali organismi spesso non riescono a raggiungere un'operatività sufficiente per dotarsi di adeguate strutture organizzativo-amministrative e per potenziare i rapporti di forza nei confronti delle Banche, sulla cui collaborazione si fonda l'operatività dei Confidi medesimi.

In sostanza, il fenomeno dei Confidi si è finora evoluto in modo «spontaneo», riflettendo le distanze riscontrabili nello sviluppo economico del Paese, senza uno *standard* operativo e strutturale predefinito.

Tale debolezza sembra rappresentare oggi il maggior rischio per l'efficacia dell'azione dei Confidi, che si trovano a competere in un mercato profondamente mutato e sempre più caratterizzato in senso competitivo.

Inoltre, l'utilizzazione prevalente di garanzie reali rigide e scarsamente evolute sotto il profilo economico costituisce un ulteriore limite alla crescita dei Confidi. Tale limite è particolarmente evidente qualora si pensi ai rilevanti cambiamenti dello scenario economico-finanziario, alla globalizzazione dei mercati ed alle esigenze di un più razionale soddisfacimento dei bisogni finanziari delle medie e piccole imprese.

Tutto ciò considerato, l'oratore sottolinea la necessità di un intervento legislativo in materia che, attraverso la definizione di un quadro di riferimento specifico, dia ai Confidi certezza operativa e, soprattutto, getti le basi per il loro ulteriore sviluppo.

Egli ricorda che nella scorsa legislatura, tali esigenze sono state fatte oggetto di specifici disegni di legge, il cui esame è stato interrotto dal termine della legislatura medesima e che aveva visto convergere su molte questioni le forze sia di maggioranza sia di opposizione.

I disegni di legge in esame riprendono quindi le conclusioni del dibattito svoltosi in Parlamento nella scorsa legislatura ed introducono una duplice tipologia di organismi di garanzia: la prima, rappresentata dagli attuali Confidi, ai quali si offre per la prima volta una specifica disciplina di riferimento, la seconda, costituita da società di mutua garanzia di nuova concezione, chiamate ad inserirsi a pieno titolo nel mercato finanziario.

Lo scopo di tutte le proposte è quello di dare certezze di contenuti e di regole ai Confidi, favorendo anche processi di razionalizzazione, di trasformazione e di fusione che consentano una più adeguata capitalizzazione di tali organismi.

Passando ad illustrare sinteticamente i contenuti dei disegni di legge in titolo, il Relatore fa presente che il disegno di legge n. 193, riprende sostanzialmente le disposizioni contenute nel testo elaborato dal Comitato ristretto della Commissione finanze della Camera nel corso della XIII legislatura e assunto come testo base dalla Commissione stessa. Il disegno di legge n. 1176 tiene anche conto degli emendamenti approvati dalla Commissione finanze al predetto testo base. Il disegno di legge n. 1207, pur convergendo con le altre proposte relativamente a numerose disposi-

zioni, conferma l'impostazione contenuta nella proposta di legge Atto Camera n. 2194 della passata legislatura.

Infine, il disegno di legge n. 1267 presenta un carattere più complesso, intervenendo, oltre che nella materia dei confidi, anche sulla disciplina di strumenti finanziari innovativi, modificando in tale contesto la normativa sulle cambiali finanziarie. Su tale ultimo punto, occorre considerare che sono in fase di discussione presso la Commissione finanze della Camera alcune specifiche proposte di legge in materia di cambiali finanziarie e che è stato istituito un apposito Comitato ristretto per l'esame delle stesse.

Per quanto concerne più specificatamente la materia dei Confidi, il disegno di legge A.S. n. 1267, pur presentando alcuni punti di convergenza con gli altri testi, si differenzia per un più ampio rinvio all'autonomia statutaria in merito alla disciplina di specifici istituti e per una diversa soluzione offerta alla problematica del *rating* dei confidi.

In generale, i disegni di legge sono volti ad introdurre una disciplina organica dei Confidi. I tratti caratteristici della riforma prefigurata, si possono riassumere nei punti seguenti.

Si prefigura una estensione oggettiva e soggettiva dell'attività tipica dei Confidi, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, si prevede che i Confidi possano anche effettuare, a favore delle piccole e medie imprese consorziate o socie, servizi connessi o complementari alla prestazione delle garanzie. I disegni di legge n. 193 e n. 1176 prevedono anche la possibilità di effettuare ulteriori servizi, comunque rivolti al miglioramento della gestione finanziaria delle piccole e medie imprese, e la possibilità di prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate. Il disegno di legge n. 1267 prevede che i confidi possano prestare direttamente o comunque attivare, a favore delle imprese consorziate o socie, tutti i servizi di consulenza e assistenza tecnica e le attività utili a migliorare le condizioni di accesso delle medesime alle fonti di finanziamento in conformità agli obiettivi del provvedimento stesso, nel rispetto della normativa vigente per ciascuna fattispecie. Vengono rafforzati i requisiti patrimoniali in termini di ammontare minimo del fondo consortile o del capitale sociale e di ammontare minimo del patrimonio netto. I disegni di legge n. 193 e n. 1176 prevedono un abbattimento del 50% degli ammontari minimi per i Confidi costituiti successivamente alla data in vigore del provvedimento che operino nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3, lettera a), del Trattato CE, per gli aiuti a finalità regionale.

Con particolare riferimento ai disegni di legge n. 193, n. 1176 e n. 1207 viene prevista l'esclusione delle società di mutua garanzia (o confidi di intermediazione creditizia, nel caso del disegno di legge n. 1207) dal divieto di esercitare attività di carattere finanziario, per cui tali organismi divengono a tutti gli effetti intermediari finanziari. Viene quindi introdotta la nuova fattispecie delle società di mutua garanzia (o confidi di intermediazione creditizia), abilitate a rilasciare garanzie anche nei confronti di

soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 1 del medesimo testo. Si attribuisce alla Banca d'Italia il potere di autorizzare, sia pure per periodi limitati, le società di mutua garanzia ad operare a favore di soggetti diversi dalle imprese socie «qualora sussistano ragioni di stabilità». I disegni di legge n. 193, n. 1176 e n. 1207 prevedono una sostanziale assimilazione delle garanzie prestate dalle società di mutua garanzia e dai Confidi di intermediazione creditizia a quelle concesse dalle banche. Va rilevato che tale aspetto, ripetutamente sollecitato dagli organismi rappresentativi dei Confidi, ha suscitato, nel corso dell'esame nella passata legislatura, riserve e perplessità, che hanno peraltro influito sull'iter dei provvedimenti, espresse in particolare nel corso dell'audizione del 13 maggio 1998, dal Direttore centrale per la Vigilanza creditizia e finanziaria della Banca d'Italia. Dopo aver riassunto i termini delle osservazioni dell'Istituto di Vigilanza concernenti in particolare il rapporto tra la potestà legislativa interna e la disciplina comunitaria in materia di ponderazioni sui crediti – tenuto conto che la direttiva 89/647 stabilisce puntualmente per le diverse forme di credito quelle che possono avere ponderazioni minori ai fini dell'utilizzo del capitale –, il Relatore rileva che l'impostazione della Banca d'Italia non è stata allora condivisa da quanti rilevavano che alcune novità contenute in discipline di altri paesi europei, relative ad istituti analoghi, sembravano indicare una maggiore apertura su questo versante. Dopo aver riepilogato i termini del dibattito suscitato in particolare dal riferimento alla disciplina spagnola in tema di *Sociedades de Garantia Reciproca*, esprime la convinzione che occorre valutare attentamente tutti gli aspetti da ultimo considerati e verificare se possa ritenersi compatibile con l'ordinamento comunitario la soluzione normativa dell'equivalenza ai fini della ponderazione dei rischi.

Il Presidente rinvia poi alla relazione scritta messa a disposizione dei senatori le osservazioni concernenti l'impatto di Basilea 2 sull'attività dei confidi e sul comparto del credito alle piccole e medie imprese.

In relazione alla complessità della materia e alle differenti proposte recate dai disegni di legge, il Presidente-relatore propone alla Commissione la costituzione di un comitato ristretto cui demandare la redazione di un testo unificato, previo lo svolgimento di una serie di audizioni, finalizzate ad approfondire le questioni di maggiore interesse; in particolare egli propone di audire i rappresentanti del Coordinamento nazionale dei Confidi, dell'Associazione Bancaria Italiana e della Banca d'Italia.

Il senatore GIRFATTI propone anche l'audizione dell'Unione delle Camere di Commercio; a suo parere peraltro sarebbe preferibile predisporre un testo unificato prima di svolgere le audizioni.

Il senatore CHIUSOLI apprezza la decisione del Presidente di inserire all'ordine del giorno i disegni di legge, sottolineando come la materia della garanzia collettiva dei fidi prescinda dalle posizioni di schieramento, tanto è vero che nella scorsa legislatura si era raggiunto un sostanziale accordo tra le forze politiche su un testo, il cui aspetto più problematico era

rappresentato, sostanzialmente, dal rapporto tra la nuova disciplina e le deliberazioni del Comitato di Basilea.

Nel condividere la proposta del Presidente di costituire un comitato ristretto per lo svolgimento delle audizioni, auspica il superamento dei nodi problematici che non avevano consentito nella scorsa legislatura il varo di una riforma, molto attesa dai soggetti interessati.

Il presidente PEDRIZZI, preso atto dell'unanime consenso della Commissione alla costituzione del comitato ristretto, invita i rappresentanti dei Gruppi a designare i rispettivi rappresentanti nel collegio minore. Conformemente all'orientamento della Commissione, tale comitato procederà preliminarmente allo svolgimento delle audizioni, secondo la proposta precedentemente avanzata, integrata con il suggerimento del senatore Girfatti di svolgere anche l'audizione della Unione delle camere di commercio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2002

**121<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Letizia Moratti e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Valentina Aprea.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1251) CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione**

**(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale**

**– e petizione n. 349 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il presidente relatore ASCIUTTI – si è svolta, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in titolo, una nuova discussione sulle dichiarazioni rese dal Ministro in merito alla sperimentazione scolastica.

Interviene quindi in replica il ministro Letizia MORATTI, la quale osserva come la discussione abbia messo in evidenza alcuni aspetti che richiedono opportuni chiarimenti.

In primo luogo, ella sottolinea il fatto che nessuna obiezione o critica sia stata rivolta ai fondamentali valori ispiratori del progetto governativo, di cui all'articolo 1 del disegno di legge n. 1306, che in parte riprendono principi già affermati in sede di esame e approvazione della legge n. 30 del 2000. Ciò dimostra che su determinati criteri di fondo vi è una condivisione delle diverse parti politiche che va al di là delle differenze di opinione su singoli aspetti, così costituendo un terreno comune su cui è pos-

sibile sviluppare un confronto sereno e democratico, che abbia il suo centro nel Parlamento, istituzione per eccellenza rappresentativa del Paese, come giustamente ricordato dalla senatrice Acciarini. Ella ritiene peraltro di aver mantenuto, durante l'esame del disegno di legge delega, un costante atteggiamento di disponibilità e di apertura, come le è stato del resto riconosciuto nel corso del dibattito.

Entrando poi nel merito dei rilievi avanzati nell'ambito della discussione e in relazione specialmente alle riflessioni svolte attorno alla compatibilità del progetto riformatore con i principi costituzionali, il Ministro evidenzia che le modifiche apportate al Titolo V della Costituzione avevano reso inattuabile la citata legge n. 30 del 2000, mentre il disegno di legge governativo recepisce in modo completo le innovazioni costituzionali, come riconosciuto anche dalla Conferenza Stato-regioni, che ha espresso parere positivo sul provvedimento in esame.

Ella svolge quindi alcune argomentazioni a sostegno della scelta di introdurre il concetto di diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni, che rappresenta una forma più evoluta e moderna del tradizionale obbligo scolastico, in sintonia con lo sviluppo delle società contemporanee. La positività di tale principio del resto sta anche nella sua capacità di coinvolgere appieno tutti i soggetti interessati al mondo della scuola, superando così il limite maggiore del vecchio concetto di obbligo che, privo di verifiche finali, comportava come conseguenza la deresponsabilizzazione del sistema nel suo insieme. In tal senso, il Governo si propone di porre rimedio al grave fenomeno della dispersione scolastica, che vede tradizionalmente un elevato numero di giovani abbandonare la scuola senza però seguire alcun percorso alternativo di formazione.

Il Ministro dà inoltre conto dei protocolli conclusi con le regioni e fornisce assicurazioni circa l'intendimento del Governo di garantire la massima interazione fra scuola e formazione professionale, mantenendo tuttavia al comparto dell'istruzione il compito di verificare i crediti formativi acquisiti dagli studenti. In proposito, non ritiene che l'azione governativa costituisca in alcun modo una violazione della disciplina introdotta dalla legge n. 9 del 1999, volendosi al contrario affermare un ruolo più incisivo delle regioni. Del resto, è nella norma di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 che va individuato lo strumento per promuovere progetti innovativi a livello regionale e verificarne gli obiettivi effettivamente conseguiti. La finalità che ci si propone di conseguire sta dunque nella valorizzazione e nella qualificazione della formazione professionale, che deve essere caratterizzata da pari dignità rispetto agli altri percorsi formativi e risultare in grado di impartire una formazione culturale di base elevata, rispondente agli *standard* fissati a livello nazionale.

Ella assicura poi che il Governo non intende cancellare l'organizzazione collegiale della scuola italiana e che semmai l'individuazione di un insegnante specifico con compiti di coordinamento tende a esaltare il ruolo di ciascun docente nell'ambito dell'offerta formativa. La figura del *tutor*, infatti, costituisce un punto di riferimento responsabile ed effi-

cace nei confronti dei genitori, destinato peraltro a svolgere un fondamentale compito di orientamento a vantaggio degli alunni. D'altra parte, la riforma della scuola elementare introdotta all'inizio degli anni Novanta ha ampiamente dimostrato tutti i suoi limiti, se è vero che anche analisi condotte a livello internazionale hanno registrato un significativo calo di rendimento degli allievi, che ha comportato una classificazione al di sotto della media di questo segmento del sistema scolastico nazionale in precedenza considerato eccellente.

Quanto alla volontà di introdurre l'insegnamento della lingua inglese e dei primi elementi di informatica sin dalla prima classe della scuola elementare, essa non deve essere intesa come una scelta polemica nei confronti di antecedenti progetti riformatori che già si muovevano in questa direzione, ma piuttosto come una sorta di sistematizzazione di quelle prospettive che erano state delineate negli anni precedenti. Del resto, l'autonomia scolastica deve pure potersi esercitare attorno a un punto di riferimento unitario, in modo da evitare l'eccessiva dispersione dei progetti.

In relazione poi all'impegno finanziario che il riordino dei cicli scolastici comporta, il Ministro replica che i necessari stanziamenti verranno previsti nelle diverse leggi finanziarie annuali che accompagneranno il procedere della riforma via via che verranno emanati i decreti legislativi delegati. Per quanto concerne inoltre le risorse richieste dalla sperimentazione, ribadisce quanto già affermato nella seduta di ieri circa la dislocazione di fondi *ad hoc* a valere sulla legge n. 440 del 1997 e assicura che non verranno modificati gli attuali organici. Al riguardo, ritiene che la vera sfida dal punto di vista delle risorse umane sia rappresentata dalla valorizzazione del corpo docente e dalla promozione di una più elevata qualità di tutto il personale della scuola. Ricorda altresì lo straordinario impegno anche finanziario, richiamato del resto in alcuni interventi, tradottosi nel piano di formazione elaborato dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) e già avviato lo scorso anno.

Ella rileva poi come alcuni oratori, fra cui il senatore Brignone, abbiano opportunamente ricordato le precedenti esperienze di sperimentazione nel sistema scolastico italiano, nessuna delle quali è stata condotta con il rigore e lo spirito partecipativo volto a coinvolgere tutti i soggetti interessati che caratterizzano l'attuale. Fra l'altro, per la prima volta, una sperimentazione nel settore scolastico verrà sottoposta a un rigoroso meccanismo di verifica sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia.

Al senatore Boco, il Ministro replica invece che i pareri resi dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) non possono essere intesi, né dal punto di vista formale, né da quello sostanziale, come negativi, essendosi anzi rivelati utili a migliorare il testo dell'emanando decreto ministeriale sulla sperimentazione, come è stato riconosciuto anche dai sindacati più rappresentativi del mondo della scuola.

Ella assicura infine tutti i membri della Commissione in merito alla ferma volontà del Governo di assumere qualsiasi decisione concernente

la riforma del sistema di istruzione con il metodo finora seguito, vale a dire tramite un ampio coinvolgimento di tutti i soggetti protagonisti del mondo della scuola, al fine di acquisire oggettivi elementi di conoscenza che contribuiscano positivamente al processo riformatore e consentano di correggerlo *in itinere*. Ancora una volta, lo strumento normativo efficace e coerente per garantire un corretto sviluppo dell'azione riformatrice è costituito dall'articolo 11 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, come opportunamente ricordato dal senatore Valditara.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

### **122<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
ASCIUTTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

#### *SU UNA INIZIATIVA DELL'OSSERVATORIO SULLA CONVENZIONE EUROPEA*

Il PRESIDENTE avverte di aver ricevuto invito a partecipare a un seminario organizzato per il prossimo 23 settembre dall'Osservatorio sulla Convenzione europea, riguardante il ruolo delle cooperative in un futuro quadro costituzionale europeo riformato. Non potendo partecipare di persona, avverte che, qualora vi fossero senatori interessati ad intervenire al seminario, potranno utilmente darne comunicazione agli uffici di segreteria della Commissione.

Prende atto la Commissione.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1251) CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione**

*(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*

**- e petizione n. 349 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, nel corso della quale – ricorda il presidente relatore ASCIUTTI – nell'ambito dei disegni di legge in titolo, si è svolta la replica del ministro Moratti agli interventi seguiti alle dichiarazioni del Ministro stesso in merito alla sperimentazione scolastica.

Prende la parola sull'ordine dei lavori la senatrice ACCIARINI, la quale, dopo aver ricordato di aver auspicato un pronunciamento dell'Ufficio di Presidenza sul prosieguo dei lavori della Commissione in merito ai provvedimenti di riforma dei cicli scolastici, avanza l'esigenza di una ulteriore riflessione conseguente alle dichiarazioni rilasciate dal Ministro sulla sperimentazione scolastica.

Infatti, ella osserva come la sperimentazione possa essere intesa secondo diversi significati. Da un lato può essere considerata come uno strumento utile a comprendere la percorribilità di determinate scelte e in tal caso l'azione del legislatore dovrebbe attendere i risultati forniti dalla sperimentazione, visto anche che il Ministro si appresta a utilizzare a questo fine fondi destinati al rafforzamento dell'autonomia scolastica e a interventi sul territorio.

Dall'altro lato però la sperimentazione può essere intesa secondo la logica che emerge dall'emendamento del Presidente relatore 2.143, già approvato dalla Commissione, che ha previsto una iscrizione anticipata alla scuola dell'infanzia graduale e appunto previa sperimentazione; in tal caso, essa avrebbe quindi il senso di una attuazione graduale della legge, la cui approvazione dovrebbe essere pertanto antecedente l'avvio della fase sperimentale.

Ella teme invece che il Governo faccia ricorso alla sperimentazione con un intendimento ancora diverso, vale a dire allo scopo di utilizzarla a fini di impatto mediatico, così da consentire al Ministro di eludere in qualche modo le numerose critiche avanzate dal mondo della scuola nei confronti del suo operato.

Ad ogni modo, pur esprimendo perplessità sulla significatività del campione di 200 scuole in cui dovrebbe attuarsi la sperimentazione, ritiene opportuno attendere gli esiti di quest'ultima prima di procedere al varo di una riforma complessiva del sistema.

Il presidente relatore ASCIUTTI fa presente che la discussione apertasi sulle dichiarazioni del Ministro ai sensi dell'articolo 99, comma 2, del Regolamento, si è conclusa con la replica dello stesso rappresentante del Governo. Ciò non toglie che eventuali ulteriori proposte potranno essere poste ai voti.

Il senatore BOCO riconosce la correttezza, sotto il profilo regolamentare, della risposta del Presidente relatore. Tuttavia, ritenendo condivisibili le osservazioni svolte dalla senatrice Acciarini, propone formalmente un rinvio dell'esame dei disegni di legge in titolo fino al momento in cui la sperimentazione avrà fornito gli elementi atti a consentire una più avveduta deliberazione del legislatore in merito al disegno riformatore che dovrà investire il sistema di istruzione nazionale.

La senatrice SOLIANI ritiene ragionevole la proposta testé avanzata, allo scopo di ripristinare un corretto ordine temporale nell'ambito del processo riformatore, consentendo al legislatore di avvalersi dei risultati scaturiti dalla sperimentazione.

Al contrario, il senatore BEVILACQUA si dissocia dalla proposta di rinviare l'esame del disegno di legge delega, in quanto ritiene che la sperimentazione sia finalizzata a verificare gli effetti concreti che la nuova normativa avrà sul sistema scolastico. Si tratta del resto, ricorda, di una delega i cui tempi di effettivo esercizio consentiranno ampiamente di fare tesoro dei risultati della sperimentazione.

La proposta del senatore Boco di rinviare l'esame dei disegni di legge in titolo viene quindi posta ai voti e respinta.

Ancora sull'ordine dei lavori, la senatrice SOLIANI chiede che venga collegialmente concordata la scansione delle prossime sedute, in modo da individuare un punto di equilibrio tra l'esigenza della Commissione di concludere i propri lavori in sede referente e il calendario effettivo che l'Assemblea del Senato presumibilmente rispetterà considerando l'insieme dei provvedimenti in esso previsti.

Il presidente relatore ASCIUTTI ritiene sia interesse di tutte le parti politiche trovare un accordo sull'andamento dei lavori, ma anche concludere l'esame istruttorio della Commissione in tempo utile per i lavori dell'Assemblea. Al riguardo, ricorda che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è convocata per la giornata di domani e quindi solo successivamente si potranno conoscere le determinazioni circa l'inizio dell'esame dei disegni di legge di riforma dei cicli scolastici in Assemblea.

Il senatore BOCO pone in evidenza la complessa situazione che caratterizza in questa fase i lavori dell'Assemblea e osserva che, secondo prassi, l'attuale calendarizzazione non può intendersi equivalente ad un inizio dell'esame in Aula per il 24 settembre. Come sempre accade, infatti, nell'ambito di una stessa settimana vi è la flessibilità sufficiente a consentire alla maggioranza parlamentare di indicare di volta in volta le priorità fra i provvedimenti previsti nel calendario. Si potrebbe pertanto pervenire ad un accordo in Commissione che consenta la conclusione del-

l'esame in sede referente entro la prossima settimana o, al più tardi, entro la fine del mese, così fornendo al tempo stesso un utile elemento di valutazione anche alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Il senatore BEVILACQUA dichiara di condividere le riflessioni testé avanzate dal senatore Boco. Infatti, sebbene l'esame dei disegni di legge di riforma scolastica sia attualmente previsto fra i primi punti del calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana, è ragionevole immaginare, in considerazione degli altri rilevanti provvedimenti all'esame del Senato, che non sarà possibile procedere prima di giovedì 26 settembre. Pertanto, se vi fosse l'accordo di tutti i Gruppi politici almeno sull'esigenza di consentire lo svolgimento della relazione del presidente Asciutti all'Aula per il prossimo 26 settembre, si potrebbe anche sconvocare la già prevista seduta notturna odierna.

La senatrice MANIERI ritiene sia interesse di tutte le parti che la Commissione concluda il proprio lavoro istruttorio e che i provvedimenti in oggetto vengano esaminati dall'Assemblea del Senato secondo la normale dialettica parlamentare e secondo le procedure previste, a prescindere dall'esito che tale esame potrà avere. Non sembra pertanto vi siano le ragioni per insistere sullo svolgimento della seduta notturna nella giornata di oggi, dal momento che è facilmente prevedibile che l'esame della riforma scolastica da parte dell'Assemblea avverrà in una data successiva al 24 settembre. A nome del Gruppo Misto, ella si impegna quindi a consentire la conclusione dei lavori della Commissione in tempo utile per lo svolgimento della relazione all'Aula da parte del presidente Asciutti nella giornata di giovedì 26 settembre.

Anche la senatrice ACCIARINI concorda sull'esigenza di portare a conclusione i lavori in sede referente della Commissione. Al riguardo, giudica sufficienti le sedute settimanali previste negli orari consuetudinari e conviene con l'opportunità di sconvocare l'odierna seduta notturna, potendo semmai la Commissione intensificare i propri lavori nella giornata di mercoledì 25 settembre. Precisa tuttavia che questa disponibilità a trovare un accordo sull'andamento dei lavori non deve essere intesa come una rinuncia dell'opposizione a sviluppare la propria battaglia parlamentare sugli emendamenti presentati.

Il presidente relatore ASCIUTTI chiede ai rappresentanti dei Gruppi, soprattutto di opposizione, se dalle osservazioni testé rese deriva l'effettivo impegno a concludere l'esame in sede referente per il prossimo 25 settembre, così da consentire per il giorno successivo l'inizio dei lavori da parte dell'Assemblea.

Il senatore BOCO, in merito alla domanda assai puntuale del Presidente relatore, si riserva di consultarsi con gli esponenti degli altri Gruppi

di opposizione prima di rispondere riguardo a un impegno politico che dovrà poi essere lealmente rispettato.

Il PRESIDENTE RELATORE, nel comprendere le esigenze dell'opposizione, dichiara che il calendario rimane allo stato invariato e che eventuali determinazioni in senso diverso potranno essere assunte all'inizio della seduta notturna.

Il senatore VALDITARA plaude alla decisione del Presidente relatore, che dichiara di condividere.

Riprende quindi la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge n. 1306, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 26 luglio scorso.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.14, presentato dal senatore Cortiana.

Il senatore BOCO, intervenendo per svolgere una dichiarazione di voto favorevole, rende noto di voler fare propri tutti gli emendamenti a firma del senatore Cortiana. Illustra quindi le ragioni che a suo avviso rendono necessaria la soppressione delle parole della lettera *b*) dell'articolo 3 indicate nell'emendamento in oggetto. Si tratta infatti – almeno per quanto riguarda le prime parole – di un ridondante esercizio letterario, che richiama un principio persino ovvio. Semmai, se davvero dovesse ritenersi necessario ribadire un concetto così generico e ovviamente condivisibile, ciò andrebbe fatto in premessa a ogni disposizione normativa del provvedimento. Enuncia inoltre le argomentazioni che lo inducono a nutrire preoccupazione per la distinzione operata nella norma in questione fra valutazione delle conoscenze e abilità degli allievi e valutazione della qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche.

La senatrice ACCIARINI esprime a sua volta voto favorevole sull'emendamento, dal momento che la particolare disposizione che esso intende sopprimere non fa che ribadire la scarsa sistematicità e coerenza interna dell'articolo 3, che disciplina in un primo momento la valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli allievi, per poi passare alla lettera *b*) alla valutazione complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e quindi, alla lettera successiva, all'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione. Dall'insieme di queste norme trapela una concezione riduttiva del sistema di valutazione, nonché una scarsa conoscenza dell'Istituto nazionale ad esso preposto e una sottovalutazione dell'importanza che un serio meccanismo di valutazione assume per il sistema di istruzione nazionale. Ritiene inoltre che la valutazione degli istituti scolastici non debba concretizzarsi in una mera certificazione di carattere notarile, ma debba viceversa tenere conto del contesto in cui le scuole operano, secondo una lezione affermata anche a livello europeo. Gli isti-

tutti scolastici devono cioè essere valutati per la loro capacità di garantire un percorso che conduca dalle condizioni di partenza agli obiettivi finali e al tempo stesso la valutazione non può prescindere da una determinazione esatta di questi stessi obiettivi.

Invita infine la Commissione a riflettere attentamente sul valore delle disposizioni legislative che si accinge ad approvare e che dovranno essere poi rispettate da tutti i cittadini. Compito del legislatore infatti è anche quello di prefigurare le modalità di concreta applicazione delle norme che vengono approvate.

La senatrice SOLIANI, nel dichiararsi favorevole alla soppressione delle parole indicate nell'emendamento in votazione, sottolinea come l'approvazione di un disegno di legge delega sulla scuola dovrebbe rappresentare l'occasione anche per chiarire quale concetto di valutazione, soprattutto del sistema nel suo complesso, si vuole affermare nell'ordinamento scolastico e conseguentemente in quale modo si intende strutturare l'Istituto nazionale preposto. Dal disegno di legge governativo emerge invece una concezione superata della valutazione e fra l'altro manca un coerente raccordo fra la normativa contemplata dalla lettera *a*) dell'articolo 3 e le disposizioni di cui alla successiva lettera *b*). In particolare, ella ritiene condivisibile la formulazione della lettera *a*), laddove affida ai docenti la valutazione degli apprendimenti degli allievi, e nel contempo auspica non sia casuale la mancata previsione della valutazione del comportamento nell'ambito della lettera *b*), che disciplina le attribuzioni dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI). Inoltre, sempre in riferimento alla lettera *b*) dell'articolo 3, osserva che sarebbe stato più opportuno dal punto di vista logico ribaltarne l'impostazione, nel senso di prendere in primo luogo in considerazione la valutazione del sistema scolastico complessivo, inteso come somma di istituzioni autonome sia rispetto al Ministero che nei confronti delle regioni, e solo in un secondo momento fare riferimento alla valutazione degli allievi.

È evidente però che il Governo è privo di una visione complessiva del sistema e nel contempo è poco rispettoso del principio dell'autonomia scolastica, dal momento che non vi è alcuna menzione dei compiti di autovalutazione dei singoli istituti, né si immagina la costituzione di una rete di istituzioni scolastiche autonome in grado di esplicare le predette funzioni di autovalutazione anche sotto il profilo della comparazione fra gli istituti stessi.

Dopo aver ricordato poi come il Ministro abbia utilizzato alcune analisi comparative condotte anche a livello internazionale per motivare il riordino didattico della scuola elementare, la senatrice sottolinea che questo tipo di argomentazione rende chiaro l'approccio del Governo alle problematiche della scuola, che ella ritiene di dover criticare, in quanto non è affatto dimostrato che le carenze di apprendimento degli allievi dipendano dalla presenza dei tre maestri previsti dal modulo.

Ribadisce infine l'importanza di una valutazione globale e sistematica del comparto scolastico, che non si limiti a prendere in considerazione il livello dell'apprendimento, ma tenga conto anche di profili non esplicitati nel testo governativo, quali le strutture complessive, le risorse a disposizione, il contesto in cui le scuole operano, le condizioni di base e gli interventi attuati a livello territoriale.

Posto ai voti, l'emendamento 3.14 viene respinto.

Senza discussione, la Commissione approva invece, con separate votazioni, gli emendamenti 3.15 e 3.16.

Accedendo all'invito del presidente relatore, il senatore FAVARO trasforma l'emendamento 3.17 nel seguente ordine del giorno:

0/1306/105/7

FAVARO

«La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale,

impegna il Governo a far sì che, nell'ambito delle norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli allievi, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettui le verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli allievi nel pieno rispetto delle specificità dei percorsi liceali o dell'istruzione e formazione professionale e tenga conto, nell'effettuare anche le verifiche periodiche e sistematiche sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative, della titolarità delle regioni nel predeterminare i requisiti per lo svolgimento delle attività di formazione professionale, in base all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196».

Il sottosegretario Valentina APREA dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. 105, per la votazione del quale non insiste il presentatore.

La senatrice BIANCONI, accedendo all'invito del presidente relatore, ritira l'emendamento 3.18.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.19 (identico al 3.20), prende la parola la senatrice ACCIARINI, la quale giudica incongruo prevedere una rideterminazione delle funzioni e della struttura dell'Istituto nazionale per la valutazione sulla base di compiti assolutamente generici e poveri di contenuti. Né va dimenticato che il rapporto aritmetico fra docenti e alunni è solo uno degli elementi da considerare, atteso che,

accanto a situazioni di inefficienza e spreco vi sono anche situazioni di necessità così come di eccellenza. Deplora pertanto l'estrema superficialità con cui la maggioranza affronta il tema della valutazione e raccomanda vivamente l'approvazione dell'emendamento.

Anche la senatrice SOLIANI, a nome del Gruppo Margherita – DL – L'Ulivo, dichiara il voto favorevole sull'emendamento 3.19 associandosi alle considerazioni testé rese dalla senatrice Acciarini.

Dichiara a sua volta il voto favorevole il senatore BOCO, il quale rileva una contraddizione nell'atteggiamento della maggioranza che, da un lato, nega che il testo abbia intenti lottizzatori e, dall'altro, rifiuta di sopprimere quelle parti, quali la lettera *b*) dell'articolo 3, che invece alimentano tale sospetto. Già la lettera *a*) del medesimo articolo appariva del resto assolutamente superflua nell'economia del provvedimento, ma anche in quell'occasione la maggioranza rifiutò di procedere alla soppressione. Quanto ora ai compiti dell'INVALSI, ritiene che si dovrebbe optare fra una modifica radicale dell'Istituto e la riaffermazione delle funzioni già svolte nel sistema; appare invece incoerente una rideterminazione delle sue funzioni in considerazione di compiti vaghi e generici.

Posto ai voti, l'emendamento 3.19 (identico al 3.20) viene respinto.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.21 (identico al 3.22), prende la parola il senatore TESSITORE, il quale giudica incongrua l'espressione «esame di Stato» richiamata alla lettera *c*) dell'articolo 3, in considerazione del progressivo indebolimento registrato dal valore legale del titolo di studio. Al riguardo, riconosce peraltro che tale processo di indebolimento è stato avallato anche dalla precedente maggioranza di Centro Sinistra, nei confronti della quale egli non mancò di esprimere il suo puntuale dissenso.

La lettera *c*) dell'articolo 3 contiene del resto qualche ulteriore elemento di contraddizione. La predisposizione di alcune prove da parte dell'INVALSI rappresenta ad esempio una stranezza, atteso che l'Istituto dovrebbe avere carattere terzo e non interferire sulle condizioni della valutazione. Il testo suggerisce inoltre un'impostazione passiva anziché attiva da parte dei protagonisti degli esami di Stato (docenti e studenti). Auspica pertanto una maggiore riflessione sul punto, che conduca ad una riformulazione in vista dell'esame in Assemblea.

La senatrice SOLIANI ricorda che la disciplina degli esami di Stato fu già surrettiziamente modificata con l'ultima legge finanziaria in un'ottica di mera riduzione delle spese. Ora si procede ad una ulteriore modifica, che prevede la valutazione delle competenze acquisite dagli allievi nel corso dell'intero ciclo di studi in costanza di valutazioni biennali. Né il richiamo alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno rappresenta delimitazione sufficientemente significativa rispetto alla genericità

dell'impostazione seguita. In tal modo, la disciplina dell'esame di Stato risulta ben lontana dall'esplicitazione dei principi di cui all'articolo 33, V comma, della Costituzione, secondo cui esso è invece uno snodo essenziale della formazione dell'individuo. La lettera c) dell'articolo 3 sembra dunque confermare esplicitamente l'inutilità degli esami di Stato, da cui rischia di conseguire un giudizio di sostanziale inutilità anche del sistema pubblico di istruzione.

Raccomanda quindi accuratamente l'approvazione dell'emendamento 3.21.

Ad avviso del senatore BOCO la riforma degli esami di Stato sottesa alla lettera c) dell'articolo 3 investe una questione politica ancor più delicata sul piano della sostanza rispetto alle precedenti lettere del medesimo articolo. Si tratta di una questione di metodo su cui il suo Gruppo non intende transigere. Gli esami di Stato rappresentato infatti un momento solenne del percorso formativo dei giovani, che non può essere affrontato in sordina, come peraltro già avvenuto nell'ambito dell'ultima legge finanziaria.

In questo caso, il Ministro chiede addirittura una delega in bianco per la riforma, senza indicare in alcun modo gli obiettivi che si prefigge, non potendosi certo considerare sufficiente l'indicazione che una delle prove d'esame sarà predisposta dall'Istituto nazionale per la valutazione.

Ben diverso fu invece l'atteggiamento del Centro Sinistra che, nella scorsa legislatura, portò all'esame del Parlamento un organico provvedimento di riforma degli esami di maturità, su cui favorì un importante dibattito culturale conclusosi, anche grazie all'impegno del suo Gruppo, con la definizione di criteri certi fra cui la previsione della prima prova di esame consistente nella predisposizione di un elaborato volto ad accertare la capacità espositiva e logica del candidato.

Dichiara pertanto a sua volta il proprio voto favorevole all'emendamento 3.21.

Posto ai voti, l'emendamento 3.21 (identico al 3.22), viene respinto.

Senza discussione, con separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 3.23 e 3.24 e respinge il 3.25.

Concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, preso atto degli iscritti a parlare per dichiarazione di voto sul complesso dell'articolo come modificato, il presidente relatore ASCIUTTI rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**123<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
ASCIUTTI

*La seduta inizia alle ore 20,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1251) CORTIANA ed altri.** – *Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione*

**(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.**

– **e petizione n. 349 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente relatore ASCIUTTI avverte che è stato raggiunto, dai Gruppi parlamentari, un accordo nel senso di concludere l'esame dei disegni di legge in titolo entro mercoledì 25 settembre prossimo, senza ricorrere a convocazioni in orari notturni. In tal senso, ha pertanto già riferito al Presidente del proprio Gruppo parlamentare, ai fini delle determinazioni che assumerà la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari nella riunione prevista per domani mattina.

Prende atto la Commissione.

La senatrice ACCIARINI rileva l'esigenza che il termine per la presentazione di emendamenti in Aula sia conseguentemente posticipato.

Il presidente relatore ASCIUTTI assicura che si farà interprete di tale esigenza presso le sedi opportune.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 20,45.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2002

**119<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***GRILLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Mammola.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE****Proposta di indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese e sull'attuazione della normativa sulle grandi opere**

Il presidente GRILLO, dopo aver ricordato la decisione adottata dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi tenutosi nella giornata di ieri, illustra la proposta di indagine conoscitiva in titolo sottolineando che con l'approvazione della legge n. 166 del 2002, concernente norme in materia di infrastrutture e trasporti, è stato ormai portato a termine il processo di riforma del quadro normativo volto a mettere in condizione Governo e Parlamento di dotare il paese delle infrastrutture necessarie a renderlo competitivo con gli altri paesi dell'Unione europea. Nell'ordinamento giuridico sono, infatti, in vigore tanto la cosiddetta «legge obbiettivo» (legge n. 443 del 2001) e il relativo decreto di attuazione quanto, appunto, la legge n. 166 che ha completato la legge obbiettivo sul piano delle procedure, ha ulteriormente modificato la legge quadro sugli appalti pubblici ed ha ampliato, rendendola più concretamente applicabile, la normativa che disciplina la finanza di progetto.

In questo contesto appare giunto il momento di verificare la situazione complessiva delle infrastrutture del paese e l'attuazione della normativa sopra descritta al fine di acquisire elementi che possano rendere utile ed efficace l'opera del Parlamento nella determinazione dei nodi infrastrutturali sui quali occorre operare. Allo scopo si renderanno necessarie audizioni dei rappresentanti delle istituzioni territoriali il cui apporto sarà prezioso per determinare le priorità d'intervento anche in relazione

ai servizi pubblici locali che abbisognano di interventi di tipo infrastrutturale. Sarà poi cura della Commissione approfondire il tema del reperimento delle risorse necessarie all'avvio del programma delle grandi opere. A questo fine sarà pertanto necessario approfondire tutti i temi connessi alla finanza di progetto, strumento questo che può rappresentare la chiave di volta per dare reale attuazione a tale programma. In questo quadro appare dunque opportuno procedere ad una serie di audizioni destinate agli operatori del sistema bancario e creditizio, ad esperti di questo specifico tema oltre che al nucleo costituito presso il Ministero dell'economia che della parte applicativa della finanza di progetto si sta occupando. Sarebbe infine opportuno ascoltare le associazioni degli operatori che operano nel settore delle grandi infrastrutture ivi compresi i gestori delle infrastrutture, del trasporto e delle comunicazioni ed acquisire elementi di comparazione con le discipline vigenti in altri paesi.

Sulla proposta illustrata dal Presidente si apre il dibattito.

Il senatore MENARDI si dichiara del tutto favorevole all'inizio di un'indagine conoscitiva come quella illustrata dal Presidente sottolineando che ciò può rappresentare la sede giusta per un dibattito ed una riflessione da parte della Commissione sulle risorse disponibili finalizzate al settore delle infrastrutture. A tale riguardo ricorda peraltro che tali risorse, nell'attuale bilancio dello Stato, rappresentano soltanto il 2,4 per cento delle risorse che, considerato ciò che il settore della grandi opere, se adeguatamente sviluppato, può comportare in termini di beneficio per l'intera economia nazionale, non sembra essere una cifra che può realmente bloccare il programma varato dal Governo sulle grandi opere.

La senatrice DONATI, nel dichiararsi favorevole alla proposta di indagine conoscitiva così come illustrata dal Presidente, ritiene opportuno dedicare una speciale attenzione al tema delle risorse destinate alle infrastrutture, in particolare dopo la vicenda della circolare del Ministero dei lavori pubblici prima varata e poi ritirata dal Ministro, anche al fine di acquisire dal Governo una valutazione definitiva delle risorse realmente disponibili e su cui si possa fare affidamento per costruire o ammodernare la rete infrastrutturale del Paese. A questo fine sembrerebbe opportuno audire immediatamente i ministri dell'Economia e dei Lavori pubblici proprio per chiarire il tema sopra ricordato. Sottolinea poi la necessità di riservare un'attenzione particolare, all'interno della procedura conoscitiva, alle concessionarie autostradali che, anche in vista del rinnovo di talune concessioni, sono soggetti che in materia di infrastrutture dispongono di una forte capacità di investimento.

Il senatore CICOLANI esprime l'avviso favorevole del gruppo di Forza Italia a chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione all'inizio di un'indagine conoscitiva che potrà portare frutti positivi alla riflessione politica di tutti i gruppi rappresentati all'interno della Commissione. Ri-

tiene in particolare di condividere l'accento posto dal senatore Menardi sulle risorse da destinare al settore delle grandi opere e, più in generale, delle infrastrutture del Paese. A questo proposito andrà rilevato come l'Italia, rispetto ad alcuni dei paesi più grandi dell'Unione europea, soffra di un *gap* di investimenti in infrastrutture e di risorse ad essi dedicate che certamente va recuperato. Si tratterà pertanto di approfondire le tematiche connesse alla possibilità di aumentare gli investimenti in questo settore dell'economia del Paese. Sarà poi necessario approfondire i problemi connessi alle capacità di spesa in infrastrutture degli enti territoriali e quindi verificare quali possano essere le politiche europee di sostegno a questo settore. A tale riguardo, sarà pertanto necessario anche una riflessione sul settore dei trasporti che a quello delle infrastrutture è naturalmente connesso. Sarà cioè necessario vedere quali possono essere gli investimenti provenienti dall'Europa soprattutto in relazione allo sviluppo dei corridoi n. 5 e n. 8. Ritiene infine opportuno audire anche i responsabili delle due società costituite dal Ministro del tesoro per gestire le grandi opere ed in particolare la società Infrastrutture S.p.A. anche per acquisire informazioni sui tempi che saranno necessari affinché tale società sia pienamente operativa.

Il senatore VISERTA COSTANTINI, annunciando l'avviso favorevole della sua parte politica sulla proposta del Presidente, sottolinea come da parte del suo gruppo sia ampiamente avvertita e condivisa l'esigenza di approfondire i temi connessi alle infrastrutture con particolare riferimento alle risorse disponibili. D'altra parte il Governo non si è mai espresso chiaramente e in modo convincente su questo tema e non ha mai quantificato con chiarezza la natura delle risorse da destinare alle opere pubbliche. Lo svolgimento dell'indagine conoscitiva rappresenterà pertanto l'occasione per fare chiarezza su questo punto e capire quante risorse pubbliche potranno essere destinate al settore delle infrastrutture e quali risorse private, attraverso la finanza di progetto, sarà possibile drenare dal mercato. L'accenno fatto dal Presidente ad un approfondimento dei temi connessi alla finanza di progetto appare vieppiù stimolante laddove, proprio grazie ad alcuni interventi operati nella normativa approvata nella passata legislatura di cui va dato atto al Presidente medesimo, saranno operati approfondimenti anche di natura teorica circa la possibile utilizzazione del nuovo meccanismo e della sua concreta applicabilità. Un'altra linea di intervento conoscitivo dovrebbe poi essere rivolta, come accennato anche dal senatore Cicolani, a quegli strumenti di cosiddetta finanza creativa posti in essere dal Ministro dell'Economia come ad esempio la società Infrastrutture S.p.A. e certamente anche questa potrà rappresentare un'utile occasione di riflessione non solo della Commissione, ma del Parlamento nel suo complesso per comprendere in modo più approfondito le potenzialità che essi offrono nel settore delle opere pubbliche.

Il presidente GRILLO esprime anzitutto soddisfazione per l'unanimità di consensi raccolta sulla proposta di indagine conoscitiva e si dichiara in primo luogo favorevole ad ascoltare immediatamente il ministro Lunardi che, in quanto titolare di un dicastero di spesa importante come quello delle infrastrutture e dei trasporti, potrà fornire tutte le indicazioni di cui la Commissione necessita circa la disponibilità delle risorse finalizzate agli investimenti di natura infrastrutturale. Ritiene poi necessario approfondire gli elementi conoscitivi della Commissione riguardo alla capacità delle regioni inserite nell'obiettivo 1 di attrarre risorse europee sui progetti a cui l'Unione destina fondi strutturali. Appare cioè utile sapere quali sono le reali possibilità di questi soggetti non solo in relazione alla capacità di progettazione ma anche di gestione di tutta la complessa disciplina degli appalti. Riguardo poi al tema della finanza di progetto sottolinea ancora una volta come il sistema creditizio possa rappresentare un'importante chiave di volta proprio per le modifiche apportate a questa normativa con l'approvazione della legge n. 166 del 2002. Ritiene infatti che investimenti privati su opere con una redditività certa possano consentire di liberare risorse pubbliche da finalizzare ad investimenti infrastrutturali meno redditizi, che si collocano in particolare nella regioni del Sud. L'intervento delle banche e delle fondazioni, soggetti che dovranno essere auditi, appare pertanto strategico proprio al fine di far partire uno strumento come quello della finanza di progetto che, pur presente nell'ordinamento dalla passata legislatura, non ha mai trovato pratica applicazione. Infine dichiara di condividere le proposte di audizione relative alle società Infrastrutture S.p.A. e Patrimonio S.p.A. che sicuramente rappresentano strumenti innovativi sui quali un approfondimento appare utile alla riflessione di tutte le forze politiche.

La Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce mandato al Presidente a chiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(1406) Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione generale sospesa nella seduta del 31 luglio scorso.

La senatrice DONATI esprime perplessità sul provvedimento in discussione anche se ritiene che, per il prosieguo della discussione, sarebbe forse più utile acquisire gli emendamenti che il relatore e il Governo intendono presentare in quanto, da notizie di stampa, sembra che a livello di istituzioni locali sia stato trovato un accordo volto a modificare il testo in

esame che il relatore potrebbe accogliere. Ciò consentirà una più precisa valutazione del disegno di legge nel suo complesso. In relazione al testo attuale sottolinea invece la rilevanza del volume di risorse ad esso destinate e proprio in relazione a ciò sottolinea come sia troppo estesa la nozione di opere connesse. A questo riguardo fa presente che un'esperienza di analoga natura si è negativamente sviluppata in occasione dei finanziamenti alle Colombiadi attraverso i quali sono state finanziate molte opere che nessun legame avevano con lo svolgimento di questo evento e che hanno goduto non solo di ingenti risorse, ma anche di procedure del tutto collocate fuori dalla normativa ordinaria. In secondo luogo ritiene che la norma che fa dell'Agenzia una stazione appaltante che può incaricare soggetti terzi di operare in sua vece senza nessuna garanzia di controllo, deve essere modificata al fine di consentire una maggiore trasparenza su tutte le operazioni concernenti gli appalti.

Il presidente GRILLO, anche in considerazione dell'intervento della senatrice Donati, dichiara chiusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti a martedì 24 settembre alle ore 15.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

*La seduta termina alle 16,30.*

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2002

**85<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
RONCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Delfino.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

### *SU ALCUNI GRAVI PROBLEMI DEL COMPARTO AGRICOLO*

Il senatore MINARDO segnala la gravità della situazione di calamità naturale che ha colpito i territori siti nel comune di Modica. Fa presente, in particolare, che la grandinata verificatasi in data 15 settembre ha cagionato ingenti danni alle produzioni agricole ivi presenti nonché alle strutture al servizio delle aziende agricole, sollecitando il Governo ad emanare tutti i provvedimenti necessari a fronteggiare tale situazione.

Interviene il rappresentante del Governo il quale, in accoglimento della segnalazione del senatore Minardo, precisa che l'Esecutivo porrà in essere tutti i provvedimenti atti a fronteggiare la grave calamità che ha colpito i territori siti nel comune di Modica.

Interviene il senatore COLETTI il quale segnala la crisi che ha colpito il settore della produzione di uva da tavola, a seguito della modifica della disciplina comunitaria in ordine alla concessione di contributi ai consorzi di trasformazione operanti in tale settore. Prospetta poi l'opportunità di semplificare le procedure per il trasporto dell'uva da tavola, attualmente eccessivamente complesse e macchinose.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1599) Disposizioni in materia di agricoltura**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 14 gennaio 2002, degli articoli 21 e 22 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Esame e rinvio)

Il presidente RONCONI, relatore, rileva che il disegno di legge AS.1599 (trasmesso dalla Camera dei deputati) deriva dallo stralcio – disposto dal Presidente dell'altro ramo del Parlamento – delle disposizioni riguardanti il settore agricolo del disegno di legge collegato in materia di pubblica amministrazione e conserva natura di provvedimento collegato alla legge finanziaria 2002, secondo le indicazioni contenute nella risoluzione di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria 2002-2006. In particolare sottolinea che le risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF impegnano il Governo a considerare come collegati alla manovra di finanza pubblica per il 2003 anche i provvedimenti di riforma strutturale presentati dal Governo con riferimento alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2002 (punto III, lett. b della risoluzione).

L'articolo 1 del disegno di legge in esame – prosegue il Presidente relatore – conferisce delega al Governo ad emanare, entro un anno, uno o più decreti legislativi, finalizzati a completare la disciplina di riforma del settore agricolo contenuta nella prima legge di orientamento (legge n. 57 del 2001 e decreti legislativi nn. 226, 227 e 228 del 2001, riguardanti rispettivamente il settore della pesca e dell'acquacoltura, delle foreste e dell'agricoltura). È previsto lo svolgimento di procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanti agricoli e della filiera agroalimentare (principio che ha trovato sanzione legislativa nella istituzione del Tavolo agroalimentare previsto con l'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228), cui la disposizione fa espresso riferimento.

Il Presidente prosegue rilevando che il disegno di legge in titolo richiama anche il nuovo criterio di riparto delle competenze legislative, conseguente alla modifica del titolo V parte II della Costituzione, precisando in particolare che i decreti da emanare dovranno uniformarsi allo stesso principio (articolo 1, comma 2).

Il quadro complessivo delle finalità ed i principi a cui i decreti dovranno uniformarsi appare incentrato su una nuova concezione dell'agricoltura di tipo integrato e multifunzionale, in grado di consentire un'integrazione del settore agricolo con l'ambito economico, ambientale e sociale, alla luce degli orientamenti espressi dall'Unione europea in materia di PAC. Il Presidente relatore precisa che nel testo in esame viene promossa una concezione di impresa agricola orientata in un'ottica prettamente economica, che si concilia pienamente con gli obiettivi attinenti alla garanzia di sicurezza degli alimenti, alla conservazione del territorio e dell'ambiente, alla preservazione delle risorse naturali e della biodiversità.

Il comma 2 dell'articolo specifica i seguenti principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.

Il relatore prosegue sottolineando che viene istituito un sistema di concertazione permanente fra Stato, regioni e province autonome riguardante la preparazione dell'attività dei Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea, concernenti le materie di competenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza esclusiva delle regioni medesime (lett. a).

Si stabilisce inoltre che la concertazione di cui alla lettera a) abbia per oggetto anche l'esame di progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza (lett. b), nonché progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di competenze esclusive dello Stato e delle regioni o concorrenti (lett. c).

Il Presidente relatore rileva che in ossequio al principio della multifunzionalità dell'agricoltura, emerso soprattutto in ambito comunitario, alla lett. d), viene richiamato l'obiettivo di favorire, per le imprese agricole, l'adozione di moduli gestionali di tipo societario, maggiormente conciliabili con la complessità dei profili funzionali attinenti all'impresa agricola stessa. In particolare viene prevista la revisione dei requisiti previsti dall'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Viene inoltre effettuata una revisione della normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali (lett. e), contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare condizioni di concorrenza adeguate, garantendo comunque un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori.

Viene poi previsto il coordinamento e l'armonizzazione della normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001 (lett. f) e con il decreto legislativo n. 226 del 2001, contenente disposizioni in materia di orientamento e modernizzazione del settore della pesca (lett. h).

Vengono inoltre introdotti – prosegue il Presidente relatore – meccanismi semplificativi, atti a ridurre gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole (lett. g).

Nell'ottica della nuova concezione dell'impresa agricola, orientata in senso spiccatamente economico, viene poi promosso l'accesso della stessa ai mercati finanziari (lett. i), al fine di sostenerne la competitività e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari e di garanzia del credito.

Vengono poi contemplate disposizioni a favore dell'insediamento e permanenza dei giovani in agricoltura, anche attraverso l'adozione di un'apposita disciplina tributaria e previdenziale (lett. l).

Alla successiva lettera m) viene conferita delega al Governo a riformare la normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo.

Il relatore sottolinea poi che nella delega l'attenzione agli aspetti di tipo economico dell'impresa agricola non è certamente disgiunta dall'attenzione agli aspetti di tutela del consumatore (come precedentemente precisato), con conseguente ridefinizione degli strumenti relativi alla traccia-

bilità, all'etichettatura e alla pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi (lett. n) e con razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi alimentari (lett. o).

Nell'ambito dei principi e criteri direttivi di delega, viene prevista alla lettera p) l'individuazione di norme generali finalizzate alla semplificazione delle procedure amministrative relative all'immissione in commercio, alla vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

Alla lettera q) viene prevista inoltre l'agevolazione della costituzione nonché del funzionamento di «efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate».

Il Presidente sottolinea che vengono previsti anche strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualità e ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire l'internazionalizzazione di tali prodotti (lett. r).

Tra i principi e criteri direttivi di delega, vengono previsti la promozione e lo sviluppo delle filiere agroalimentari gestite direttamente dagli imprenditori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale, costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo (lett. s).

Alla lett. t) viene prevista la ridefinizione del sistema della programmazione negoziata per i settori di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, anche al fine di favorire la partecipazione delle regioni e altresì di garantire «il trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli».

Il disegno di legge in questione contempla anche disposizioni normative per il settore della pesca.

Nell'ambito dei principi e criteri direttivi di delega, viene disposta la riforma della disciplina di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 (relativa alla pianificazione della pesca marittima), al fine di armonizzare la stessa con le nuove normative sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca e acquacoltura (lett. u).

Viene inoltre prevista – prosegue il Presidente relatore – una razionalizzazione della disciplina e del sistema dei controlli sull'attività di pesca marittima (lett. v), una riforma del Fondo di solidarietà nazionale della pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamità naturali o da avversità meteomarine (lett. z), l'individuazione di un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nel settore della pesca, anche attraverso la modifica dell'articolo 318 del codice della navigazione (lett. cc), nonché l'individuazione di idonee misure tecniche di conservazione

delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare (lett. dd).

Alla lettera ff) viene inserita, tra i criteri di delega, anche la regolamentazione dell'attività «agromeccanica», nei casi in cui la stessa venga esercitata in favore di terzi attraverso l'uso di mezzi meccanici.

Infine rileva che alla lett. gg) viene prevista una riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in materia di pesca e acquacoltura.

Nell'articolo 2, comma 1, viene prevista una delega al Governo per l'adozione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento, e sentito il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed eco-compatibile, di un decreto legislativo recante la revisione della disciplina in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico (di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220) sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: revisione della disciplina vigente in materia, ispirate dall'esigenza di armonizzare tali disposizioni normative alla luce del principio di sussidiarietà e alla collaborazione istituzionale tra Stato e regioni; modifica della disciplina specifica, relativa al Comitato di valutazione degli organismi di controllo e agli organismi pubblici e privati incaricati delle attività di controllo della produzione agricola e della trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute con il metodo dell'agricoltura biologica.

Al comma 2 viene previsto che lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è trasmesso al Parlamento affinché sia espresso il parere entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.

Con l'articolo 3 (che è stato inserito dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame) – precisa il relatore – vengono dettate disposizioni normative finalizzate allo sviluppo delle imprese agricole e zootecniche biologiche attraverso la promozione della ricerca nel settore in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti.

L'articolo 59, comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 viene riformulato. In particolare, viene prevista l'istituzione di un «Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità» a cui vengono trasferite le competenze in materia di ricerca nel settore in questione, precedentemente spettanti al «Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità».

Il Presidente sottolinea che all'articolo 3, comma 1, lett. a), viene previsto un Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, in coerenza con la comunica-

zione 2000/C 28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Al comma 1, lettera b), viene inserita una riformulazione del comma 2-*bis* dell'articolo 59 della citata legge n. 488 del 1999, attraverso la quale viene eliminata dall'elenco delle competenze del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità la funzione di «potenziamento dell'attività di ricerca e sperimentazione in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti» (prevista nella precedente disciplina sempre all'articolo 59, comma 2, lett. b), della legge n. 488 del 1999).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *AFFARE ASSEGNATO*

#### **Affare concernente le problematiche inerenti la tutela dei prodotti a denominazione di origine, con particolare riferimento ai prodotti DOP e IGP, anche alla luce delle prospettive aperte dalla IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio**

(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, di una risoluzione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella sopracitata seduta del 10 luglio scorso sono state illustrate (e pubblicate in allegato al resoconto) la proposta di risoluzione a propria firma e quella presentata dal senatore Malentacchi.

Informa inoltre la Commissione che la senatrice De Petris ha trasmesso un'ipotesi di integrazione alla proposta di risoluzione da lui presentata (che è a disposizione dei componenti della Commissione). Invita la senatrice De Petris ad illustrare anche tale ipotesi.

La senatrice DE PETRIS illustra i punti segnalati al Presidente relatore ai fini dell'integrazione del dispositivo, evidenziando che la questione inerente alla salvaguardia della biodiversità agricola e zootecnica riveste una notevole importanza, presentando profili di connessione con le tematiche attinenti alla tutela della tipicità del prodotto. Sottolinea inoltre il rilievo assunto dalla problematica inerente alla tracciabilità delle materie prime impiegate nella produzione agricola alimentare. In particolare, ritiene opportuno impegnare il Governo su tre ulteriori punti: in primo luogo a promuovere interventi mirati alla tutela del patrimonio genetico agricolo e zootecnico del paese, finalizzati a salvaguardare e valorizzare l'originalità delle varietà tipiche, anche prevedendo in tale contesto la riformulazione, ove necessario, dei disciplinari dei prodotti DOP, IGP, DOC e DOCG, allo scopo di vietare l'impiego di organismi geneticamente modificati e di introdurre una più completa tracciabilità delle materie prime impiegate; in secondo luogo a sostenere, attraverso la destinazione di spe-

cifiche risorse riservate alle imprese del settore, l'applicazione del credito di imposta per ridurre gli oneri connessi alla certificazione ed al controllo dei prodotti a denominazione d'origine e in terzo luogo a valorizzare il patrimonio di risorse umane e tecniche produttive tradizionali, che ha consentito la conservazione e lo sviluppo delle produzioni tipiche, anche attraverso la promozione di iniziative rivolte alla formazione professionale ed all'incremento dell'occupazione qualificata nel settore.

Il PRESIDENTE ritiene di poter accogliere la proposta di integrazione del dispositivo, formulata dalla senatrice De Petris, limitatamente al secondo e terzo punto. Per quel che concerne invece il primo punto segnalato rileva che, essendo stata attivata un'indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati, non è opportuno fare esplicito riferimento nella risoluzione ai profili attinenti alle DOP e IGP, in quanto l'indagine conoscitiva consentirà di approfondire ulteriormente le tematiche in questione.

Interviene il senatore AGONI, prospettando l'opportunità di approfondire le tematiche attinenti alle DOP e IGP, in relazione alle quali sottolinea la necessità di prevedere la tutela delle denominazioni anche in riferimento alle materie prime utilizzate nell'ambito di produzioni agroalimentari tipiche. Cita a titolo esemplificativo i casi della produzione del grana padano e del parmigiano reggiano, prospettando l'opportunità di riferire le DOP anche al latte utilizzato in tali produzioni, in modo da garantire una maggiore tutela sul piano della tracciabilità dei prodotti tipici.

Il PRESIDENTE dichiara di condividere sul piano generale le osservazioni formulate dal senatore Agoni, ritenendo comunque che le stesse trovino già un riflesso nella proposta da lui presentata.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto.

Interviene il senatore MALENTACCHI per dichiarazioni di voto, preannunciando il proprio voto contrario rispetto alla bozza di risoluzione presentata dal Presidente. Rileva in senso critico che la linea politica sottesa alla stessa è divergente rispetto a quella proposta dal proprio Gruppo parlamentare, osservando altresì che nella stessa è assente un adeguato approfondimento delle tematiche attinenti all'agricoltura mediterranea, nonché dei profili attinenti al fattore lavoro.

Pur dichiarando di condividere i contenuti inseriti nell'ambito delle integrazioni formulate dalla senatrice De Petris, ribadisce tuttavia il proprio voto contrario sul documento complessivo all'esame della Commissione. Conclude preannunciando a nome del Gruppo di appartenenza un voto favorevole sullo schema di risoluzione a propria firma.

Interviene per dichiarazione di voto la senatrice DE PETRIS, sottolineando la centralità delle tematiche attinenti alla tutela della tipicità e

della qualità dei prodotti, nell'ambito della politica agricola. Esprime apprezzamento per la decisione del Presidente di accogliere la formulazione del secondo e terzo punto da lei proposti (in merito al credito di imposta e della formazione professionale del personale), ribadendo tuttavia l'opportunità di inserire nello schema finale anche il riferimento agli organismi geneticamente modificati. Ricorda infine che in ordine alle tematiche attinenti alle biodiversità è stato attualmente assegnato alla 3<sup>a</sup> Commissione un disegno di legge di ratifica di un trattato internazionale, osservando in particolare che sussistono in merito alla materia in questione rilevanti profili attinenti al settore agricolo, che potrebbero rendere opportuno procedere all'esame del sopracitato provvedimento in sede di Commissioni 3<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> riunite.

Conclude preannunciando, a nome del proprio Gruppo parlamentare, un voto di astensione sulla schema di risoluzione formulato dal Presidente e un voto favorevole sulla bozza formulata dal senatore Malentacchi.

Interviene il senatore VICINI preannunciando a nome del proprio Gruppo il voto favorevole sullo schema di risoluzione formulata dal Presidente, come da lui integrato. Nel raccomandare al Governo di agire in coerenza con i principi esposti, dichiara di condividere le preoccupazioni espresse dal senatore Agoni in ordine alle problematiche attinenti alla contraffazione dei prodotti tipici in grado di recare pregiudizio ai settori in questione. In ordine allo schema di risoluzione formulato dal senatore Malentacchi, osserva che, pur essendo presenti nello stesso profili da valutare con interesse, non sono tuttavia condivisibili alcune linee politiche prospettate in tale testo e, per tale motivo, preannuncia il proprio voto contrario sullo schema di risoluzione in questione.

Interviene il senatore BONGIORNO, il quale rileva che la proposta di risoluzione all'esame della Commissione appare di particolare interesse sotto il profilo politico, in quanto il Parlamento può così esercitare la propria potestà di indirizzo politico nei confronti dell'Esecutivo. Auspica che le linee politiche individuate dal Parlamento in tale risoluzione vengano applicate, soprattutto nell'esercizio dell'attività amministrativa, nella quale spesso si incontrano ostacoli di non poco rilievo. Rileva a tal proposito che spesso gli apparati burocratici, anche comunitari, espletano gli adempimenti procedurali inerenti alla approvazione dei disciplinari per le DOP in tempi eccessivi.

Nel ribadire l'opportunità di introdurre semplificazioni procedurali, preannuncia un voto favorevole a nome del Gruppo di appartenenza sullo schema di risoluzione, come riformulato dal Presidente.

Interviene il senatore AGONI il quale, nel preannunciare il proprio voto favorevole sullo schema di risoluzione formulato dal Presidente, rileva in senso critico che spesso gli organismi comunitari nell'esercizio delle proprie funzioni recano pregiudizio agli interessi propri dell'agricoltura italiana.

Il senatore PICCIONI preannuncia il proprio voto favorevole sullo schema di risoluzione formulato dal Presidente, sottolineando l'importanza di introdurre semplificazioni procedurali nell'ambito della disciplina delle DOP.

Interviene il senatore COLETTI il quale, nel preannunciare il proprio voto favorevole sullo schema di risoluzione formulato dal Presidente, prospetta l'opportunità di ridurre i costi a carico dei produttori per l'attivazione dei procedimenti amministrativi inerenti alle DOP.

Il senatore RUVOLO interviene preannunciando il proprio voto favorevole sullo schema di risoluzione formulato dal Presidente, dichiarando altresì di condividere sia le esigenze di semplificazione prospettate dal senatore Bongiorno e sia i profili problematici inerenti alla tracciabilità dei prodotti, sottolineati dal senatore Agoni.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale per deliberare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone in votazione lo schema di risoluzione a propria firma (con le integrazioni relative al riferimento al credito di imposta e alla promozione delle produzioni tipiche attraverso la formazione professionale, prospettate dalla senatrice De Petris), del seguente tenore:

«La 9<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare assegnato in materia di problematiche inerenti la tutela dei prodotti a denominazione di origine, con particolare riferimento ai prodotti DOP e IGP, anche alla luce delle prospettive aperte dalla IV Conferenza ministeriale dell'OCM,

premessi che:

l'evoluzione della politica agricola comunitaria e la progressiva ma sempre più accelerata liberalizzazione degli scambi internazionali collegata ai negoziati WTO inducono a privilegiare la logica del *made in Italy* come veicolo di promozione e diffusione sui mercati mondiali, anche con riferimento ai prodotti agricoli, attraverso la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio dei prodotti tipici e più in particolare dei prodotti di qualità, collegati ad un territorio e riconoscibili da un «marchio»;

ricordato che:

il settore agroalimentare rappresenta, per entità di fatturato, sviluppo occupazionale e numero di imprese coinvolte, uno dei settori di maggiore rilievo dell'economia italiana, sempre più orientato verso la qualità, e che si registra un interesse sempre più forte da parte del consumatore a conoscere l'origine dei prodotti, i processi di produzione e le caratteristiche organolettiche dei prodotti agricoli ed agroalimentari, nel quadro di un nuovo rapporto tra agricoltori e società e tra produttori e consumatori;

sottolineato che:

il sistema di tutela rappresentato dalle indicazioni geografiche valorizza efficacemente il modello europeo di agricoltura, salvaguardando e favorendo lo sviluppo delle aree agricole, dell'ambiente e del paesaggio;

rilevato che:

la normativa comunitaria ha tenuto conto della crescente preoccupazione dei consumatori per la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari, sviluppando e promuovendo una politica comunitaria in materia di identificazione dei prodotti, attraverso denominazioni che ne tutelino la qualità, al fine di garantire la sicurezza sull'origine di prodotti e sui relativi metodi di trasformazione e che la regolamentazione della Comunità europea ha sinora fornito un grande impulso nel delineare le tipologie delle denominazioni di origine (in un primo momento circoscritte esclusivamente al mercato dei vini);

ricordato in particolare che:

con il Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, si è accolto il principio della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e si è stabilito un sistema armonizzato a livello comunitario per la tutela dei diritti nel settore della proprietà intellettuale e rientrante nell'ambito dell'accordo TRIPS (sezione relativa alla protezione delle denominazioni geografiche), fissando dei criteri e principi comuni e che l'Italia da sola ha ottenuto la tutela comunitaria per circa un quinto del totale delle produzioni registrate (allo stato 118 su un totale di 582 prodotti) ma che proprio per questo è tra i paesi più esposti su scala mondiale ai fenomeni della contraffazione e dell'imitazione illegale delle produzioni protette, col rischio di gravissime ripercussioni economiche per il settore nel suo complesso;

osservato che:

molti problemi rimangono tuttora aperti riguardo alla piena efficacia delle stesse norme comunitarie in materia di tutela delle denominazioni di origine sia nel territorio dell'Unione che nei Paesi terzi;

ricordato inoltre che:

in Italia la disciplina generale sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche è da ricondurre a singoli provvedimenti legislativi che prevedono forme di protezione nei confronti di singoli prodotti o di interi comparti produttivi e richiamate alcune recenti iniziative assunte in merito (il decreto legislativo n. 173 del 1998, che attribuisce al Ministro delle politiche agricole la definizione dell'elenco dei prodotti tradizionali; la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Comitato incaricato di redigere una guida tecnica per la catalogazione, per ogni singola regione italiana, di produzioni e beni agroalimentari a carattere di tipicità, con caratteristiche tradizionali, ai fini della redazione di un Atlante del patrimonio gastronomico; l'articolo 21 del d. lgs. n. 228 del

2001 che ha riconosciuto a regioni ed enti locali ampi compiti di tutela con riferimento alla tipicità e qualità dei prodotti che godono di una denominazione protetta); e che nell'ambito della manifestazione, svoltasi a Parma il 29 novembre 2001, è stato presentato dal Ministero delle politiche agricole un documento programmatico denominato: «Magna Charta: L'agroalimentare italiano. Il valore della qualità» ove sono esposti gli obiettivi di intervento dell'Esecutivo sulla materia;

rilevato quindi che:

con riferimento alla dimensione internazionale e mondiale di tali problemi, il futuro della politica di sostegno a favore della qualità si definirà nell'ambito del ciclo negoziale già avviatosi all'indomani della IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio, tenutasi a Doha nel novembre 2001, e che la posizione dell'Unione europea, fortemente influenzata dall'Italia, si è potuta attestare, in un contesto di crescente liberalizzazione tariffaria, sulla qualità e specificità dei prodotti agricoli, al fine di giungere ad adeguate forme di tutela anche in ambito internazionale;

ricordato in particolare che:

a) in preparazione della Conferenza ministeriale di Doha, le Commissioni 3ª, 9ª e 10ª riunite del Senato avevano approvato due distinte risoluzioni volte a evidenziare con diverse argomentazioni, le principali preoccupazioni italiane in ordine alla difesa del marchio dalle contraffazioni e alla tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e agroalimentari nel pieno rispetto delle regole di leale competitività;

b) che tali tematiche sono state anche affrontate nel corso di una recente audizione (gennaio-febbraio 2002) del Ministro delle politiche agricole e forestali, davanti alle Commissioni agricoltura riunite dei due rami del Parlamento, che ha presentato un documento *ad hoc* sugli «Esiti della IV Conferenza Ministeriale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio», in cui si sottolinea come i Paesi membri dell'OMC hanno dato per la prima volta una risposta concreta all'esigenza, da tempo rappresentata dalla Delegazione italiana, di adottare un sistema di norme, riconosciuto a livello mondiale, per tutelare i prodotti coperti da indicazioni geografiche e denominazioni di origine contro le contraffazioni e le usurpazioni;

preso atto in particolare che:

si è ottenuta l'iscrizione del punto all'interno del compromesso globale raggiunto a Doha, il che consentirà all'Unione europea di subordinare l'accordo complessivo al conseguimento dell'obiettivo di protezione dei prodotti di qualità e che si è anche convenuto che, entro la fine della V Conferenza ministeriale dell'OCM (ottobre-novembre 2003), dovrà essere deciso il sistema multilaterale di notifica e di registrazione delle indicazioni geografiche dei vini e degli spiriti;

ricordato anche che:

con riferimento alla dimensione comunitaria, la Commissione europea ha recentemente (15 marzo 2002) adottato delle proposte di modifica al citato Regolamento sulle denominazioni di origine (CEE) n. 2081/92 – che dovranno ora essere esaminate dal Consiglio dei ministri U.E., previo parere del Parlamento europeo – con le quali si propone una migliore tutela delle denominazioni geografiche dei prodotti agricoli ed agroalimentari, conferendo a tutti i Paesi membri dell'OMC il diritto di opporsi, in determinate circostanze, alla registrazione di tali denominazioni geografiche, al fine di assicurare una più efficace tutela delle denominazioni geografiche medesime dalla contraffazione o dalla concorrenza sleale al fine di promuovere (attraverso un ipotizzato adeguamento delle disposizioni del citato accordo TRIPs, il sistema dell'Unione europea per le denominazioni di origine come modello mondiale, e quindi anche al di fuori della Comunità, in un quadro di reciprocità, offrendo anche ai Paesi non membri dell'U.E. una procedura specifica per la registrazione dei loro prodotti sul mercato comunitario;

rilevato altresì che:

destano invece forte preoccupazione non solo le controversie insorte fra alcuni Paesi dell'Unione in merito alla lesione di diritti di proprietà inerenti prodotti italiani a denominazione protetta (è il caso del grana padano e anche del prosciutto crudo di Parma) ma anche la posizione che era recentemente emersa in seno alla Corte di giustizia europea ma che poi non è stata confermata nella recentissima sentenza della stessa Corte sul contenzioso insorto circa la commercializzazione di un prodotto lattiero-caseario e rilevata l'esigenza di non mettere in discussione tutto il sistema di protezione delle denominazioni di origine attualmente vigente, qualora si consentissero forme di commercializzazione *in loco* secondo particolari modalità di prodotti DOP (attività che secondo i rispettivi disciplinari di produzione, vanno effettuate in loco o almeno alla presenza di rappresentanti dei consorzi di tutela);

ricordato, più in particolare, che:

è opportuno promuovere iniziative per la diffusione dei consorzi di tutela, attualmente prevalentemente presenti al Nord del Paese, rimuovendo tutti gli ostacoli, prevalentemente territoriali, e le ragioni della disomogeneità esistenti, anche al fine di meglio tutelare, nel quadro della protezione delle denominazioni di origine, l'agricoltura meridionale, cui vanno pienamente assicurate tutte le condizioni indispensabili – anche sul piano infrastrutturale – a consentire un rilancio di competitività delle produzioni, sul mercato nazionale e internazionale, in un'ottica anche di riequilibrio della tutela assegnata alle produzioni mediterranee e meridionali rispetto a quella assegnata, in ambito PAC, alle produzioni agricole continentali e nel quadro di un potenziamento della politica di sostegno per lo sviluppo del Mezzogiorno e per le aree svantaggiate;

richiamata infine:

la recentissima adozione, con regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, sulla sicurezza alimentare, con il quale viene previsto un sistema di tracciabilità degli alimenti, strettamente connesso al tema della qualità, ricco di importanti implicazioni e positivi sviluppi anche su tale terreno collegato della tutela delle denominazioni di origine;

impegna il Governo:

a proseguire la positiva azione già svolta nelle sedi comunitarie e internazionali, per estendere e rafforzare il sistema di tutela dei prodotti a denominazione d'origine, sia nei Paesi dell'Unione che nei Paesi terzi, promuovendo e favorendo tutte le iniziative *in itinere*, al fine di giungere all'obiettivo di un migliore e sempre più esteso riconoscimento di tali prodotti sui mercati internazionali e di tutelare così anche gli interessi commerciali di un settore centrale non solo del comparto primario ma dell'economia nazionale, in linea anche con i criteri già ampiamente accolti in ambito comunitario volti a riconoscere il valore multifunzionale dell'attività agricola, a garantire la sicurezza alimentare e ambientale dei cittadini e, nella logica di offrire una sempre più trasparente e chiara informazione ai consumatori;

impegna in particolare il Governo:

a promuovere, nell'ambito dei negoziati in corso dell'Organizzazione mondiale del commercio, la linea che l'Unione europea sta cercando di imporre nelle trattative in atto, volta a istituire un sistema internazionale di registrazione delle denominazioni di origine, quale strumento di tutela contro l'usurpazione e l'utilizzazione abusiva delle indicazioni geografiche e delle cosiddette forme di «agropirateria», accelerando contestualmente la prevista istituzione del registro multilaterale dei vini (dotato di effetti giuridici sicuri in termini di opponibilità) quale primo tassello di una strategia DOP e IGP e a valutare l'opportunità di inserire nelle procedure del WTO meccanismi sanzionatori per quei paesi membri che restino inerti e non intervengano contro eventuali atti di contraffazione commessi nel loro territorio; e inoltre ad inserire il capitolo del mutuo riconoscimento delle denominazioni d'origine anche a livello bilaterale;

in ambito di Unione europea, a rafforzare la linea di tutela delle produzioni protette, già emersa con le citate proposte di modifica del regolamento 2081/2002 ed anche con il recente regolamento (CE) n. 178/2002, contrastando le opposte preoccupanti tendenze (rivelate di recente anche dalla originaria presa di posizione emersa nell'ambito della Corte europea di giustizia e poi ribaltata nella decisione definitiva) che rischiano di mettere in pericolo e pregiudicare il sistema delle DOP e IGP assicurando in tutte le sedi la difesa dei criteri e dei principi produttivi fissati con i disciplinari di produzione, al fine di consentire una adeguata remuneratività delle pregiate ed inimitabili produzioni agricole nazionali; e ciò

anche alla luce degli orientamenti, recentemente emersi nell'ambito delle istituzioni dell'Unione relativamente all'istituzione di un «terzo pilastro», a favore della qualità e della sicurezza alimentare e comunque a rafforzare e armonizzare i sistemi di vigilanza, controllo, ispezione e verifica già previsti per le DOP sul territorio comunitario, armonizzando l'azione degli organismi nazionali competenti.

in ambito nazionale a valutare preliminarmente l'opportunità di dettare una disciplina organica di riferimento in attuazione della normativa comunitaria e comunque a promuovere l'obiettivo di una semplificazione amministrativa e di uno snellimento burocratico di tutte le procedure connesse alla tutela delle denominazioni di origine, accelerando l'istituzione, già preannunciata, della Agenzia sulla sicurezza alimentare nazionale per sostenere l'azione di tutti i soggetti interessati, e anche per rafforzare i controlli sui prodotti alimentari importati in relazione al rispetto dei parametri, anche sanitari, previsti;

a sostenere, attraverso la destinazione di specifiche risorse riservate alle imprese del settore, l'applicazione del credito di imposta per ridurre gli oneri connessi alla certificazione ed al controllo dei prodotti a denominazione d'origine;

a valorizzare il patrimonio di risorse umane e tecniche produttive tradizionali che ha consentito la conservazione e lo sviluppo delle produzioni tipiche, anche attraverso la promozione di iniziative rivolte alla formazione professionale e all'incremento dell'occupazione qualificata nel settore;

ad assicurare, sempre a livello nazionale, la massima vigilanza sul pericolo di frodi, accelerando e favorendo l'*iter* per il deposito dei marchi nei vari Stati membri, al fine di contrastare fenomeni di contraffazione delle denominazioni di origine;

a promuovere la tempestiva realizzazione, anche sul piano finanziario, di tutte le iniziative previste complessivamente dalla legge finanziaria 2002 a favore delle produzioni di qualità».

La Commissione approva il sopracitato schema di risoluzione.

Il PRESIDENTE precisa che la proposta di risoluzione a firma del senatore Malentacchi è preclusa a seguito della votazione precedentemente intervenuta.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2002

**104<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del presidente*

ZANOLETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, concernente disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (n. 127)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 45, commi 4 e 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il senatore Tofani, relatore, ha svolto l'illustrazione preliminare del provvedimento in titolo e dichiara aperta la discussione.

Il senatore VIVIANI osserva che lo schema di decreto legislativo all'esame aggiorna il decreto legislativo n. 181 in relazione alle modifiche introdotte al titolo V della Costituzione dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 e ridefinisce alcuni aspetti della disciplina relativa all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Rispetto alle disposizioni di riordino del sistema del collocamento contenute all'articolo 1 del disegno di legge n. 848 – poi sopresse nel corso dell'esame in Commissione – tendenti a rilegificare l'intera materia, con una scelta assai discutibile, il testo all'esame appare opportunamente più limitato, ma anche più preciso negli obiettivi che si propone.

Entrando nel merito del provvedimento, all'articolo 1, comma 2, lettera a), sarebbe opportuno chiarire che gli adolescenti, pur non più sog-

getti all'obbligo scolastico, sono ancora assoggettati all'obbligo formativo, come definito dalla legislazione vigente. Sarebbe poi opportuno estendere l'obbligo di comunicazione ai servizi per l'impiego anche per l'avvenuta instaurazione del contratto di apprendistato, che, in prospettiva, dovrebbe interessare gran parte dei lavoratori più giovani.

Con gli articoli 2 e 6 vengono inseriti, nel testo del decreto legislativo n. 181 del 2000, gli articoli 1-*bis* e 4-*bis*, nei quali si fa riferimento, rispettivamente, alla predisposizione di schede anagrafiche e schede professionali dei lavoratori e alla predisposizione di moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro: in entrambi i casi è prevista l'intesa con la Conferenza unificata che, però, dovrebbe essere integrata anche con la previsione della consultazione delle parti sociali.

L'articolo 4 – prosegue il senatore Viviani – provvede all'integrale sostituzione dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 181: al capoverso 1 lettera *b*) sarebbe preferibile adottare una formulazione che non ponga in alternativa le iniziative di formazione professionale con le altre misure volte a promuovere l'integrazione lavorativa: a tal fine si potrebbe sostituire l'espressione «od altra misura» con l'altra «ed eventuale altra misura».

La perdita dello stato di disoccupazione è disciplinata all'articolo 5: il problema della distanza dal domicilio e dei tempi di trasporto con mezzi pubblici, affrontato nel capoverso 1, lettera *c*), dovrebbe tenere conto delle condizioni morfologiche del territorio e dell'assetto del relativo sistema di trasporti, per cui, per questo aspetto, sembrerebbe opportuno non porre eccessivi vincoli all'autonomia decisionale delle regioni. La lettera *d*) del capoverso 1 del nuovo testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 181, così come riscritto dall'articolo 5 dello schema di decreto legislativo in titolo, dovrebbe poi essere integrata con l'esplicita previsione del ripristino dello stato di disoccupazione, al termine dei periodi di sospensione indicati dalla norma. All'articolo 6, comma 5, infine, il termine assegnato alle imprese fornitrici di lavoro temporaneo per la comunicazione dell'assunzione, della proroga e della cessazione dei lavoratori interinali, dovrebbe poi essere fissato entro e non oltre un mese.

Il senatore LAURO osserva che all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo n. 181, quale verrebbe introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in titolo, al capoverso 3, si prevede, tra l'altro, il mantenimento del collocamento speciale per i lavoratori marittimi di cui al regio decreto n. 327 del 1942. Si tratta di un sistema anacronistico, basato sul monopolio delle capitanerie di porto: sarebbe pertanto opportuno sopprimere, nella disposizione predetta del testo all'esame, il riferimento alla normativa del 1942 e alle relative norme di attuazione, per consentire che i lavoratori marittimi siano reinseriti nel circuito del sistema ordinario del collocamento, quale viene definito anche con lo schema di decreto legislativo in titolo, al fine di liberalizzare il mercato e moltiplicare le occasioni di lavoro, anche in una prospettiva europea, per una categoria la cui professionalità è indiscutibile.

Il senatore BATTAFARANO, dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni del senatore Viviani, osserva che lo schema di decreto legislativo all'esame non affronta la questione delle assunzioni pubbliche, sulle quali, peraltro, di recente il Ministro della funzione pubblica ha rivendicato la propria competenza. A suo avviso, nel testo del parere che la Commissione si accinge a licenziare dovrebbe essere rivolto un invito al Governo a regolamentare questa materia, superando l'attuale situazione che costringe gli uffici di collocamento a mantenere in vita l'anacronistica istituzione delle liste.

Il sottosegretario SACCONI dichiara di rimettersi alla Commissione per quel che riguarda la proposta da ultimo formulata dal senatore Battafarano. Le osservazioni del senatore Viviani intendono introdurre dei correttivi che, però, non incidono sul contenuto sostanziale del testo all'esame: in proposito, sottolinea la rilevanza di un intervento normativo volto a definire i diritti e i doveri dei disoccupati e a stabilire termini certi per quel che riguarda il colloquio di orientamento e la proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo. Nelle disposizioni di cui all'articolo 4, pertanto, non si è certamente inteso sminuire le attività formative o considerarle alternative alle altre iniziative volte a favorire l'integrazione professionale, quale potrebbe ad esempio essere il tirocinio.

Per quel che riguarda la decadenza dalla condizione di disoccupazione involontaria, occorre sempre tenere presente il difficile equilibrio tra le competenze statali e quelle delle regioni, il cui esercizio può comunque condizionare l'uso delle risorse finalizzate all'integrazione del reddito, erogate dagli enti previdenziali. Il testo all'esame della Commissione si propone poi di riconoscere alle regioni la competenza in merito alla definizione dei profili di sostenibilità della proposta di lavoro dal punto di vista spaziale e temporale.

Sulla proposta del senatore Lauro, il rappresentante del Governo dichiara di rimettersi alla valutazione che esprimerà la Commissione, pur osservando che il mantenimento di un regime speciale del collocamento per i lavoratori marittimi non comporta affatto l'esclusione di questa categoria dal sistema ordinario del collocamento, e si giustifica solo in considerazione della specialità della categoria medesima.

In sede di discussione del parere, sarà comunque possibile recuperare gli spunti ed i suggerimenti emersi nel corso della discussione.

Il relatore TOFANI dichiara di condividere alcune delle osservazioni emerse nella discussione, ivi compresa quella prospettata dal senatore Battafarano: di tali contributi terrà adeguatamente conto nell'ambito dello schema di parere che si appresta a predisporre. In esso, egli intende porre in rilievo anche altri punti: all'articolo 1, capoverso 2, la formulazione «ad ogni effetto» appare poco congrua per la categoria degli adolescenti, in quanto la soppressione del limite minimo anagrafico dovrebbe direttamente richiamare la disciplina sulla tutela del lavoro minorile, di cui alla legge 17 ottobre 1967, n.977 e successive modificazioni; all'articolo

3, capoverso 4, lettera *a*), il rinvio all'articolo 6 è errato. Deve invece richiamarsi l'articolo 4-*bis*, come introdotto dall'articolo 6 dello schema di decreto al nostro esame; all'articolo 3, capoverso 3, e all'articolo 5, capoverso 1, non è chiaro, inoltre, se, ai fini dell'applicazione della normativa in esame, per «servizi competenti» si intendano solo i soggetti pubblici o anche quelli privati; l'articolo 5, al capoverso 1, lettera *a*), introduce, fra gli altri, il principio di conservazione dello stato di disoccupazione in caso di conseguimento, dall'attività lavorativa, di un reddito annuo non superiore a quello minimo personale escluso da imposizione. Tale disposizione comporta lo svolgimento di un'attività di valutazione della situazione concreta del soggetto.

All'articolo 6, il capoverso 6 non sembrerebbe far riferimento, a differenza del precedente capoverso 4, ai rapporti di lavoro autonomo coordinato e continuativo; sempre all'articolo 6, al capoverso 7, non appare chiaro se anche l'obbligo in esame – come quello della comunicazione iniziale di cui al capoverso 4 – s'intenda esteso alle tipologie diverse dal contratto di lavoro subordinato; al capoverso 10, non è chiaro se la disciplina delle sanzioni amministrative trovi applicazione anche per le fattispecie di cui ai capoversi 5 e 6; all'articolo 7, infine, al capoverso 2-*bis*, che reca alcune norme di abrogazione, l'effetto soppressivo sembra, per errore, decorrere, almeno letteralmente, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.181 del 2000 e non da quella del decreto correttivo all'esame della Commissione.

Il PRESIDENTE, preso atto che il relatore presenterà nella prossima seduta uno schema di parere, rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2002

**82<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Guidi.**La seduta inizia alle ore 15,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.*

Il presidente TOMASSINI informa che, essendo pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali sul disegno di legge relativo agli informatori scientifici del farmaco, questo potrà essere approvato in sede deliberante nella prima seduta utile della prossima settimana. Mentre per quanto riguarda i disegni di legge sulla sindrome della morte improvvisa del lattante, informa che allo stato è pervenuto soltanto il parere della Commissione affari costituzionali, mentre le Commissioni giustizia e bilancio non si sono ancora espresse. Dà notizia infine che martedì prossimo avrà inizio il primo ciclo di audizioni in materia di procreazione assistita, che saranno svolte in sede di Ufficio di Presidenza, allargato a tutti i componenti la Commissione.

Su richiesta del senatore Mascioni, informa altresì che, per quanto riguarda il disegno di legge relativo al sangue e agli emoderivati, egli ha personalmente intrapreso contatti informali con il Ragioniere generale dello Stato per contribuire a chiarire alcuni punti non ancora sufficientemente approfonditi che erano stati oggetto di rilievi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in modo da facilitare una nuova assegnazione del provvedimento in sede deliberante oppure, l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea del Senato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1040) COLETTI ed altri.** – *Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare della

Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

**(1147) PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani»**

**(1318) DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani**

**(1388) TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999.**

(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 1318 e 1388, congiunzione con i disegni di legge nn. 1040 e 1147 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1040 e 1147, congiunzione con i disegni di legge nn. 1318 e 1388 e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1040 e 1147 sospeso il 3 aprile 2002.

Il senatore DANZI riferisce alla Commissione sul disegno di legge n. 1318, rilevando preliminarmente che esso è inteso all'incentivazione della ricerca clinica e preclinica dei cosiddetti farmaci orfani, la cui definizione è posta dall'articolo, il quale fa riferimento al Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente appunto i medicinali orfani che, ai sensi dell'articolo 3, sono i farmaci il cui *sponsor* sia in grado di dimostrare che siano destinati alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di un'affezione comportante una minaccia per la vita o la debilitazione cronica e che si rientri in una delle seguenti fattispecie: l'affezione colpisca non più di cinque individui su diecimila nell'Unione europea nel momento di presentazione della domanda; la commercializzazione del medicinale in questione all'interno dell'Unione europea appaia, in mancanza di incentivi, poco probabile (per assenza di redditività dell'investimento); che non esistano metodi soddisfacenti di diagnosi, profilassi o terapia delle suddette affezioni autorizzati nell'Unione europea oppure che, anche qualora tali metodi esistano, il medicinale in questione avrà effetti benefici significativi per le persone colpite.

Osserva, tuttavia, che l'articolo 2 del disegno di legge in esame, al contrario della suddetta definizione comunitaria, pone in termini disgiuntivi e non congiuntivi i requisiti di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 2 (corrispondenti, rispettivamente, alle precedenti lettere a) e b). Il comma 1 dell'articolo 3 prevede, in favore dei soggetti pubblici e privati che svolgano attività di ricerca clinica e preclinica volta alla produzione dei farmaci orfani: l'autorizzazione in esclusiva alla vendita del prodotto per dieci anni consecutivi. Non appare chiaro come tale beneficio si coordini con l'ordinaria disciplina sui brevetti e sul certificato complementare di protezione. Lo stesso articolo 3 prevede altresì un credito di imposta, pari al 50 per cento delle spese sostenute per la ricerca, per tutta la durata della medesima autorizzazione in esclusiva. Si dovrebbe a ri-

guardo definire se la misura suddetta del 50 per cento si riferisca ai singoli periodi di imposta o al loro complesso; in questa seconda ipotesi, sarebbe opportuno specificare i criteri di riparto del beneficio per i singoli periodi di imposta.

Al fine di usufruire delle agevolazioni in esame, occorre inviare, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze, il protocollo relativo alla ricerca del farmaco orfano, con la relativa qualifica di malattia rara assegnata dalla *Committee for Orphan Medicinal Products* (COMP). Il comma 3 demanda ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con i Ministri interessati, la determinazione delle modalità di attuazione del presente articolo. L'articolo 4 quantifica in 2 milioni di euro (circa 3.873 miliardi di lire) per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e in 3 milioni di euro (circa 5.809 miliardi di lire) a decorrere dal 2004 l'onere finanziario derivante dal disegno di legge.

Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo speciale per le spese di parte corrente (cioè, per le spese correnti derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento). Osserva che il beneficio del credito di imposta è concesso in forma di automatismo – cioè, senza vincolo di spesa –. Il relativo onere finanziario è, di conseguenza, formulato in termini di stima e non di limite.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 1388, d'iniziativa del presidente Tomassini, sottolineando come esso riguardi lo sviluppo della ricerca e l'accesso alle terapie nel settore delle malattie rare e dei farmaci orfani, la cui impostazione è ampiamente condivisa sia dal mondo universitario che dalle associazioni dei malati. Ricorda che, nella normativa vigente, il novero delle malattie rare è individuato dal decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279. Per le malattie così individuate, si ha diritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dal medesimo decreto ministeriale n. 279. Nella definizione delle malattie rare rientrano, ai sensi dell'articolo 1 del presente disegno di legge, oltre a quelle individuate dal suddetto decreto ministeriale n. 279: le malattie a rischio di vita o gravemente invalidanti che colpiscono non più di cinque individui su diecimila nell'Unione europea. Quest'ultimo parametro è mutuato dal Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che lo pone relativamente alla nozione di medicinali orfani (articolo 3); quelle comprese in elenchi regionali stabiliti con parere – cioè, più precisamente, approvati – dal Comitato di cui al successivo articolo 6.

Per la definizione di farmaci orfani, il disegno di legge (articoli 2 e 3) fa riferimento alla disciplina posta dal summenzionato Regolamento (CE) n. 141/2000, estendendo, tuttavia, l'ambito a tutti i medicinali destinati alla cura di malattie rare (come definite dall'articolo 1). L'articolo 4 istituisce, in attuazione dell'articolo 9 del medesimo Regolamento (CE) n.

141/2000, un fondo nazionale per la ricerca, lo sviluppo e l'accesso ai farmaci orfani.

Una parte (il 20%) della dotazione del fondo è costituita dalle quote versate dalle imprese per le procedure di registrazione e variazione dei prodotti medicinali. Il disegno di legge non specifica la fonte delle restanti disponibilità.

Su parere del Comitato nazionale per le malattie rare (di cui al successivo articolo 6), le risorse vengono prioritariamente destinate alle seguenti attività: studi «preclinici e clinici» nel settore delle malattie rare; «studi osservazionali e registri di usi compassionevoli» di farmaci non ancora commercializzati in Italia; programmi di somministrazione controllata di medicinali non compresi nelle fasce A ed H dei prontuari terapeutici.

Osserva che il disegno di legge non specifica nell'ambito di quale amministrazione venga istituito il fondo. Non è inoltre chiaro (anche alla luce del successivo articolo 6, comma 3, lett. c)) se le competenze decisionali nell'attribuzione delle risorse ai settori e nella selezione dei progetti spettino (e in via esclusiva) al suddetto Comitato – che nel presente articolo 4 è peraltro chiamato (per errore materiale) Commissione -. Ai sensi dell'articolo 5, le regioni istituiscono consorzi (anche interregionali) di ricerca (nel settore delle malattie in esame) a cui possono partecipare le università, i centri di ricerca, gli osservatori regionali delle malattie rare (istituiti ai sensi del citato decreto ministeriale n. 279 del 2001), le aziende sanitarie, le aziende farmaceutiche, le associazioni professionali sanitarie, le associazioni dei pazienti e del volontariato.

Tali consorzi sono enti (con personalità giuridica) senza scopo di lucro e possono utilizzare finanziamenti pubblici e privati.

L'articolo 6 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio la costituzione, presso il Ministero della salute, del Comitato nazionale per le malattie rare, avente come compiti: l'aggiornamento dell'elenco delle malattie rare di cui al citato decreto ministeriale n. 279 del 2001; la «ratifica» degli elenchi regionali (di malattie rare) di cui all'articolo 1; la selezione dei progetti da finanziare a carico del fondo nazionale di cui al precedente articolo 4; la definizione di linee guida valide per l'elaborazione dei prontuari regionali di cui all'articolo 8; la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, senza modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648. Il riferimento deve intendersi posto all'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 536, riguardante «i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, i medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e i medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, inseriti in apposito elenco predisposto e periodicamente aggiornato dalla Commissione unica del farmaco conformemente alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa».

L'articolo 7 concerne l'applicazione, secondo particolari modalità, alle attività di ricerca e studio in materia di medicinali orfani della disci-

plina di incentivi posta dal Decreto ministeriale 8 agosto 2000, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297». Le attività di ricerca e studio interessate sono sia quelle intese alla scoperta dei farmaci orfani sia quelle volte alla registrazione e produzione dei medesimi.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, i medicinali commercializzati in Italia che abbiano ottenuto riconoscimento di farmaco orfano dalla Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA) sono forniti gratuitamente ai soggetti portatori delle patologie a cui la registrazione fa riferimento.

In base ai successivi commi 2 e 4, le regioni provvedono, in favore dei soggetti portatori di malattie rare: alla disponibilità gratuita di farmaci, di alimenti, di *medical devices* (o dispositivi medici) e di altre sostanze attive utili; alle prestazioni previste dai protocolli e dalle linee guida stabilite a livello nazionale e regionale; alla definizione delle modalità di accesso ai farmaci inseriti nell'elenco di cui al citato articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 536 del 1996 ed a quelli registrati all'estero o inseriti in protocolli clinici di sperimentazione di cui sia documentata l'esigenza terapeutica per specifiche patologie rare di interesse sul territorio regionale. Non è specificato se l'accesso debba necessariamente essere gratuito. Il comma 5 consente che, per le malattie rare, il numero di pezzi prescrivibili per ricetta possa essere superiore a tre. Il comma 6 concerne le modalità di fornitura dei farmaci necessari per la conduzione di alcuni protocolli clinici non sperimentali (sempre in materia di malattie rare).

Propone quindi la congiunzione dei due disegni di legge testè illustrati con i provvedimenti n. 1040, d'iniziativa del senatore Coletti ed altri e 1147 d'iniziativa dei senatori Pedrini ed altri, precedentemente esaminati.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(397) ALBERTI CASELLATI ed altri.** – *Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro.*

**(1310) LIGUORI ed altri.** – *Modifica dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro.*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 28 maggio scorso.

Interviene, in sede di discussione generale, il senatore CARRARA il quale rileva in primo luogo che la scelta di sostenere l'approvazione del provvedimento in esame trova un valido fondamento nel II° comma del-

l'articolo 4 della Costituzione che, nel disciplinare il diritto al lavoro, sancisce la libertà di scelta del cittadino.

È indubbio che la disciplina contenuta nel decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, incide fortemente su tale diritto, introducendo un elemento eccessivamente rigido nella disciplina del rapporto di lavoro dei medici, che ne mortifica la dignità personale e professionale. Per queste ragioni, anticipa il suo voto favorevole al disegno di legge n. 397.

Interviene il senatore MASCIONI per porre una questione di natura pregiudiziale, ricordando come in più occasioni il ministro Sirchia avesse manifestato l'intenzione di modificare l'attuale normativa concernente l'irreversibilità della scelta del medico, annunci d'intenzione cui peraltro non sono seguiti fatti concreti. Oggi la questione viene riproposta all'attenzione della Commissione e non è chiaro che senso possa avere proseguire l'iter di questi provvedimenti, prima che il Governo si sia espresso concretamente su questa materia.

Il presidente TOMASSINI ricorda che fin dal dicembre 2001 la Commissione iniziò l'esame del disegno di legge n. 397, sospendendone l'iter in attesa di un'iniziativa governativa che non si è ancora concretizzata. Nel frattempo, il senatore Liguori ha presentato un altro provvedimento, il disegno di legge n. 1310, di cui fu congiunto l'esame nella seduta del 28 maggio scorso. Peraltro ricorda che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi riunitosi ieri ha convenuto sull'opportunità di proseguire l'iter dei due provvedimenti, non ritenendo che un intervento così limitato nella portata possa comunque confliggere con un eventuale riordino complessivo del sistema sanitario nazionale più volte preannunciato dal Ministro. In ogni caso ricorda i contenuti del comma 2 dell'articolo 51 del Regolamento del Senato, che dispone che, qualora il Governo preannunci la presentazione di un proprio disegno di legge su materia già oggetto di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, la Commissione competente può differirne o sospenderne la discussione fino alla presentazione del progetto governativo, ma comunque per non più di un mese.

Il sottosegretario GUIDI condivide le osservazioni del presidente Tomassini e precisa che se interverrà successivamente un disegno governativo in materia, questo potrà essere trattato congiuntamente.

La senatrice BOLDI ritiene quanto mai opportuna la ripresa dell'iter dei due provvedimenti che tendono a modificare l'assurdità della normativa che stabilisce l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro, configurando un'autentica violazione della sua libertà di scelta.

Il senatore TATÒ condivide pienamente le osservazioni della senatrice Boldi e auspica un iter particolarmente rapido del disegno di legge n. 397.

Il senatore FASOLINO, nel dichiarare di condividere i precedenti interventi, ritiene che l'attuale normativa violi un principio costituzionalmente garantito e si scontri anche con l'obiettivo che non può non essere condiviso di valorizzare al massimo la produttività delle strutture ospedaliere.

Il senatore CARELLA ritiene personalmente più convincente l'impianto del disegno di legge n. 1310 d'iniziativa del senatore Liguori ed altri e condivide le osservazioni del senatore Mascioni dal punto di vista politico. Il ministro Sirchia infatti da un anno a questa parte, ha fatto una serie di proclami cui non sono seguite concrete iniziative. In pratica, a un anno dalle elezioni le promesse in materia di salute sono state totalmente disattese e l'unico risultato sono minori fondi disponibili a favore della sanità. Lo stesso fatto che le stesse forze politiche di maggioranza intendono portare avanti un disegno di legge di propria iniziativa dimostra l'esito fallimentare della politica del Governo e quindi, anche solo per questa ragione, ritiene doveroso continuare a discutere della materia.

Il senatore LIGUORI lamenta che i tanti proclami di cui si è fatto portatore il ministro Sirchia cui non sono mai seguiti concreti provvedimenti, creino le condizioni di una certa difficoltà per le forze politiche a proporre un'articolazione corretta d'interventi in materia sanitaria. Ritiene peraltro che, essendo il mondo della sanità già pieno di contraddizioni, passare da un eccesso di regole a nessuna regola possa comportare conseguenze nefaste. Per questo egli propone la possibilità di rivedere la scelta del medico, ma vincolandola a un mutamento della direzione generale o all'entrata in vigore del nuovo Piano sanitario regionale.

Il senatore SEMERARO esprime il proprio convinto consenso alla necessità di modificare una norma eccessivamente cogente e liberticida che viola un principio, quale la libertà di scelta del professionista, costituzionalmente garantito.

Il senatore LONGHI, premesso di ritenere il ministro Bindi il miglior ministro della sanità che si sia mai succeduto, osserva che anziché parlare di libertà costituzionalmente garantite, bisognerebbe piuttosto parlare con realismo di tutela degli interessi economici dei medici. Non si comprende infatti perché questa categoria debba godere di un trattamento privilegiato rispetto alle altre. Ritiene pertanto opportuno non apportare alcuna modifica alla legislazione vigente.

Il senatore SALZANO è dell'avviso che la riforma operata dal ministro Bindi abbia creato le premesse di due grosse ingiustizie, una è quella

relativa all'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro e l'altra è quella dell'impossibilità sancita per i medici che avessero scelto l'attività privata, di accedere ai livelli apicali. Concretamente, non ritiene che da un regime liberticida si possa passare ad uno di semi libertà così come prospettato dal disegno di legge d'iniziativa del senatore Liguori. A suo avviso, piuttosto la soluzione va trovata ancorando la possibilità di scelta a precisi limiti temporali che non siano comunque quelli quinquennali di cui al succitato provvedimento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2002

**138<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

**TURRONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti Sospiri.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(533) MANFREDI ed altri. – Legge quadro in materia di interventi per il ristoro dei danni e la ricostruzione a seguito di calamità o catastrofe**

**(930) SPECCHIA ed altri. – Legge quadro in materia di calamità naturali**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei documenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore Antonio BATTAGLIA ringrazia il senatore Manfredi per aver svolto ieri le funzioni di relatore ed aver illustrato in modo estremamente puntuale la proposta di testo unificato predisposta dal Comitato ristretto.

Il presidente TURRONI dichiara aperta la discussione generale congiunta.

Il senatore VALLONE esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato ristretto, che ha messo a punto un testo sicuramente valido. Ciononostante, alcuni aspetti dell'articolato redatto dal Comitato ristretto appaiono meritevoli di qualche approfondimento e, probabilmente, di alcune correzioni.

L'articolo 1, comma 3, della proposta di testo unificato, in particolare, desta qualche perplessità laddove, alla lettera c), fa riferimento alla nomina di più commissari straordinari; ciò sembra prefigurare la possibi-

lità che vengano nominati tanti commissari quante sono le regioni colpite da calamità, il che non è assolutamente condivisibile apparendo preferibile prevedere un unico commissario straordinario.

L'articolo 2, comma 3, del medesimo testo, poi, laddove prevede che l'attuazione degli interventi necessari per il ristoro dei danni, il ripristino ambientale e la ricostruzione è affidata ad un commissario straordinario, è in palese contrasto con quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, in base al quale per il perseguimento delle finalità oggetto dell'articolato è istituito un comitato di coordinamento. Ancora un volta, in altri termini, si incorre nell'errore di frammentare e sovrapporre le competenze dei diversi soggetti istituzionali.

Quanto poi all'articolo 9, comma 2, della proposta di testo unificato, la disposizione ivi recata, laddove sancisce che per i proprietari di edifici costruiti illegalmente è esclusa l'erogazione del contributo statale per gli interventi di ricostruzione o di recupero di immobili privati distrutti o danneggiati, sembra prefigurare un ennesimo condono edilizio.

Meritevole di qualche riflessione è anche quanto previsto dall'articolo 15 della proposta di testo unificato, in considerazione del fatto che il servizio militare di leva, nei prossimi anni, è destinato a scomparire.

È auspicabile in conclusione che il relatore ed il Governo siano disponibili ad accogliere anche i suggerimenti dell'opposizione, allo scopo di migliorare il testo normativo in esame.

Il senatore SPECCHIA sottolinea innanzitutto l'estrema importanza dell'iniziativa assunta dai presentatori dei disegni di legge nn. 533 e 930, volti a colmare una lacuna da lungo tempo avvertita nel sistema normativo italiano. Difatti, ogni qualvolta in passato si verificava un evento calamitoso, con provvedimenti normativi *ad hoc* si provvedeva sistematicamente ad individuare, di volta in volta, un diverso soggetto competente ad intervenire, nella totale mancanza di un quadro di riferimento certo. Dopo il terremoto del Friuli si è quindi individuato uno schema-tipo più volte riprodotto nei provvedimenti adottati negli anni successivi.

Ciò che non è stato fatto fino ad ora, quindi, è adottare un'apposita legge-quadro che consenta di individuare con chiarezza, una volta per tutte, i soggetti responsabili ad intervenire in caso di calamità naturali, nonché le relative procedure. Con i due disegni di legge in titolo si mira pertanto a soddisfare tale esigenza ed il comitato ristretto, assai opportunamente, ha predisposto una proposta di testo unificato che, oltre a ricondurre ad unità i due testi normativi richiamati, ha tenuto anche conto del mutato quadro di riferimento costituzionale per quanto attiene, in particolare, il riparto di competenze tra Stato e regioni. Va quindi dato atto a tutti i componenti del Comitato ristretto, ed in particolare al relatore Battaglia Antonio ed al senatore Manfredi, di aver svolto un ottimo lavoro.

Peraltro, per quanto validissimo, il testo proposto dal Comitato ristretto può essere ulteriormente migliorato, sia per quanto riguarda ad esempio le disposizioni in materia assicurativa, sia per quanto concerne quelle riguardanti i provvedimenti a favore delle aziende agricole, appa-

rendo opportuno, a tale ultimo riguardo, precisare che rimangono ferme tutte le disposizioni dettate dalle leggi vigenti in materia di ristoro dei danni a seguito di calamità naturali per quanto attiene il settore dell'agricoltura.

In conclusione, è auspicabile che la legge-quadro sul ristoro dei danni e la ricostruzione a seguito di calamità naturali venga definitivamente approvata in tempi ragionevolmente brevi, con il costruttivo contributo di tutte le forze politiche.

Il senatore ROLLANDIN condivide pienamente l'esigenza, rappresentata dai senatori fin qui intervenuti, di varare con urgenza una legge-quadro in materia di ristoro dei danni, ricostruzione e ripristino ambientale a seguito di eventi calamitosi, provvedendo ad individuare con chiarezza le competenze dei diversi soggetti istituzionali chiamati ad intervenire, mettendo a punto efficaci strumenti di coordinamento. All'uopo, innanzitutto, sarà necessario far chiarezza per quanto attiene il potere di ordinanza, nonché la dichiarazione dello stato di calamità.

Appare inoltre necessario approfondire meglio le questioni sottese alle disposizioni di cui all'articolo 9, in materia di ristoro dei danni ai beni privati derivanti da calamità, specie sotto il profilo delle caratteristiche degli interventi finanziari disposti dallo Stato, in rapporto con la questione della copertura mediante apposite polizze assicurative private, come previste dal successivo articolo 10. Con particolare riferimento a tale ultima questione, qualora si ritenesse valido il sistema incentrato sulla copertura assicurativa, sarebbe sicuramente opportuno estendere la possibilità di farvi ricorso a tutte le aree a rischio.

Qualche riflessione sarà inoltre opportuna per quanto attiene alle disposizioni di cui all'articolo 11, recante interventi a favore delle imprese produttive e di servizi, nonché alle norme recate dall'articolo 12, in materia di provvedimenti a favore delle aziende agricole, sembrando in particolare necessario chiarire il ruolo dell'ISMEA. Quanto all'articolo 15, poi, sarà necessario far chiarezza per quanto attiene all'ormai prossima cessazione del servizio militare di leva mentre, con riferimento all'articolo 23, comma 1, è auspicabile che il relatore ed il rappresentante del Governo chiariscano quali vantaggi offra la costituzione di un consorzio obbligatorio dei privati proprietari degli edifici oggetto degli interventi. Qualche chiarimento, infine, sarà opportuno anche per quanto attiene la semplificazione delle procedure burocratiche ed amministrative di cui all'articolo 32.

Il relatore, Antonio BATTAGLIA, coglie l'occasione offerta dagli interventi dei senatori Rollandin e Vallone per richiamare l'attenzione dei componenti della Commissione e del rappresentante del Governo sull'esigenza di sensibilizzare i cittadini per quanto riguarda l'opportunità di stipulare polizze assicurative in materia di danni da eventi calamitosi. All'uopo, il Governo potrebbe, in ipotesi, incentivare il ricorso alle coperture assicurative mediante sgravi fiscali.

Il presidente TURRONI invita il relatore a prendere in considerazione l'opportunità di prevedere lo svolgimento di alcune audizioni prima dell'esame degli articoli.

Il senatore MANFREDI condivide l'opportunità di svolgere qualche audizione su alcune, limitate, tematiche affrontate dall'articolato.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2002

53ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
GRECO

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(1547) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite: seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il senatore GIRFATTI riassume brevemente la relazione svolta nella precedente seduta.

Prende quindi la parola il senatore BEDIN che, nel preannunciare una valutazione positiva sull'Accordo la cui ratifica è oggetto dei primi due articoli del provvedimento in titolo, manifesta la netta contrarietà della sua parte politica sulle altre disposizioni del disegno di legge, introdotte nel corso dell'esame del medesimo da parte dell'altro ramo del Parlamento. L'Accordo di Farnborough, la cui definizione è stata oggetto di un'attenta e proficua trattativa di cui sono stati protagonisti i Governi della passata legislatura, mira a favorire il processo di integrazione e ammodernamento dell'industria della difesa in Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Spagna e Svezia. In questi sei paesi è localizzata il 90 per cento della capacità produttiva europea di armamenti convenzionali. Si tratta dunque di un Accordo che è europeo nella sua dimensione politica anticipando molti aspetti di un'auspicata piena comunitarizzazione della politica europea di sicurezza e di difesa.

In proposito l'oratore ricorda l'intensa azione svolta dai Governi di centro-sinistra per l'allargamento e l'approfondimento della politica estera e di difesa comune, ancor prima dei tragici eventi dell'11 settembre. L'Accordo in esame, la cui ratifica è prevista dai primi due articoli del provvedimento, è dunque un tassello essenziale nella definizione di un'Europa capace di svolgere con pienezza un'efficace politica estera e di difesa comune. L'Accordo inoltre completa la legge n. 185 del 1990 prevedendo un livello europeo del controllo democratico sulla politica degli armamenti, prescrivendo in particolare che la lista degli Stati in cui sia possibile esportare produzioni belliche venga approvata per consenso da parte degli Stati parti dell'Accordo medesimo.

L'equilibrato spirito del provvedimento viene rotto dagli articoli successivi ed in particolare dall'articolo 7, che dispone l'estensione delle procedure previste dall'Accordo a tutti i paesi dell'Unione e a quelli della NATO, introducendo un improprio elemento di bilateralismo in una materia in cui va approfondita invece la cooperazione tra i paesi europei. Il Trattato in esame, infatti, va inteso come una non dichiarata e non formale «cooperazione rafforzata» tra i sei paesi che l'hanno sottoscritto, che anticipa e sperimenta soluzioni alle quali altri paesi possono auspicabilmente aderire. Per essere coerenti con questa interpretazione le norme italiane di recepimento avrebbero dovuto prevedere procedure automatiche di estensione dell'Accordo medesimo piuttosto che quanto previsto dall'articolo 7.

Mettere poi sullo stesso piano giuridico Unione europea e Alleanza atlantica appare una scelta non coerente con l'obiettivo, implicito nel Trattato, di sviluppare e approfondire la politica estera e di difesa europea attraverso un'integrazione dell'industria continentale ed il conseguente rafforzamento della sua capacità di competere con l'industria statunitense.

Vi sono inoltre considerazioni che più specificamente attengono alla politica estera europea che motivano un giudizio negativo sull'articolo 7. Un eventuale accordo tra Italia e Stati Uniti nell'ambito della NATO, vigenti le disposizioni contenute in questo articolo, potrebbe di fatto ridurre l'efficacia di procedure di garanzia e di controllo che il Trattato in esame contiene. Il corretto sviluppo di una politica estera e di difesa comune impone l'osservanza stretta di quanto previsto dall'Accordo quanto alla definizione consensuale tra i vari paesi europei delle scelte relative all'esportazione di armi.

Queste preoccupazioni sono state anche espresse dal Parlamento europeo che, dopo aver sottolineato l'importanza di garantire un'adeguata capacità competitiva all'industria europea rispetto a quella statunitense, ha richiamato l'attenzione sul rigoroso rispetto del Codice di condotta dell'Unione europea per l'esportazione di armi le cui prescrizioni dovrebbero acquisire un valore giuridicamente vincolante. Il controllo e la limitazione dell'esportazione di armi secondo il Parlamento europeo dovrebbe essere parte integrante della PESD e della politica commerciale dell'Unione.

In proposito il senatore Bedin rileva il contrasto tra le prescrizioni del Codice e la previsione relativa al segreto sulle transazioni creditizie e finanziarie e sull'uso delle armi che il disegno di legge in titolo prevede.

La Presidenza spagnola ha più volte richiamato la necessità di una politica europea degli armamenti non favorita dagli accordi bilaterali di cui il provvedimento in titolo permette la conclusione relativamente alle licenze globali di progetto. Questo strumento, cui si applicano procedure semplificate, potrebbe essere usato in modo improprio ed elusivo delle regole sul mercato interno, parificando aziende dei paesi dell'Unione ad aziende di paesi non appartenenti all'Unione. In proposito ricorda come il Parlamento europeo abbia più volte sottolineato il ruolo economico che, per il mercato interno, ha l'industria della difesa di cui va promossa una solida integrazione finalizzata allo sviluppo della politica di difesa comune. Questi principi sono stati chiaramente enunciati da ultimo nella riunione informale dei Ministri della difesa dell'Unione tenutasi il 23 marzo a Saragozza.

Il presidente GRECO, pur apprezzando l'approfondita analisi svolta nel suo intervento dal senatore Bedin, osserva che gran parte dei rilievi attengono al merito del provvedimento mentre, a suo avviso, la Giunta dovrebbe limitarsi a valutare la coerenza del provvedimento medesimo con il Codice di condotta dell'Unione europea per l'esportazione di armi. Osserva poi che gli adattamenti previsti dagli articoli 3 e seguenti del disegno di legge in titolo alla normativa nazionale in materia di esportazione di armamenti si rendono necessari per adeguare la normativa stessa al nuovo istituto, previsto dall'Accordo, della licenza globale.

La senatrice TOIA, riservandosi di svolgere un più articolato intervento in altra seduta, osserva che i rilievi formulati dal senatore Bedin sono puntualmente rispettosi della competenza della Giunta. Nel disegno di legge in esame infatti i profili di politica industriale si intrecciano con la materia della politica estera e di difesa comune e della politica industriale dell'Unione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1686) Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici*

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione: esame e rinvio)

Riferisce alla Giunta il senatore CICCANTI, il quale si sofferma innanzitutto sul contenuto del provvedimento che, al comma 1 dell'articolo 1, affida al Governo il potere di stabilire criteri generali per la determinazione dei servizi pubblici, che operino in maniera integrativa rispetto a quelli determinati dalla Legge 481. La Legge 481 istituisce, come è noto, le autorità per i servizi di pubblica utilità, regolando in particolare strutture e attribuzioni dell'Autorità per l'energia. A suo avviso l'ambito applicativo della misura contenuta nel decreto in esame ha un'estensione più ampia rispetto a quella definita dalla legge citata. Il secondo comma

dell'articolo 1 del provvedimento in titolo stabilisce che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, vengano applicate le tariffe determinate anteriormente al 1° agosto 2002; per effetto di questa disposizione si blocca ad un livello più basso di quello da ultimo stabilito dall'Autorità per l'energia il livello delle tariffe elettriche.

Venendo a considerare i profili di competenze raggiunte il relatore ricorda che la normativa europea prevede l'apertura completa del mercato dell'elettricità e del gas per qualsiasi consumatore in tutta l'Unione entro il 2005, eliminando i regimi di monopolio ed aprendo i mercati alla concorrenza. A tal fine, la relazione della Commissione di marzo 2001 prevede l'approvazione delle tariffe di accesso alle reti di distribuzione dell'elettricità e del gas e la costituzione, in ciascuno Stato membro, di un'Autorità di regolamentazione indipendente dall'Amministrazione dello Stato. Segnala poi la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 2002, che modifica le direttive 96/92/CE e 98/30/CE, relative alle norme per i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale (COM (2002) 304), volta ad accelerare e armonizzare il processo di liberalizzazione in corso e creare un unico mercato comune dell'energia e a recepire le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, dove, al punto 37, si esortano il Consiglio e il Parlamento europeo ad adottare il più presto possibile, nel corso del 2002, le proposte in sospeso per la fase finale di apertura dei mercati dell'energia elettrica e del gas, tra cui l'istituzione in ciascuno Stato membro di una funzione di regolamentazione, nell'ambito del quadro normativo appropriato, al fine di assicurare in particolare il controllo effettivo delle condizioni di definizione delle tariffe. L'articolo 22 della citata proposta, in particolare, prevede, per l'elettricità, che le autorità di regolamentazione abbiano il compito di fissare, approvare o proporre, prima dell'entrata in vigore, i metodi usati per calcolare o stabilire le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione. Analoga previsione è dettata per il mercato del gas.

Concludendo la sua esposizione, il relatore ricorda che il provvedimento in esame è stato adottato per fare fronte alle tensioni inflazionistiche che si stanno registrando, incidendo su un fattore essenziale – le tariffe – per la determinazione del tasso di inflazione.

Il senatore BEDIN osserva che, dall'illustrazione del relatore, emerge con chiarezza la rilevanza, ai fini della competenza della Giunta, del provvedimento in titolo, di cui chiede quindi il rinvio dell'esame, per garantirne un adeguato approfondimento.

L'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2002

**54ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PETRUCCIOLI**

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*Intervengono il presidente della RAI, professor Antonio BALDASARRE ed il direttore generale della RAI, dottor Agostino SACCÀ.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

**Seguito discussione sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, ed esame di eventuali risoluzioni**

(Seguito della discussione e rinvio)

Il presidente PETRUCCIOLI illustra il seguente documento.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Premesso:

che il tema del pluralismo nel servizio pubblico e – più in generale – nell'informazione e comunicazione radiotelevisiva, è oggetto di discussioni e polemiche che si arricchiscono continuamente di nuovi elementi;

che l'atto di indirizzo emanato dalla Commissione stessa il 13 febbraio 1997 – atto che riguarda i principi ispiratori ed i criteri di attuazione

del pluralismo – mantiene tutta la sua validità ed attualità e non richiede integrazioni ed aggiornamenti;

che risulta tuttavia evidente, sulla base di quesiti suggeriti dall'esperienza, la necessità di formulare indicazioni e raccomandazioni riconducibili anche esse all'ambito del pluralismo, pur non comportando interventi sui principi e i criteri di carattere generale;

tenuto conto delle risultanze della sessione di lavoro dedicata dalla Commissione stessa al tema del pluralismo, introdotta dalla relazione del Presidente svolta nella seduta del 4 giugno 2002 e seguita da una discussione nelle sedute del 5, del 6 e del 18 giugno 2002, e dalle audizioni svolte nelle sedute del 11, del 12 e del 19 giugno 2002;

tenuto conto altresì che il Presidente della Repubblica ha inviato al Parlamento, in data 23 luglio 2002, un messaggio che la Commissione condivide integralmente, e che dedica al pluralismo la massima attenzione e invita chiunque ne abbia competenza ad assicurarne il rispetto e l'effettiva vitalità;

ritenuto:

che il dovere del pluralismo non valga solo per il servizio pubblico ma anche – come hanno sottolineato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 155 del 2002 ed il Presidente della Repubblica nel già citato messaggio al Parlamento – per tutti i soggetti titolari di concessioni pubbliche;

che il pluralismo nella informazione e nella comunicazione sia tanto più garantito quanto maggiore è il numero dei soggetti che operano sul mercato e quanto più agevole ne è l'accesso per nuovi soggetti;

che infine il pluralismo sia principio che non ammette esenzioni, e che deve essere rispettato – compatibilmente con le esigenze di carattere tecnico – tanto dai singoli programmi in ciascuna trasmissione, quanto dalle aziende nel loro insieme e dalle loro articolazioni interne, come sono – ad esempio – le reti;

Formula le seguenti raccomandazioni nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo:

1. Tutte le trasmissioni di informazione, dai telegiornali ai programmi di approfondimento, devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio; ai direttori, ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio pubblico, si chiede di orientare la loro attività nel rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza e fruibilità. Non vale l'obiezione che l'imparzialità sarebbe irraggiungibile. La questione è se ci si debba proporre l'imparzialità o la parzialità. Detta in altro modo si chiede a tutti coloro che producono informazione nel servizio di fare tutto ciò di cui sono capaci per non essere parziali e tendenziosi.

2. È da evitare di norma la presenza di politici nei programmi di intrattenimento. Tale presenza infatti, accresce la sensazione ed il convincimento che il carattere pubblico del servizio consista nella simbiosi con la politica ed in particolare con la parte politica che – di volta in volta – prevale e governa.

3. È da evitare di norma la presenza nei programmi della concessionaria del servizio pubblico televisivo – di qualsiasi genere essi siano, ma in particolare quelli di intrattenimento – dei dirigenti dell'azienda stessa, intendendosi per dirigenti non solo i membri del Consiglio di amministrazione ed il direttore generale, ma anche i direttori di divisione, di rete e di testata. Tale presenza, infatti, trasmette l'immagine di un uso «personale» e «privato» del servizio pubblico, oltre a confondere rapporti tra i diversi livelli dell'azienda che devono essere assolutamente limpidi e trasparenti. L'argomento non vale, ovviamente, nel caso in cui un direttore sia anche titolare di un suo programma.

4. Va esclusa nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico la partecipazione attiva, con dichiarazioni ed interviste, di imputati in procedimenti giudiziari in corso. Essi godono della garanzia di legge di poter dire quanto loro giova e di tacere quanto può loro nuocere. Non possono dunque fornire alcun elemento rilevante ai fini dell'informazione e – sicuramente – cercheranno di usare l'occasione a proprio vantaggio. Per le esigenze dell'informazione si ricorrerà, dunque, ai legali di parte nell'ambito di un obbligatorio equilibrio tra accusa e difesa.

La Commissione, ritenendo che l'argomento della trasmissione diretta di manifestazioni pubbliche sia connesso con il pluralismo, nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dispone quanto segue:

«Le "dirette", intese come trasmissioni integrali e documentarie, sono riservate, oltre ai casi espressamente previsti dalla legge (sedute parlamentari su richieste del Parlamento stesso; messaggi ex articolo 22 della legge n. 103 del 1975), alle occasioni ufficiali (feste nazionali, celebrazioni di Stato e simili). Tutti gli altri eventi, di qualunque natura, devono avere trattamento giornalistico con un equilibrio tra trasmissioni di immagini, documentazione in voce, interviste e commenti in studio che nel loro insieme devono rispettare l'obbligo di dar conto della pluralità dei punti di vista, nel contraddittorio fra tesi diverse ed opposte. Ricadono, dunque, nell'ambito delle decisioni e delle responsabilità giornalistiche come sono codificate nell'ambito dell'azienda concessionaria del servizio pubblico».

**Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi**

**della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relativo alla campagna elettorale per le elezioni suppletive nel collegio senatoriale Toscana 10 (Pisa)**

– *Relatore alla Commissione: PETRUCCIOLI.*

– (Esame e rinvio)

Il presidente PETRUCCIOLI, in qualità di relatore, illustra il testo che si compone di 12 articoli, e sul quale, a norma dell'articolo 4 della legge n. 28 del 2000, è stata consultata l'Autorità garante per le comunicazioni.

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione al termine della seduta.

#### **Audizione del Presidente e del Direttore generale della RAI**

(Svolgimento dell'audizione e rinvio)

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente in primo luogo che la presente audizione è stata deliberata dall'Ufficio di Presidenza con riferimento al problema della collocazione in palinsesto di una trasmissione di Michele Santoro. Evidentemente si può implicitamente ritenere che i dirigenti della RAI siano chiamati anche a dare chiarimenti sulle recentissime polemiche che riguardano la collocazione di Enzo Biagi. In considerazione anche dell'opportunità di terminare l'audizione entro le ore 16, il presidente invita quindi i componenti della Commissione a limitare il loro intervento allo stretto oggetto dell'audizione, fermo restando che l'Ufficio di Presidenza ha già ritenuto di dover prevedere a breve altre audizioni dei vertici della RAI.

Il presidente Petruccioli ricorda quindi che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi si era per la prima volta occupata di Biagi e Santoro in occasione delle note dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Consiglio nel corso di una conferenza stampa in Bulgaria, quando auspicò l'allontanamento dei due giornalisti dalla RAI.

In quella occasione, egli ricorda, il presidente Baldassarre rivendicò l'indipendenza dell'azienda, e preannunciò la imminente conclusione di un accordo con Enzo Biagi per una sua idonea collocazione in palinsesto, e che lo stesso sarebbe poi avvenuto per Michele Santoro.

Il direttore generale Saccà si associò a tali dichiarazioni pur rilevando che da parte di Michele Santoro vi erano stati alcuni comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare.

Tali assicurazioni furono ribadite nell'audizione che si era tenuta a seguito delle polemiche che avevano accompagnato la presentazione dei palinsesti della RAI a Cannes; in quella occasione il Presidente ed il Direttore generale assicurarono che in autunno sarebbe partita la nuova trasmissione di Enzo Biagi, e parlarono di alcune offerte alternative che erano state fatte a Michele Santoro, dal quale aspettavano una risposta.

Le polemiche di questi giorni, ultima fra le quali l'intervista rilasciata da Biagi nella quale egli afferma che il suo contratto con la RAI non è stato rinnovato, hanno determinato l'Ufficio di Presidenza a chiedere alla dirigenza della RAI una parola definitiva che chiarisca la conclusione di questa vicenda. In proposito il presidente Petruccioli rivela l'opportunità di una comunicazione più continua e completa tra questa Commissione e l'azienda, rilevando ad esempio come i vertici della RAI non si siano ancora confrontati con la Commissione un tema che pure è all'ordine del giorno da mesi come quello del decentramento delle attività aziendali, e sul quale non sembra vi sia una strategia ufficiale del Consiglio di amministrazione, ma solo una serie di dichiarazioni estemporanee come quella fatta dal presidente Baldassarre a Palermo circa la creazione in quella città di un quinto centro di produzione, dichiarazione che sembra smentire quelle circolate negli scorsi mesi circa un rafforzamento dell'attività dei centri di produzione del Nord.

Il presidente BALDASSARRE rivendica in primo luogo un atteggiamento estremamente collaborativo tenuto dal Consiglio di amministrazione nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

In riferimento alla questione sollevata da ultimo dal presidente Petruccioli egli osserva che le dichiarazioni da lui rilasciate a Palermo costituivano semplicemente l'esternazione di un suo pensiero, ancora da formulare in termini di proposta da sottoporre al Consiglio di amministrazione, che si ricollegava al rafforzamento, deciso in sede europea, delle trasmissioni di RaiMed, l'unica televisione europea che attualmente trasmetta in arabo, e alla collocazione di suoi prodotti in *internet*.

Per quanto riguarda le questioni che sono più specificamente oggetto dell'audizione, egli ricorda che già in occasione di una precedente audizione aveva dichiarato che la RAI non intendeva in nessun modo rinunciare alla collaborazione di un valente giornalista come Michele Santoro, e che pertanto era stata proposta a quest'ultimo la scelta tra continuare a condurre un programma di informazione politica – sottomettendosi però a regole precise per quanto riguarda il rispetto del pluralismo, in modo da evitare che potessero ripetersi censure da parte dell'Autorità garante per le comunicazioni – ovvero condurre un programma di divulgazione e di attualità.

Dopo che Michele Santoro aveva deciso di non accogliere la seconda opzione, il Consiglio di amministrazione si è riunito per valutare una mozione proposta dai consiglieri Zanda Loy e Donzelli, con la quale si richiedeva che fosse garantita per il prossimo anno la trasmissione del programma «Sciuscià» in prima serata. La maggioranza del Consiglio ha però bocciato questa richiesta aderendo alla tesi del Presidente, secondo la quale essa è inammissibile in quanto viola la piena autonomia riconosciuta dalla legge e dal contratto ai direttori di rete, non diversamente da quanto avviene per i direttori di testata. La Direzione generale della RAI si è pe-

raltro preoccupata di trovare un'adeguata collocazione giornalistica a Santoro.

Premesso che il direttore di RAIDUE ha ritenuto che il mantenimento di «Sciuscià» fosse incompatibile con la nuova linea editoriale della rete e che anche il direttore di RAIUNO non riteneva opportuno collocare nel suo palinsesto un programma di Michele Santoro, vi è stata una disponibilità da parte del direttore di RAITRE, pur ritenendo inopportuna una collocazione in prima serata dal momento che la rete aveva già previsto un programma di informazione affidato al giornalista Floris.

Peraltro egli rileva che il direttore di RAITRE ha chiesto, quale condizione per la collocazione in palinsesto di Michele Santoro, un incremento delle risorse economiche della rete, il che è a suo parere assolutamente improponibile, dal momento che qualsiasi rete deve essere in grado di programmare i suoi palinsesti con le risorse disponibili.

Per quanto riguarda la questione relativa ad Enzo Biagi, il presidente Baldassarre fa presente di essere rimasto vivamente stupito dalla notizia che il contratto con il giornalista non sarebbe stato rinnovato e di avere chiesto immediatamente spiegazioni al Direttore generale, il quale gli ha fatto presente che c'era stato un ritardo da parte di RAIUNO nella redazione del nuovo contratto che sarebbe stato inviato a Biagi solo oggi. Egli ha comunque già manifestato l'opinione che si tratti di un ritardo grave le cui responsabilità dovranno essere appurate.

Il dottor SACCÀ, direttore generale della RAI, nel confermare sostanzialmente le affermazioni del presidente Baldassarre condivide il giudizio sulla gravità del ritardo avvenuto nella redazione del contratto di Enzo Biagi. Tuttavia egli osserva che, se Biagi non avesse ritenuto sostanziale la preventiva firma del nuovo contratto, la sua trasmissione avrebbe potuto essere programmata già da questo autunno, dal momento che il contratto in corso scadrà a dicembre. Il programma offertogli è collocato il venerdì in seconda serata, una collocazione di ottimo ascolto.

Il direttore Saccà poi precisa che il rifiuto del direttore Marano di inserire Santoro nel palinsesto della rete è legato ad una precisa scelta editoriale di RAIDUE diretta a privilegiare il pubblico giovanile e lo sport, una scelta che si rende necessaria per invertire la grave crisi degli ascolti che aveva caratterizzato la precedente gestione.

Il direttore Saccà fa presente quindi che anche la collocazione di Santoro su RAITRE, al di là del problema dello specifico finanziamento richiesto dal direttore della rete, presenta comunque dei problemi, dal momento che è difficile individuare uno spazio adeguato disponibile nel palinsesto.

Si tratta in ogni caso di problemi oggettivi e sarebbe assolutamente ingiusto a suo parere rimproverare alla RAI un atteggiamento di chiusura nei confronti di Santoro nonostante gli atteggiamenti gravemente lesivi del rapporto con l'azienda da questi tenuti.

In proposito il dottor Saccà ricorda le censure subite dai programmi di Michele Santoro da parte della Autorità per le garanzie nelle comuni-

cazioni, che hanno determinato pesanti oneri per l'azienda, e il procedimento disciplinare tuttora in corso nei confronti del giornalista, situazioni queste di estrema delicatezza alle quali Santoro non ha saputo rispondere che con atteggiamenti ulteriormente conflittuali, che vanno dalla rivendicazione della faziosità come diritto, alla sua esplicita rivendicazione di identità con una parte politica, come è avvenuto in una recente trasmissione a Telelombardia.

Il direttore Saccà ritiene che a questa gestione della RAI non possano essere certamente mossi rimproveri dal punto di vista del rispetto del pluralismo, come dimostra la presenza di professionisti del più vario orientamento culturale.

Rispondendo ad una domanda del deputato Pecoraro Scanio circa la richiesta, avanzata da alcuni esponenti della maggioranza della Commissione, di visionare preventivamente la puntata del programma «Report» di Milena Gabanelli, prevista per questa settimana e dedicata al ponte sullo stretto di Messina, il direttore Saccà fa presente che proprio una trasmissione come questa – in cui la conduttrice privilegia in maniera chiara una determinata tesi dando però correttamente spazio a tutte le opinioni e mantenendo un atteggiamento di assoluta indipendenza dal potere politico – rappresenta un esempio del pluralismo esistente oggi nell'azienda.

Infine il dottor Saccà fa presente che il fatto che non sia stato ancora individuato uno spazio per la collocazione in palinsesto di un programma giornalistico da affidare a Michele Santoro non significhi che questo sia attualmente inattivo: il dottor Santoro gli ha appena chiesto la prescritta autorizzazione per intervistare persone condannate o in attesa di giudizio per gravi reati per il programma «Donne», mentre ha confermato la sua disponibilità a realizzare un documentario storico sulla strage di Portella delle Ginestre, a fronte di una richiesta dello stesso direttore Saccà circa l'utilizzazione di un finanziamento di un miliardo e mezzo di vecchie lire stanziato in bilancio un anno e mezzo fa.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che il termine per l'audizione di oggi è stato fissato alle ore 16. Qualora quindi il dibattito non sia chiuso entro quell'ora il seguito della discussione dovrà essere rinviato ad altra seduta.

Il senatore FALOMI interviene sull'ordine dei lavori per chiedere una breve sospensione della seduta. Nel corso dell'audizione, infatti, sono state fatte affermazioni molto gravi ed egli ritiene che sarebbe opportuna una breve consultazione fra i commissari dell'opposizione per decidere la posizione da assumere in ordine al proseguimento del dibattito.

Il presidente PETRUCCIOLI ritiene, che essendo ormai passate le ore 15,30, stante l'orario precedentemente stabilito per la conclusione del dibattito, la richiesta del senatore Falomi può essere accolta semplicemente aggiornando la seduta.

Il senatore FALOMI insiste perché la seduta non venga aggiornata, dal momento che la consultazione dei commissari della Commissione ha ad oggetto proprio l'atteggiamento da assumere nei confronti del proseguimento del dibattito.

Il deputato BUTTI si esprime contro la proposta del senatore Falomi ritenendo che una sospensione della seduta nei termini richiesti sia del tutto estranea alla prassi della Commissione. In realtà, a suo parere, la richiesta del senatore Falomi dimostra che l'esauriente relazione del professor Baldassarre e del dottor Saccà ha lasciato l'opposizione senza argomenti polemici.

Il deputato GENTILONI SILVERI ritiene che l'accoglimento di una richiesta di sospensione del dibattito sia assolutamente conforme alla prassi, e che la gravità delle affermazioni del Presidente e del Direttore generale della RAI giustifichi in pieno l'opportunità di una pausa di riflessione e di consultazione come quella richiesta dal senatore Falomi. A suo parere la sospensione può essere anche limitata a soli cinque minuti, mentre il termine della discussione può essere portato alle 16,30, ora per la quale è previsto l'inizio dei lavori dell'Assemblea del Senato, dal momento che l'Assemblea della Camera dei deputati è convocata per le ore 18.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente al deputato Butti come sia prassi comune delle Commissioni quella che il Presidente possa concedere sospensioni su richiesta di un Gruppo, e appare quindi quanto meno eccessivo accusare di irritualità la richiesta del senatore Falomi. Peraltro egli osserva che negli stessi interventi sull'ordine dei lavori è sostanzialmente implicita una valutazione sull'audizione testé svolta, e che non sia quindi necessaria la sospensione richiesta dall'opposizione.

Il senatore FALOMI annuncia quindi che i Democratici di Sinistra – preso atto del fatto che dall'audizione emerge la sostanziale volontà dei vertici della RAI di dare esecuzione alla volontà espressa pubblicamente dal Presidente del Consiglio di allontanare Enzo Biagi e Michele Santoro dall'azienda, senza alcun riguardo non solo per l'autonomia della RAI, ma anche per l'interesse dell'azienda stessa a tenere in palinsesto trasmissioni economicamente fruttuose – ritengono di non poter partecipare ad un dibattito che ha ad oggetto argomentazioni evidentemente pretestuose e poco rispettose dell'intelligenza dei parlamentari. I Democratici di Sinistra quindi torneranno a confrontarsi in Commissione sulle questioni relative alla collocazione in azienda di Enzo Biagi e Michele Santoro solo quando la RAI porterà all'attenzione della Commissione decisioni definitive.

Si associa a nome dei Verdi il deputato PECORARO SCANIO il quale ritiene che sia stato un errore non accogliere una richiesta di sospen-

sione che come lo stesso presidente Petruccioli ha ricordato è prassi comune anche nei consigli comunali.

In ogni caso è molto grave l'atteggiamento dei vertici della RAI che con argomentazioni dilatorie e chiaramente pretestuose hanno eluso la richiesta, giustamente posta con forza dal Presidente all'inizio della seduta, di risposte chiare e nette.

Tutto ciò è indizio di un clima culturale e politico fortemente preoccupante, ulteriormente testimoniato dall'incredibile richiesta avanzata da alcuni componenti di questa Commissione di visionare prima della sua messa in onda la trasmissione di Milena Gabanelli sul progetto di costruzione del ponte di Messina.

Va dato atto al direttore generale Saccà di non aver aderito a tale richiesta, essa è tuttavia di per sé testimonianza della grave confusione dei ruoli istituzionali in atto.

Dopo che i commissari del Gruppo dei Democratici di Sinistra ed i deputati PECORARO SCANIO e GIORDANO hanno abbandonato l'Aula, il senatore DEL TURCO si associa alle argomentazioni da questi svolte osservando che la strage di Portella delle Ginestre coinvolse in qualità di vittime, di denunciati e di testimoni esponenti dei partiti socialista e comunista, partiti che oggi non esistono più, e si ritenne fosse stata originata da un complotto monarchico-fascista, vale a dire da parte di militanti di partiti che oggi non esistono più, nel quale erano stati coinvolti esponenti della Democrazia cristiana, un partito che oggi non esiste più: sembra cioè che a Michele Santoro sia consentito nel nuovo clima politico parlare di esponenti politici e di partiti solo quando questi non esistono più.

Il senatore Del Turco fa presente di non aver mai amato lo stile e la tecnica giornalistica di Michele Santoro ma di avere sempre potuto liberamente esprimere il suo dissenso attraverso l'uso del telecomando; egli ritiene quindi molto preoccupante che nel presente clima politico si punti a ridurre il pluralismo all'interno dell'azienda e a comprimere il diritto dei telespettatori ad effettuare liberamente le proprie scelte.

Dopo che il senatore DEL TURCO ed il senatore BETTA hanno abbandonato l'Aula, il deputato BUTTI interviene osservando che le relazioni del presidente Baldassarre e del direttore generale Saccà sono state così esaurienti da prevenire molte delle domande che egli avrebbe voluto porre.

Nel dare atto alla dirigenza della RAI di aver allontanato con il suo corretto comportamento anche il sospetto di volersi fare strumento di una volontà di epurazione, egli ritiene però che il problema vero risieda nella presenza in RAI di giornalisti di sinistra che rivendicano un diritto alla faziosità, problema che è invece assente a destra. Ne siano conferma le recenti incredibili dichiarazioni di Santoro a Telemilano e la sua partecipazione non solo a iniziative quali la manifestazione dello scorso 14 set-

tembre, ma anche a convegni e feste di partiti del centro-sinistra, della sinistra democratica e di quella più estrema.

A suo parere quindi risulta del tutto ingiustificata la preoccupazione di chi vede minacciata la libertà di espressione in Italia dal semplice fatto che un giornalista come Michele Santoro, oltretutto retribuito in misura ingiustificabile, sia assente dal palinsesto per una o due stagioni.

Il seguito del dibattito è rinviato.

**Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relativo alla campagna elettorale per le elezioni suppletive nel collegio senatoriale Toscana 10 (Pisa)**

– Relatore alla Commissione: *PETRUCCIOLI*.

(Seguito dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo precedentemente sospeso.

Non essendovi iscritti a parlare, il testo proposto dal Presidente è approvato senza discussione.

*La seduta termina alle ore 16.*

## ALLEGATO

**Testo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla campagna elettorale per le elezioni suppletive nel collegio senatoriale n. 10 della Regione Toscana (Pisa)**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»

*a)* tenuto conto che con Decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2002, sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione suppletiva di un senatore nel collegio n. 10 della Regione Toscana (Pisa);

*b)* visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533;

*c)* vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la programmazione politica;

*d)* ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, adeguata conoscibilità al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla RAI;

*e)* consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

## ARTICOLO 1

*(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)*

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono all'elezione suppletiva indetta nel collegio senatoriale n. 10 della Regione Toscana (Pisa) per il 27 ottobre 2002 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata nel territorio della Regione Toscana. Esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e cessano di avere efficacia il giorno successivo allo svolgimento della consultazione elettorale.

## ARTICOLO 2

*(Tipologia della programmazione regionale RAI durante la campagna elettorale nella Regione Toscana)*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva irradiata nella Regione Toscana ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 e le eventuali trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla rete regionale RAI della Toscana di cui all'articolo 4.

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'articolo 5.

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) in tutte le altre tipologie di trasmissione irradiate nella Regione Toscana non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo e del Parlamento ovvero della Giunta e del Consiglio Regionale della Toscana, e non possono essere trattati temi di rilevanza politica ed elettorale.

2. L'eventuale assenza delle tribune dalla programmazione radiotelevisiva, da qualsiasi motivo determinata, non esclude per la RAI l'obbligo di realizzare comunque trasmissioni di comunicazione politica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 4, e 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

## ARTICOLO 3

*(Responsabilità delle trasmissioni)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la responsabilità delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), deve essere ricondotta a quelle di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, quando in esse siano presenti candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo e del Parlamento ovvero della Giunta e del Consiglio Regionale della Toscana e degli enti locali

il cui territorio ricade in quello del collegio senatoriale n. 10 della Regione Toscana.

2. La riconduzione di singole trasmissioni sotto la responsabilità di un direttore di testata non è da sola condizione sufficiente ad attribuire loro la natura di trasmissioni rientranti nella categoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

3. La riconduzione sotto la responsabilità di un direttore di testata di singole trasmissioni che abitualmente non sono soggette a tale responsabilità deve essere comunicata, assieme alle ragioni di tale scelta, alla Commissione, che entro quarantotto ore dalla comunicazione può non approvarla. Trascorso tale termine la proposta di riconduzione si intende approvata.

#### ARTICOLO 4

##### *(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI)*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma nella Regione Toscana trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) nei confronti delle forze politiche che abbiano eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani nel Parlamento europeo;

c) il gruppo Misto della Camera dei Deputati ed il gruppo Misto del Senato della Repubblica. I rispettivi Presidenti individuano, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti a) e b), che di volta in volta rappresenteranno ciascun gruppo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripartito per l'ottanta per cento per i soggetti di cui alla lettera a), in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, per il dieci per cento ai soggetti di cui alla lettera b) e per il dieci per cento ai soggetti di cui alla lettera c), in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti nei confronti dei candidati ed il tempo disponibile è ripartito tra di essi in modo paritario.

5. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili il principio di pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, ol-

tre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di esse abbia analoghe possibilità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante partecipazione di giornalisti che rivolgano domande ai partecipanti.

6. In ogni caso la ripartizione di spazi di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo settimanale di programmazione.

7. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

## ARTICOLO 5

### *(Messaggi autogestiti)*

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, del presente provvedimento, ha luogo in rete regionale in appositi contenitori.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti dai medesimi soggetti di cui all'articolo 4 del presente provvedimento.

3. Entro il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, la RAI comunica alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2, beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta la quale:

a) è presentata alla sede regionale della RAI nella Regione Toscana entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

c) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi gratuitamente delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.

5. La RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori. Per giustificati motivi i termini indicati nel presente articolo possono essere modificati o derogati dalla Commissione. Il soggetto avente diritto che, per fatto non dipendente dalla RAI, non fruisce dello spazio ad esso assegnato non può recuperare tale spazio nei contenitori trasmessi successivamente. La mancata fruizione di tali spazi non pregiudica la facoltà degli altro soggetti aventi diritto di beneficiare degli spazi a loro assegnati, anche nel medesimo contenitore, ma non comporta l'aumento del tempo a loro originariamente assegnato.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

## ARTICOLO 6

### *(Tribune elettorali)*

1. In riferimento alle elezioni suppletive del 27 ottobre 2002, la RAI organizza e trasmette nella Regione Toscana Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 4, comma 2.

3. Le tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, partecipano unicamente i candidati.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4 commi 3, 4, 5, 6 e 7.

5. Le tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la Rai può proporre alla trasmissione criteri di ponderazione.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

8. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattrore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente a tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto di partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni di cui all'articolo 10.

## ARTICOLO 7

### *(Informazione)*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore, ai criteri dell'imparzialità, dell'indipendenza e della obiettività, di tutela del pluralismo, e dell'apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico orientamento ai conduttori o alla testata, che la presenza di candidati sia limitata all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, e che nei notiziari propriamente detti non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

## ARTICOLO 8

### *(Programmi dell'accesso e Tribune tematiche regionali)*

1. La programmazione dell'accesso regionale nella Regione Toscana è soggetta per il periodo di vigenza del presente provvedimento, alla disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

2. Le tribune tematiche regionali della Regione Toscana sono sospese nel periodo compreso tra il secondo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, ed il giorno successivo alla data delle relative elezioni.

## ARTICOLO 9

*(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle candidature)*

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dall'approvazione del presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette nella Regione Toscana una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione e la sottoscrizione delle candidature. Nei trenta giorni precedenti di voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche della consultazione, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari o tribune

## ARTICOLO 10

*(Comunicazioni e consultazione alla Commissione)*

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.

## ARTICOLO 11

*(Responsabilità del Consiglio di amministrazione  
e del Direttore generale della RAI)*

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

## ARTICOLO 12

*(Pubblicità del provvedimento)*

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2002

*Presidenza del Vice Presidente*  
Sabatino ARACU

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa**

**Audizione del Presidente dell'ENASARCO, dottor Donato Porreca**

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione del dottor Donato Porreca, *Presidente dell'ENASARCO*, avvertendo che sono presenti anche il Vicepresidente dell'ENASARCO Michele ALBERTI e il Direttore Generale Carlo Felice MAGGI.

Il dottor Donato PORRECA, *Presidente dell'ENASARCO*, svolge, quindi, un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U), i deputati Emerenzio BARBIERI (UDC) e Lino DUILIO (MARGH-U), a più riprese, e il presidente Sabatino ARACU.

Risponde, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazioni, il dottor Donato PORRECA, *Presidente dell'ENASARCO*.

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente*, esprime un sincero ringraziamento per gli interventi svolti e dichiara conclusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA**  
**sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2002

*Presidenza del Presidente*  
Tommaso FOTI

*La seduta inizia alle ore 14.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria. – Audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Onorevole Professore Giulio Tremonti, e del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, professore Mario Baldassarri**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Ricorda, quindi, che la Commissione è convocata per lo svolgimento dell'audizione dell'onorevole professore Giulio Tremonti, Ministro dell'Economia e delle Finanze e del professore Mario Baldassarri, Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria. Avverte, peraltro, che per sopravvenuti impegni istituzionali il Ministro dell'Economia e delle Finanze, onorevole professore Giulio Tremonti, non potrà partecipare all'audizione.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Il professore Mario BALDASSARRI, *Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande ed osservazioni, il senatore Gerardo LABELLARTE (Misto-SDI) a più riprese, il deputato Aldo CENNAMO (DS-U) e il senatore Paolo FRANCO (LP).

Risponde, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazioni, il professore Mario BALDASSARRI, *Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze*.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, ringrazia, e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sull'affare Telekom-Serbia**

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,45 alle ore 13,50.

**COMMISSIONE PLENARIA**

*Presidenza del Presidente*  
Enzo TRANTINO

*indi del Vice Presidente*  
Enrico NAN

*La seduta inizia alle ore 13,55.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi ieri ed in data odierna, ha convenuto che la Commissione possa avvalersi, quali ulteriori collaboratori a tempo pieno, del magistrato dottoressa Zaira Secchi, nonchè, anche con funzioni di ufficiali di collegamento con i rispettivi Corpi di appartenenza, del dottor Guido Nicolò Longo della Polizia di Stato, del tenente colonnello Alberto Menichetti della Guardia di finanza e del tenente colonnello Giuseppe Nucci dell'Arma dei carabinieri; e, quali ulteriori collaboratori a tempo parziale, del magistrato dottor Luigi Birritteri, del professor Vincenzo Salafia e della dottoressa Patrizia Pizzini.

Avverte, inoltre, che il professor avvocato Vincenzo Mariconda gli ha successivamente comunicato la sua impossibilità ad accettare l'incarico di collaboratore a tempo parziale per ragioni sopravvenute.

Comunica che nella riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto, in sede di programmazione dei lavori per le prossime settimane, che la Commissione si riunisca

nuovamente mercoledì prossimo. In tale data la Commissione, ove occorra, potrà concludere l'odierna audizione, se non conclusa, ovvero procedere a nuove audizioni. L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha, a tal fine, programmato di ascoltare i dottori Izzo e De Leo, rispettivamente rappresentante dell'allora Ministero del tesoro nella commissione per la stipula del contratto con Telekom-Serbia e direttore degli affari internazionali di Telecom Italia all'epoca dei fatti, nonché l'ambasciatore d'Italia a Belgrado all'epoca dei fatti oggetto dell'inchiesta, Bascone. Tali audizioni verranno inserite nel calendario dei lavori in base alle effettive disponibilità degli interessati.

La Commissione prende atto

Sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 14, è ripresa alle ore 14,05.*

#### AUDIZIONI

**Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino, dottor Marcello Maddalena, del procuratore aggiunto presso il tribunale di Torino, dottor Bruno Tinti, e dei sostituti procuratori della Repubblica presso il tribunale di Torino dottori Paolo Storari e Roberto Furlan**

Enzo TRANTINO, *presidente*, dopo aver salutato e ringraziato i magistrati della procura della Repubblica di Torino, chiede loro preliminarmente se ritengano opportuno procedere all'audizione in seduta segreta.

Marcello MADDALENA, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino*, trattandosi di procedimento in corso, ravvisa l'opportunità di svolgere l'audizione in seduta segreta.

Bruno TINTI, *procuratore aggiunto presso il tribunale di Torino*, concorda con il procuratore Maddalena anche sulla base del fatto che sono in corso indagini all'estero.

Enzo TRANTINO, *presidente*, chiede ai commissari di esprimersi sul punto.

Il deputato Cesare RIZZI (LNP) ed i senatori Giuseppe CONSOLO (AN) e Giampiero CANTONI (FI), concordando con le valutazioni dei magistrati presenti, ritengono necessario procedere in seduta segreta.

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che l'odierna seduta sia segretata.

La Commissione concorda sulla proposta del presidente.

Si procede all'audizione in seduta segreta.

Enzo TRANTINO, *presidente*, riservandosi di convocare, tra quindici giorni, la Commissione per il seguito dell'audizione, dichiara conclusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 16.*

# SOTTOCOMMISSIONI

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)** **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2002

**107<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*(1576) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Cotonou il 23 giugno 2000, dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai Paesi e Territori d'oltremare, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000 e dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo ai provvedimenti ed alle procedure di applicazione dell'Accordo ACP – CE, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che l'onere connesso all'attuazione del provvedimento è pari a 1730,52 milioni di euro, corrispondenti alla quota italiana del 9° Fondo Europeo di Sviluppo (FES). Fa presente, inoltre, che si tratta di un limite massimo di impegno al finanziamento del Fondo e quindi di un tetto di spesa prefissato nel-

l'ammontare. Quanto alla distribuzione dell'erogazione dei contributi nel tempo, il funzionamento stesso dello strumento finanziario in questione ne rende incerta la decorrenza, giacchè connessa alle richieste da parte della Commissione Europea dei fondi destinati ai progetti nei Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). Fermo restando l'impegno finanziario massimo corrispondente alla quota al 9° FES, l'iscrizione delle somme necessarie sul pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 1647, U.P.B. 3.1.2.24) avverrà sulla base delle richieste trasmesse dalla Commissione, che saranno avanzate solo dopo l'esaurimento dei Fondi precedenti. Tenuto conto che la quota restante del 7° FES è stata corrisposta il 1° luglio 2002, dovendo ancora versare l'intera quota relativa al Fondo successivo (che non avverrà prima del 2006), risulta ad oggi totalmente aleatoria qualsiasi previsione circa il profilo degli oneri connessi ai contributi al Fondo.

Sulla base di tali considerazioni, l'apposizione di una clausola di copertura finanziaria si rende superflua, sia in quanto la decorrenza dell'onere in questione non avverrà, che in anni successivi al triennio di competenza (2002-2004), sia in quanto le future quote annuali relative all'accordo non sarebbero aggiuntive di precedenti spese, bensì proiezioni pluriennali di un onere già storicamente consolidato nell'ambito della struttura del bilancio dello Stato.

Il senatore MICHELINI, dopo aver rilevato – sulla base delle dichiarazioni del rappresentante del Governo – che il provvedimento in titolo comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ritiene necessario che venga esplicitata una clausola di copertura, posto che la ratifica dell'accordo comporta altresì l'assunzione contestuale dell'obbligazione giuridica dello Stato nei confronti dei Paesi terzi.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver richiamato analoghi precedenti legislativi in cui la Commissione ha espresso parere di nulla osta, condivide l'opportunità di introdurre una clausola che rinvii i profili di quantificazione e di copertura alla Tabella C della legge finanziaria. Tale strumento appare idoneo sia a garantire la neutralità finanziaria del provvedimento, sia a risolvere i problemi connessi all'indeterminatezza del profilo temporale degli oneri.

Prende quindi la parola il senatore MICHELINI per dichiarare il proprio avviso contrario alla proposta avanzata dal Presidente, in quanto non idonea a risolvere i profili connessi al rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Preannuncia pertanto il proprio voto contrario.

Su proposta del relatore, senatore FERRARA, la Sottocommissione, a maggioranza, esprime parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la dotazione dei contributi relativi al 9° Fondo Europeo di Sviluppo venga quantificato ai sensi dell'articolo 11,

comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

### **108ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*  
*Tanzi.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

#### **(1435) Disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo**

(Parere alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 luglio scorso.

Il relatore ZORZOLI ricorda l'esito del dibattito tenutosi nella seduta del 31 luglio. In quella sede il Governo ha fornito risposte ed osservazioni articolate in merito ai rilievi formulati, riconoscendo, altresì, l'esigenza di modificare la clausola di copertura per tener conto della durata ultratriennale dell'onere. È stato altresì modificato l'incremento dell'onere del provvedimento a partire dall'anno 2012, rispetto all'evoluzione già rappresentata in una delle tabelle originarie.

Fa, comunque, presente che, in merito all'articolo 1, come segnalato dal Servizio del bilancio, sarebbe auspicabile un maggior dettaglio in ordine alle motivazioni che dovrebbero determinare la riduzione del modulo di alimentazione del ruolo dei controllori del traffico aereo da 25 a 10 unità annue, unica variabile che può assicurare il rispetto della percentuale di incremento dell'onere nel tempo (5 per cento). Con riferimento al comma 1 dell'articolo 2, rappresenta l'eventualità che le 170 unità di personale escluse dalla quantificazione, in quanto prive della prescritta abilitazione, decidano di conseguirla, atteso che la legge non pone vincoli temporali in relazione al momento della sua acquisizione per accedere al pre

mio. In tal caso si determinerebbe un incremento della platea dei soggetti beneficiari del premio, con conseguente aumento dell'onere. Per quanto riguarda, infine, i profili della copertura, ribadisce l'indicazione pervenuta dalla Ragioneria Generale dello Stato di modificare la relativa clausola sostituendo, al primo comma, le parole «per l'anno 2004» con le seguenti «a decorrere dall'anno 2004». Sottolinea, inoltre, che – secondo quanto osservato dal Governo – la validità della copertura prevista per il 2004 (circa 621.000 euro) anche per gli anni seguenti deriva da un contenimento degli oneri, per ognuno degli anni seguenti, entro un tasso di incremento del 5 per cento, «conformemente a quanto espresso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 25 del 1993». Al riguardo ricorda che il principio desumibile dalla sentenza è quello secondo cui: «in presenza di leggi pluriennali di spesa che si protraggono anche negli esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio triennale in corso, non è sufficiente la copertura degli oneri relativi alla durata di esso, quando per gli anni successivi le quote assumono andamenti marcatamente crescenti e richiedono perciò un fabbisogno ulteriore rispetto a quello previsto per l'ultimo anno del triennio. Difatti l'equilibrio contabile tra onere coperto ed onere a regime deve costituire l'elemento formale da prendersi a riferimento per valutare – senza invadere il campo dell'indirizzo politico in materia di bilancio – la ragionevolezza della copertura, dallo specifico punto di vista del mantenimento di un plausibile rapporto di equilibrio tra entrate e spese». Sottolinea, dunque, che, sia pure per importi di non elevata entità, l'andamento degli oneri in questione nel tempo porta ad una differenza cumulata in alcuni anni non lontana dal 50% rispetto al terzo anno (621.000 euro per il 2004 rispetto a 903.000 euro nel 2016-2017).

Il sottosegretario TANZI, con riferimento alle osservazioni inerenti all'articolo 1, precisa che il numero dei soggetti destinatari del trattamento è strettamente connesso con i moduli di alimentazione dello specifico ruolo dei controllori di traffico aereo. Il predetto modulo di alimentazione diminuisce in relazione alle riduzioni organiche imposte dal nuovo Modello di Difesa. A partire dagli anni 2012, l'entità dei moduli di alimentazione è stata valutata in 10 unità annue, atteso che le esigenze della Difesa in tale settore saranno necessariamente più contenute in conseguenza della riduzione degli organici. Con riferimento all'articolo 2, comma 1, precisa che i destinatari del provvedimento sono i militari che, ultimate le ferme obbligatorie e conseguito il III grado di abilitazione, sottoscrivano ferme volontarie biennali. Il conseguimento di una maggiore qualificazione professionale (abilitazione di terzo grado), che potrebbe dare titolo allo specifico trattamento, discende da una valutazione della Difesa – sulla base delle effettive esigenze operative – e, non già, da una «decisione» del soggetto. Ne consegue che, stante le riduzioni organiche imposte dal Nuovo Modello di Difesa, il numero di coloro che conseguono tale brevetto è in costante diminuzione. Precisa inoltre che, qualora il personale

consegua il predetto livello di abilitazione (III grado), sarebbe comunque vincolato da una ferma obbligatoria di almeno 5 anni (articolo 7, comma 8, della legge 30 dicembre 1997, n. 490) e, come tale, escluso dallo specifico trattamento.

Dopo la richiesta di ulteriori chiarimenti avanzata dal senatore MORANDO in merito ad una possibile contraddizione tra le dichiarazioni del Sottosegretario ed il dettato del provvedimento, prende la parola il presidente AZZOLLINI per proporre l'introduzione di una clausola di copertura «a regime», commisurata all'importo massimo dell'onere quantificato, da ultimo nella nota consegnata dal Rappresentante del Governo, relativamente agli anni successivi al 2004.

Sulle questioni connesse alla clausola di copertura, il sottosegretario TANZI si rimette alla Commissione.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che nell'articolo 3 le parole «620.913 euro per l'anno 2004» vengano sostituite con le altre «903.591 euro a decorrere dall'anno 2004».

**(396) CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta del disegno di legge concernente la disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto. Per quanto di competenza, occorre valutare se i compiti attribuiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 siano suscettibili di comportare maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, essendo strettamente connessi a quelli già attribuiti agli istituti universitari ed ospedalieri, possano essere svolti nell'ambito dell'attività ordinaria dei suddetti istituti. Analoga valutazione sembrerebbe necessaria per l'attività connessa alla gestione delle informazioni risultanti dai riscontri diagnostici. Rileva, infine, che occorre valutare se le disposizioni di cui all'articolo 4 siano suscettibili di comportare maggiori oneri, ovvero abbiano natura meramente programmatica-ordinamentale.

Il sottosegretario TANZI ritiene opportuno effettuare ulteriori approfondimenti in merito alle questioni sollevate dal relatore.

Dopo l'intervento del senatore FERRARA, volto a sottolineare come la complessità dei problemi sollevati dal relatore comporti la necessità di informazioni e chiarimenti puntuali da parte del Governo, prende la parola il presidente AZZOLLINI per proporre di rinviare il seguito dell'esame

del provvedimento in titolo al fine di consentire necessari approfondimenti.

Conviene la Sottocommissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2002

**15<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza della senatrice Boldi, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite:*

**(1692) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari: parere favorevole**

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2002

**19<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Specchia, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

*(1707) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici: parere favorevole*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE**

**(3<sup>a</sup> - Affari esteri, emigrazione)**

**(4<sup>a</sup> - Difesa)**

*Giovedì 19 settembre 2002, ore 8,30*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185 (1547) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - dei voti regionali nn. 45 e 60 e della petizione n. 136 ad esso attinenti.
-

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 19 settembre 2002, ore 15*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

Indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.

**IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281).
- OCCHETTO ed altri. – Norme di principio e di indirizzo per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle Forze di polizia (882).
- Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPECCHIA ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione con l'introduzione del concetto di ambiente (553) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
  - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANFREDI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione (1658)
- 

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Giovedì 19 settembre 2002, ore 9 e 15*

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari (1692).
- 

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 19 settembre 2002, ore 14,30*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (1251).
  - Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (1306).
  - e della petizione n. 349 ad essi attinente.
-

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

*Giovedì 19 settembre 2002, ore 15*

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DE ZULUETA ed altri. – Norme per il recupero del relitto del Ferry Boat FI 74 e delle salme delle vittime del naufragio del Natale 1996 nelle acque antistanti Porto Palo di Capo Passero e la costruzione di un sacrario interreligioso (1247).
- Antonio BATTAGLIA ed altri. – Interventi per i porti di Termini Imerese e di Palermo (1543).

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo: approvazione del documento conclusivo.

---

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

*Giovedì 19 settembre 2002, ore 15*

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici (1707).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo (1320).
- Disposizioni in materia di agricoltura (1599) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 14 gennaio 2002, degli articoli 21 e 22 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (n. 45).
- Proposta di nomina del Presidente del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale (n. 46).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale sementi elette (ENSE) (n. 47).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) (n. 48).

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Giovedì 19 settembre 2002, ore 8,30*

*IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (404).
- CARELLA. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (336).
- MASCIONI ed altri. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (398).
- TOMASSINI. – Regolamentazione in materia di informazione scientifica: istituzione dell'Autorità garante e del Registro degli informatori scientifici del farmaco (630).

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica (58).

- TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita (112).
- ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni (197).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (282).
- CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (501).
- RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita (961).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita (1264).
- TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (1313).
- Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (1521).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397).
- LIGUORI ed altri. – Modifica dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (1310).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396).
- ROTONDO ed altri. – Disciplina della prevenzione, sorveglianza e diagnosi della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (1586).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di *Down* o altra disabilità genetica o portatrici di altro *handicap* e a sostegno del volontariato (3).
- COSTA. – Norme per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale (810).

## V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BATTISTI ed altri. – Norme per l'accesso alla psicoterapia (636).
- e delle petizioni nn. 89 e 350 ad esso attinenti.

## VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).

## VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ e BONATESTA. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).
- BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi socio-sanitari connessi alla patologia osteoporotica: audizioni di rappresentanti di categoria.

---

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Giovedì 19 settembre 2002, ore 8,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANFREDI ed altri. – Legge quadro in materia di interventi per il ristoro dei danni e la ricostruzione a seguito di calamità o catastrofe (533).
  - SPECCHIA ed altri. – Legge quadro in materia di calamità naturali (930).
- 

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

*Giovedì 19 settembre 2002, ore 8,30*

### *INDAGINE CONOSCITIVA*

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa:

- Audizione del Presidente dell'ENPAIA, avvocato Aldo Francone.
-